QVARTA DIOECESANA

SYNODVS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiss. & Reverendiss. in Christo Patre, & Domino

FR. VINCENTIO MARIA

Ordinis Prædicatorum, Tituli S. Sixti S.R.E. Presbytero Cardinali Vrsino, Archiepiscopo.

Celebrata die 24. Augusti Anno Domini MDCLXXXIX.

CESENÆ, Typis Petri Pauli Ricceputi. M.DC.LXXXIX.

Superiorum permissu.

Mandatum ſpeciale Domino Vicario Generali pro Synodo habenda.

FR. VINCENTIUS MARIA ORDINIS Prædicatorum, Miſeratione Divina, Tituli S. Sixti, S. R. E. Presbyter Cardinalis Vrſinus, S. Beneventanæ Eccleſiæ Archiepiſcopus.

CUm SS. Pater noſter Innocentius Papa XI. vitam, toti Chriſtiano Orbi jucundiſſimam, XII. currentis menſis die, & hora, qua Chriſtus, Dñs cujus vices gerebat in terris, & cujus veſtigiis firmiter adhæſit, in Cruce pro Nobis moriens expiravit, ingenti omnium mœrore, cum morte commutaverit, Eccleſiæ univerſalis utilitas, ab hac Eccleſia noſtra Nos avellens, ad Conclave ad Vrbem vocat, cujus rei gratia anniverſariæ Synodo in hac noſtra Civitate cogendæ præſentes eſſe non valemus. Quocirca ne vetuſtiſsimus Eccleſiæ noſtræ mos, nullo unquam tempore omiſſus, hac de cauſa intermittatur, Tibi M. R. D. Petro Paulo Piani V.I.D. Proton. Apoſt. Vicario noſtro Generali ſpeciale mandatum damus, ut proximæ futuræ Synodo, ſuperiore anno jam indictæ, & die 24. currentis menſis Auguſti celebrandæ, præſideas, & ſervatis de jure, & de more ſervandis, Conſtitutiones, prout in Præſynodalibus Congregationibus deſignavimus, edas, Appendicem publices Edicta noſtra, & Regulas, quas ad hunc finem dedimus, auctoritate noſtra, & nomine noſtro, evulges, iis, quæ in Methodo, primæ noſtræ Synodo appoſita habentur, ad unguem te conformans; omnia denique, & ſingula peragas, quæ Nos præſentes peragere conſuevimus: Et ex nunc pro tunc omnia rata, & firma habere decernimus, & declaramus. Datum in Oppido Cervinariæ noſtræ Diœceſis die 18. menſis Auguſti 1689.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCHIEP.

P. Abbas Sarnellius Aud. & Secr. Synodi.

DECRETVM

DE APERITIONE SYNODI.

In Nomine Sanctissimæ, ac Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritusſancti, Amen.

Fr. Vincentius Maria Ordinis Prædicatorum, Miſeratione Divina Tituli S. Sixti, S. R. E. Presbyter Cardinalis Vrſinus, S. Metropolitanæ Eccleſiæ Beneventanæ Archiepiſcopus.

Ullum aptius diſciplinæ tempus, quàm quod Domini correptionem ſubſequitur, Regum ſapientiſſimus promulgavit, in hanc ſententiam: [a] *Diſciplinam Domini, fili mi, ne abjicias, nec deficias, cum ab eo corriperis: quem enim diligit Dominus corripit, & quaſi pater in filio complacet ſibi.* Paternam Domini correptionem ſuperiore anno ſubivimus, & adhuc ſentimus, [b] *Demorantes in terra noſtra, quaſi in aliena, in caſulis babitando.* Non ergo animis cadamus deficientes; ſed Eccleſiaſticam diſciplinam pro viribus promoveamus, venerabilibus Prædeceſſorum noſtrorum, in anniverſaria Synodo convocanda, veſtigiis inhærentes: eòque magis, quod Dominus, qui [c] *mortificat, & vivificat, pauperem facit, & ditat, humiliat, & ſublevat,* tantam Nobis contulit opem, [d] *ut infirmi quoque accincti ſint robore,* & fermè unusquiſque ſuam, ut licet, ſuſcitat de pulvere domum. Antiquam Samnitum virtutem, quam primo poſt Chriſtum natum terræmotu, quo anno 369. ſub Liniano Epiſcopo Civitas noſtra concuſſa fuit, Symmacus Senior, in quadam ſua epiſtola demiratus eſt (in qua ait: *Beneventum me recepi, & Urbs cum maxima ſit, ſinguli ejus optimates viſi ſunt mihi Urbe majores, amantes literarum, morumque mirabiles: Privatam pecuniam pro Civitatis ornatu fatigant: nam poſtquam terra movit, nihil benè illis*

 reli-

a *Prov. c. 3.* b *ad Hebr. c. 11.* c *1. Reg. 2.* d *ibidem.*

reliquit; sed fractæ opes infractos animos repererunt. Nox diei jungitur ad laborem:) & Nos à Deo redivivam factam aspeximus, cum Apostolo exclamantes: [e] *JESUS Christus heri, & hodiè, ipse & in secula*. Iam templa nonnulla, quorum vix extabant vestigia, excitari cępta sunt: pro nostra Metropolitana Ecclesia revocanda, pro Archiepiscopio à fundamentis restituendo, quamvis magnam pecuniæ vim, pro ingenti præterito sumptu, adhuc debeamus, solliciti tamen sumus. Patres Societatis Iesu Ecclesiam suam adeò instaurarunt, ut in ea, ipsis annuentibus, Capitulum nostrum Metropolitanum sacris decentèr operetur, & Synodalem consessum ibidem cogere ita commodum sit, ut alterius oppidi, quod præterito anno deligendum intimavimus, minimè indigeamus. Quocirca Quartam Diœcesanam Synodum, jàm indictam, hac ipsa die 24. Augusti in Ecclesia Patrum Societatis Iesu nostræ Civitatis, ad omnipotentis DEI, & IESV Christi filii ejus Domini nostri, SS. Deiparæ MARIÆ, S. Michaëlis Archangeli, B. Apostoli Bartholomæi, SS. Pontificum nostrorum Ianuarii, & Barbati, SS. Dominici, & Philippi Nerii, cæterorumque nostræ Civitatis Sanctorum Patronorum gloriam, honorem, & laudem, apertam esse, atque incœptam volumus, promulgamus, & decernimus.

Reliqua Decreta de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de præjudicio non afferendo, de non discedendo, de oratione publica, & de cæteris hujusmodi, habentur in actis, quæ in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

CAPUT I.

De Confirmatione Diœcesanarum Synodorum annis 1686. 1687. 1688. editarum.

1 Diœcesanas Synodos, unà cum earum Appendicibus, annis 1686. & 1687. die 24. Augusti, & 1688. die 25. Octobris, à Nobis editas, typis datas, & promulgatas, præsenti Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabilitèr observari mandamus, sub pœnis in illis statutis, & comminatis.

CAPUT

e *Hebr. c. 13.*

CAPUT II.

De Fidei Professione.

1 M*ediator Dei, & hominum homo Christus IESVS*, [a] *fidelis in omnibus verbis suis*, [b] *testimonia sua credibilia fecit nimis*: [c] itaut insensati, & omninò fascinati dicendi sint illi, qui in Ecclesiæ Catholicæ sinum sese non recipiunt, vel, recepti, ab eo turpiter deficiunt; *multa sunt enim*, Hipponensis Pontifex inquit [d], *quæ me justissimè tenent in Ecclesiæ Catholicæ gremio: tenet consensio populorum, & gentium: tenet auctoritas miraculis inchoata, spe nutrita, charitate aucta, vetustate firmata: tenet ab ipsa sede Petri Apostoli usque ad præsentem Episcopatum successio Sacerdotum*. Longè vero majore insania laborant, qui Evangelio credentes, vitam, sicut Ethnici, & Publicani vivunt.

2 Fidem autem corde firmitèr tenenti, & operibus comprobanti, accedere debet oris confessio: *Duplex enim* [e] præfatus Doctor subdit, *à Nobis exigit fides officium, cordis, & linguæ*: *nec salvi esse possumus, nisi fidem ore profiteamur, quam corde gerimus*: quod ab Apostolo didicerat [f] ait enim: *Corde creditur ad justitiam; ore autem confessio fit ad salutem*. Ad illius itaque externam professionem semper, quamvis non ad semper, omnes quidem fideles tenentur; sed speciali titulo eorum nonnulli, quos subnectimus:

i. Beneficia cum animarum cura collata habentes, post horum possessionem adeptam, fidei professionem in manibus nostris, vel nostri Vicarii Generalis infra bimestre:

ij. Dignitates, & Canonicatus obtinentes eandem, tùm in manibus nostris, vel nostri Vicarii, cùm in Capitulo, infra idem tempus, emittent: alioquin non facient fructus suos, aliisque canonicis pœnis subjacebunt.

iij. Item, quicumque alia beneficia, etiam simplicia obtinent: & hi omnes, sive curata, sive non curata beneficia possidentes, sive Dignitates, & Canonici in proximiore Synodo post adeptam possessionem, eandem fidei professionem repetere debent, ut hactenùs servatum est.

iv. Fidei quoque professionem in manibus nostris emittent Vicarius noster Generalis.

v. Vi-

---

a 1. *ad Tim.* 2. b *Psal.* 144. c *Psal.* 29. d *in lib. cont. ep. fundam. c.* 4. e *Aug. lib. de fide, & symbolo.* f *ad Rom.* 10.

v. Vicarii Foranei,

vj. Procuratores,

vij. Fiscales,

viij. Cancellarii,

ix. Et Ministri quicumque nostræ Curiæ Archiepiscopalis,

x. Insuper Concionatores, etiam Regulares,

xj. Confessarii, etiam Monialium.

xij. Docentes publicè, vel privatim, Theologiam, Philosophiam, Iuris civilis, aut Canonici prudentiam, aut quascumque inferiores disciplinas, etiam Grammaticam, & humaniores literas.

xiij. Ac tandem Medici,

xiv. Chirurgi,

sub pœna ducatorum viginti, aliaque Nobis arbitraria, ultra sacris statutis respectivè contentas.

3 Hujusmodi tandem professionis fidei formula ea est, quam s. m. Pius PP. IV. tradidit in sua bulla, quæ incipit: *Injunctum Nobis*: sub datum Romæ die 13. Novembris 1564. quamque Nos, ut præstò omnibus sit, Appendici hujus Synodi præfigemus.

CAPUT III.

De Sacramentis in genere.

1 SI bonorum illorum, quæ desursùm sunt, justi sumus æstimatores, inter alia innumera, Nobis cœlitus collata, Sacramentorum institutionem, & in ipsis Sacramentis divinæ charitatis exuberantiam, religioso cultu suspicere, & grato quantum possumus animo suscipere debemus: nec non peculiari studio, & diligentia eadem juxtà receptos, & approbatos Ecclesiæ ritus, qui sine peccato negligi non possunt, [a] fidelibus administrare cum primis decet.

2 Quia verò compertum Nobis est, à Parochis nonnullos sæpè sæpiùs ad Sacramenta administranda sibi sufficere, qui ad id muneris persolvendum omninò insufficientes, ob Ritualis imperitiam deprehensi sunt: & quod deterius est, ne Sacramentorum quidem formas rectè callent; quosdam enim in extrema unctione perficienda, *dereliquisti*, pro *deliquisti* pronunciantes, Nobis contigit audivisse: & alia spectasse, quibus movemur præsenti constitutione decernere, ut nullus deinceps simplex Sacerdos, quantumvis idoneus Parocho videatur, licètve pro confessionibus audiendis à Nobis probatus sit, Sa-

---

a Trid. sess. 6. can. 13.

Sacramenta quæcumque sive baptismatis, sive extremæ unctionis, sive matrimonii, nisi super eorum formis, & ritibus examinatus, & approbatus fuerit (excepto in extrema necessitate baptismate) audeat ministrare; aliàs *pœnam suspensionis à divinis, Nobis reservatam ipso facto* se noverit incurrisse.

3 Præterea in Rituum Congregatione Cęremonias SS. Eucharistiæ populo communicandæ, Præfectus doceat, & ad praxim deducat; cum & in re tàm facili, vel ipsos gestus, animadversione dignos, inspexerimus.

CAPUT IV.

De Sacrificio Missæ.

1 Cùm sancta quævis sanctè ministranda sunt, ne maledictio, iis, qui faciunt opus Dei negligentèr, divinitùs comminata, [a] feriat oscitantes: tùm maximè providendum est, ut Sacrosanctum Missæ sacrificium, quo nullum aliud opus sanctius, ac divinius tractari potest, omni religionis cultu, ac veneratione celebretur.

2 Quoniam verò nonnulla, ob exiguum Ecclesiarum numerum, quem impræsentiarum nostra Civitas, superiore anno, terræmotu concussa, habet, irrepsisse videantur, quæ à tanti sacrificii dignitate aliena sunt, Edictum nostrum hac super re tùm pro nostra Civitate, tùm pro Diœcesi editum, & in Appendice inserendum, præsenti constitutione evulgamus, eique perpetuum firmitatis robur adiicimus: nec non in *Sacristiis affixum habendum, & in Rituum Congregationibus* singulis quibusque mensibus legendum, sub pœna in eodem Edicto imposita, districtè mandamus.

CAPUT V.

De Sacramento Pœnitentiæ.

1 Arduum sanè Confessarii munus, qui ad Sanctuarii pondus revocabit, inveniet. Probè teneat ille, quæ sit materia necessaria, aut sufficiens, & quæ Pœnitentiæ Sacramenti forma; quæ illius partes essentiales, & integrantes: qualis contritio ad hujus Sacramenti fructum percipiendum in pœnitente requiratur; quæ conditiones in confessione servandæ; quæ peccata saltèm ex genere suo sint mortalia, aut venialia; quæ circumstantiæ peccati speciem mutent,

---

a *Ierem. cap.* 58.

tent, aut notabiliter aggravent, quæve peccata aliquam restituendi obligationem secum afferant: cùm hæc omnia noverit, adhuc non minores ejus partes desiderantur; Scire enim debet quamnam omnigenis morbis salubrem adhibiturus sit medicinam.

2 Hanc Patres nostri paravere in Canonibus, qui pœnitentiales nuncupantur; non ut tantundem omninò ægris propinent, sed ut quasi regulæ quædam sint, quibus cùm ad culpæ commissæ gravitatem rectè dignoscendam, tùm ad imponendam pro illius ratione veram pœnitentiam Confessarii ita dirigantur, ut, ubi singula, & quæ ad peccati magnitudinem, & quæ ad pœnitentis statum, conditionem, ætatem, & cordis contritionem pertinent, accuratè perpenderint, tùm demum pœnitentiam judicio, ac prudentia sua moderentur. Præfatorum Canonum notitiam in tabella, hujus Synodi Appendici inserenda, exhibemus.

3 Prætereà Confessariis eisdem obvias facimus Propositiones à Summis Pontificibus Alexandro VII. die 24. Septembris 1665. & die 18. Martii 1666. & Innocentio XI. die 2. Martii 1679. damnatas, ut quid tenere, quid reprobare debeant, non ignorent.

4 Tandem Bullæ Gregorii XV. contra Confessarios sollicitantes summam adijcimus, ut satis quisque suo muneri faciat.

CAPUT VI.

De Sacris Reliquiis.

1 QVod de Christo Domino Evangelicus Propheta prædixit: [a] *Et erit Sepulchrum ejus gloriosum*: de ejusdem Christi IESV Apostoli, Martyrum, Confessorum, & Virginum Sepulchris, quibus Civitas nostra, Serenissimorum Principum Longobardorum pietate, munita, & decorata existit, comprobatum quoque conspeximus: nàm in ingenti superioris anni terræmotus ruina, sepulchra ipsa integra, & gloriosa reperta sunt.

2 Nos itaque Deo, de tantis donis gratias primùm agentes, de pretioso Corpore gloriosissimi Bartholomæi Apostoli, cujus Basilica funditus eversa fuit, è ruinis extrahendo, quia Altare, in quo Arca recondebatur integrum erat, solliciti fuimus. Et cum primùm licuit, nempè die 7. Februarii decurrentis anni, solemni ritu in Metropolitanam Ecclesiam nostram transferendum curavimus, aptato marmoreo Altari, sito in capite quintæ Navis ad Ecclesiæ dexteram,

a *Isai.cap.11.*

ram; ad ingredientis verò finiſtram, prout latiùs in publico tranſlationis documento, quod ad perpetuam rei memoriam in Appendice apponemus.

3 Reliqua verò Sanctorum Corpora ſivè ſub Altaribus, ſivè in Armariis, quæ, dirutis Eccleſiis, integra ſtetere, ad magnum Armarium in noſtra Metropolitana Eccleſia erectum, & decenter aptatum, omnia omninò transferenda mandamus, donec eorum antiquæ Eccleſiæ reſtituantur. Vt interim decenti loco Sanctorum cum Chriſto viventium corpora, quæ viva Chriſti membra, & Templum Spiritusſancti fuere, ab ipſo ad æternam vitam ſuſcitanda, collocentur, & publicæ venerationi proſtent; quatenùs ipſi, quorum Reliquias veneramur in terris, intercedere pro nobis dignentur in Cœlis.

CAPVT VII.

De Feſtorum obſervantia, quoad Curiales.

1 FEſtorum dierum obſervantiam, in quam abolendam antiquus hoſtis toto conatu nititur, ſartam tectam à noſtris ſubditis, ad Dei gloriam, exigere volentes, operæ pretium ducimus, ut Tribunal noſtrum Archiepiſcopale, rejecta litigantium importunitate, exemplo præeat, alto in eo ſilentio feſtis diebus indicto. Cumque prætcrea omnes Curiæ noſtræ Miniſtri Eccleſiaſtici ſint, iis diebus, Sacris operaturi, à fori negotiis abſolvantur, oportet.

2 Edictum igitur, quod pro noſtro Tribunali edimus, & hujus Synodi Appendici adnectimus, omninò ſervandum, & in Cancellariæ noſtræ valvis continuò affixum habendum diſtrictè mandamus.

CAPVT VIII.

De Indulgentiis.

1 INexhauſtus Indulgentiarum in Eccleſia theſaurus, ex Chriſti Domini in primis ſatisfactionibus infiniti valoris conſtans, deindè ex Sanctorum ſuperabundantibus item ſatisfactionibus, in quibus ipſius Chriſti virtus maximè elucet, & ex qua ſatisfactionum connexione perfecta cum Chriſto Capite unio, & membrorum ejuſdem Capitis in utraque Eccleſia Triumphante, & Militante communio demonſtratur: theſaurus quidem eſſet in agro abſconditus, niſi ejus valorem, & conſequendi modum fideles edoceantur. Quocirca Inſtructionem à Parochis, ultima Dominica Septembris, &

quoties Indulgentiæ publicantur, populo legendam, Appendici adnectimus.

2 Vt autem omnibus innotescant stipendia spiritualia, quæ Romani Pontifices Vrbanus IV. Martinus V. & Eugenius IV. eis, qui in solemnitate Corporis Christi, & per octavas, Horis Canonicis interfuerint, Apostolica largitione concesserunt, eadem in Appendice dabimus enumerata, quorum Catalogum Archipresbyteri, & Parochi singulis annis Dominica, festum Corporis Christi præcedente, & in ipsa diei solemnitate publicabunt, quatenùs per hæc fideles ad tanti festi celebritatem avidiùs, & copiosiùs conveniant.

CAP. IX.

De Chori Disciplina.

1 Cùm omnia statum tempus habeant, illud præcipuè certum, fixumque esse decet, quod Regi seculorum immortali, ab iis, qui habitant in domo Domini, in Hymnis, Psalmis, & Canticis impendi debet: ideoque tàm Chori Præfectis, quàm Sacristis districtè præcipimus, ut horarum distributionem, seù Tabellam horariam pro Divinis persolvendis officiis, quàm Appendici insertam damus, quamque in Sacristia perpetuò affixam volùmus, adamussim observent: quotiès verò ab illa recesserint, totiès de massa Capitulari unius aurei pœnam solvent.

2 In Tertia nostra Diœcesana Synodo, ubi de eadem Chori disciplina egimus, [a] Divini officii ordinem, juxtà nonnullorum dubiorum solutiones, in plena Congregatione coràm Nobis per complures Theologos, Sacrorumque Rituum peritos habitas, in posterum tenendas mandavimus; & quia inter cæteras non exigui momenti illa est, qua non pauca Sanctorum officia, nostræ Ecclesiæ propria, quæ vel diebus quotannis impeditis occurrunt, vel aliis in Kalendario Romano præscriptis anniversario sunt impedimento, ne de cætero sine statione divagentur, certi eisdem dies in perpetuum [b] assignantur. Hujusmodi assignationis Tabellam in Appendice apponendam præsenti constitutione firmamus, & inviolabilitèr observari præcipimus.

3 In eadem Tertia Diœcesana Synodo, in eodemque capitulo [c] seriem eorum, quæ in nostræ Metropolitanæ Ecclesiæ Choro cantan-

a *Cap. VII. num. 8.* b *Gavant. Com. in Rubr. Brev. sect. 3. cap. 10. num. 15.*
c *Cap. VII. n. 4.*

rantur, adnotavimus: quia verò deinde in praxim deductum est, ut

j. *Tertia* infra octavam Pentecostes, in qua hymnus *Veni Creator Spiritus* præmittitur, quotidiè cum cantu celebretur:

ij. *Omnes horæ* in octava SS. Corporis Christi, ob ejusdem Venerabilis expositionem, itèm cum cantu expleantur:

iij. Antiphona *Salve Regina*, sivè alia de B.Virgine, pro temporis ratione post Completorium, cum cantatur, imò & in omnibus Sabbatis, Dominicisque diebus, cantu persolvatur:

Hanc canendi rationem, multis nominibus commendabilem, probamus, & perpetuò servandam mandamus.

CAPVT X.

De Sacris Cæremoniis.

1 INter cętera S.Metropolitanæ Ecclesiæ nostræ decora, conspicui semper fuere ex Diœcesanis Abbatibus insignioribus duodecim præcipui, quorum tituli sunt sequentes:

j. *Abbas S.Mariæ de Strata.*
ij. *Abbas S.Mariæ de Faifolis.*
iij. *Abbas S.Mariæ de Heremitorio.*
iv. *Abbas S.Petri de Planisio.*
v. *Abbas S.Laurentii de Apicio.*
vj. *Abbas S.Mariæ de Guilleto.*
vij. *Abbas S.Mariæ de Rocca prope Montem Rotanum.*
viij. *Abbas S.Mariæ de Decorata.*
ix. *Abbas S.Mariæ de Campobasso.*
x. *Abbas S.Mariæ de Ferrara propè oppidum Sabinianum.*
xj. *Abbas S.Mariæ de Venticano.*
xij. *Abbas S.Sylvestri in oppido S.Angeli ad Scalam.*

2 Et quia hi omnes Diœcesanæ Synodo singulis annis die 24. Augusti interesse tenentur, in ea tantùm *Mitræ* usum, ob Archiepiscopi reverentiam, habent. Cæterum in suis Ecclesiis usu *Mitræ*, & *Crossiæ* fruuntur, ut ex Provinciali Synodo fel. record. Prædecessoris nostri Hugonis Guidardi anno 1374. indict. XII. sub Pontif. Max. Gregorio XI. celebrata, in cap. de Sacram. Ordin. liquidò constat, in quo ille: *Habet etiam (nempè Archiepiscopus) Abbates infra Diœcesim, omnes habentes* Mitras, *&* Crossias, *ad suam dispositionem spectantes, & provisionem*: nonnulli ex eisdem modernis Abbatibus Nobis humiliter supplicarunt, ut quid *Crossiæ* nomine intelligi debeat declaremus: cùm fuerint qui Crossiam, eandem ac Croceam esse, ipsis insinuarint.

 3 Hoc

3 Hoc autem à vera vocis significatione multum distat. *Crocea* enim vestis est (qua Nos S. R. E. Cardinales in Conclavi utimur) circa collum crispata, longa usque ad terram, & ex parte anteriori apertam; nomen, quod à Gallico vocabulo *Cloche*, idest *Campana* descendit, similitudinem namque Campani æris, in summo angusti, in imo amplioris præsefert. [a]

4 *Crossia* verò, vulgò *Crozzia*, baculus propriè est subalaris, Italicè *Stampella* appellatus, cui similis est baculus pastoralis, quo hodiè Græci Abbates utuntur, quique depingi solet pro S. Antonii Abbatis insigni, forma T majusculi in summitate exornatus. [b] *Crossia* itaque baculus est pastoralis, à pontificali diversus, Abbatibus nostræ Diœcesis, & cum Græcanico ritu uterentur, & modo etiam communis, ut clarissimè omnium præcl. mem. Prædecessor noster Cardinalis Archiepiscopus Sabellius in Synodo Provinciali de anno 1567. [c] ostendit, inquiens: *Multi præterea Abbates, usum MITRÆ, & BACULI habentes in ipsa Beneventana Diœcesi existunt: duodecimque in ea inter cæteras extant Abbatiæ, quæ à Beneventano Archiepiscopo conferuntur.*

5 Quapropter, ut æquivoca in posterum amputentur, & debitus cuique honor tribuatur, præsenti constitutione declaramus, præfatis duodecim nostræ Diœcesis Abbatibus usum *Mitræ*, & *Baculi*, licet à pontificali diversi, in suis Ecclesiis juxta vetustissimum morem competere.

6 Ut autem è particularibus ad universaliora divertamus: præcipimus, ut omnia tùm Civitatis, tùm Diœcesis nostræ Collegia, Feria V. in Cœna Domini, mandatum exequantur, ad tenorem Cæremonialis Romani, [d] hoc est, ut prima Collegii Dignitas pedes vel suis Canonicis, vel tredecim Pauperibus lavet. Ab hac verò tanti ponderis functione omnes abusus proscriptos volumus, inter quos non exiguus est ille, quem in una nostrarum Diœcesis Collegiatarum in S. Visitatione deprehendimus, pauperes nempè supervestiri solitos Sacerdotalibus casulis, capillis ex cannabe theatrali modo capita superindui, & diademate, statuarum instar, exornari: quam ludricam scenam è Sacrario eliminamus, pœnamque ducatorum

tre-

---

a *De Crocea meminere Ord. Rom. lib. 1. cap. 4. Comment. Iacobi Card. Papien. lib. 2. ubi de Conclavi, in quo creatus est Pont. Max. Paulus II. Radevic. Frisigen. in vita Feder. Ænobarb. lib. 2. cap. 67.* b *de Crossia Bulla Martini V. ad favorem Ecclesiæ Maceratensis. Cassiodor. lib. 1. de Instit. cap. 9. Isid. Pelusiota ep. 92. lib. 5. Iordan. de Saxon. lib. 1.* c *Edit. Romæ apud Hæredes Antonii Bladii Impressores Camerales.* d *cap. 24.*

tredecim, ipsi Ecclesiæ applicandam, transgressoribus intimamus.

7 Sacrarum Cæremoniarum observantiam in nostris Ecclesiis, pastorali, qua par est, sollicitudine perscrutantes, nonnullos parùm rectè se gerere in Pixide cum particulis servanda feria v. & vi. majoris hebdomadæ comperimus, tùm circa tempus asservationis hujusmodi, tùm circa locum, quem quidam vel minùs decentem in Sacristiæ armariolo, vel Altare nudum in publica Ecclesiæ Cappella deputabant.

8 Nos, ut omnes sese Rubricis confirment, mandamus, ut Feria V. in Cœna Domini in Collegiatis, & Parochialibus, finita Missa, & absoluta processione repositionis hostiæ in calice reservatæ, antequam Bulla Cœnæ à Diacono in Collegiatis, à Parocho in sua Parochiali, populo publicetur, aliquis Sacerdos, cotta, stola, & velo albis indutus, accensis cereis præcedentibus, Pixidem cum particulis ab Altari majore, sivè à Cappella SS. Corporis Christi, ad capsulam, ubi Calix cum majore Hostia reservata collocatus est, deferat, & in eandem recondat. In Metropolitana verò Ecclesia id fiat, quo tempore Nos missalia paramenta deponimus.

9 Feria autem sexta in Parasceve, ubi Diaconus, vel Parochus calicem cum majore hostia reservata è capsula extraxit, Pixidem cum Particulis in ea relinquit, & capsulam claudit; Sacrista verò quatuor juxtà eam accensas candelas non extinguit. Ubi Sacerdos ex Altari recesserit, & in Choro Vesperæ incipiuntur, aliquis Sacerdos cum cotta,& stola alba(quia fũctio extra diei officiũ est)accedit ad Sacellum, in quo antea Calix cum majore Hostia reservata erat, & velo albo in humeris imposito, Pixidem è capsula reverenter extrahat, & præcedentibus accensis cereis, vel ad Cappellam remotiorem (siqua in Ecclesia existit) vel,quod commodiùs, & præcipuè in Parochialibus opportunius,in Sacristiam,ubi Altare paratum,[c] & tabernaculum appositum sit, lampasque ardeat, recondat.

10 In prima nostra Synodo, ubi etiam de sacris cæremoniis egimus, scientes, quod arte, vel metalli natura nihil effici possit Divino Altari dignum, nisi fiat benedictione sanctificatum, decrevimus, ne quidquam sacris usibus adhiberetur, quod vel peculiari, vel generali benedictione ad hoc non fuisset destinatum: & benedictiones hujusmodi tantùm ad Nos spectare. Quod decretum declaramus intelligi de iis benedictionibus,quæ solis Pontificibus reservatæ sunt,ita ut in posterum,attenta hac nostra speciali concessione,liceat Archipresbyteris, & Parochis Altaris novas Cruces (non autem Labari)

c *Colligitur ex Bauldr. Man. Sacr. Cærem. tit. de fer. vi. in Par. art. 4. n. 27.*

bari) Icones (non verò principalem in Altari) necnon candelabra, & pallia pro fronte Altaris (non quidem pallas, Altarisve mappas, vel cætera missalia indumenta,) ac reliqua vasa, nempè florum fictorum, & alia hujusmodi benedicere.

11 Porrò nova Cruce, novisque imaginibus benedicendis, benedictiones in Rituali Romano extantes adhibeant: pro candelabris, palliis, & reliquis vasis novis, quæ peculiarem consecrationem non requirunt, generalis benedictionis formula, in Appendice apponenda, utentur.

12 Ut nonnullæ sacræ functiones, quæ non in omnibus Ecclesiis, ob competentis Clericorum numeri defectum, compleri possunt, in aliquibus saltèm persolvantur: in nostra Metropolitana, & in Collegiatis Ecclesiis nostræ Civitatis. & Diœcesis, Aquæ benedictionem, novissimo Rituali Romano additam, post vigiliæ Epiphaniæ Completorium faciendam, quæ in universo Serenissimo Venetorum Dominio, magno populi concursu celebratur, quamque vulgus *l'acqua contra le Berole*, appellat quia in striges, veneficas, & magas, inque Phantasmata, & dæmonum illusiones eam potentem (prout ex ipsis orationibus cõstat) experti sunt, nullum Canonicale Collegium stato ritu perficere prætermittat: quam aquam sic benedictam, ubi ejus efficaciam explanaverins, populo tandem impertiantur.

CAP. XI.

De Præcedentia.

1 AD dirimendas inter Collegiatarum nostrarum Canonicos, & Parochos dissensiones, in defunctorum exequiis ortas, prætendente Parocho defuncti antè feretrum procedere, & ita Canonicis præcedere: Canonicis è contra, Parochum ante ipsos, cum novissimo Canonico propè Collegii Crucem incedere, & sic Parocho præcedere contendentibus: Nos Ritualis Romani Rubricam, quæ ait: *Parochus procedit antè feretrum*: explicamus [a] declarantes, quod ibi loquatur de Parochis inter Presbyteros ejusdem ordinis, & aliam prærogativam non habentibus, [illegible] autem inter Canonicos Collegiatarum, qui ejusmodi non sunt. [illegible]oque Parochus defuncti cum novissimo Canonico propè Collegii Crucem incedet; & multò magis quando cum nostro Capitulo Metropolitano procedit, ut hactenus servatum est.

CA-

a *Barbosa tract. de Can. & Dign. cap.* 18. *num.* 68.

CAPVT XII.

De Funeribus, & Sepulturis.

1 APud omnes mundi nationes nihil antiquiùs, nihil religiosiùs reperitur, quam ut defunctorum ossa perpetuæ sepulturæ demandentur; quemadmodum & Sapiens, [a] abortivum meliorem eo, qui sepultura careat, pronunciavit.

2 Quamobrem magno animi dolore affecti fuimus, cum nostram Civitatem visitantes, Ecclesiarum fornices, & tecta defunctorum ossibus referta conspeximus; verentes ne illud Ieremiæ [b] comprobaretur, iræ Divinæ adversùs peccatores accensæ impetu, ossa è sepulchris erui, & ad Solem, & Lunam expandi, ut in irreparabili malè viventium ultione, mortuorum quoque ossa in pulverem, & sterquilinium redigantur.

3 Tantum malum à nostra Civitate avertere pro viribus satagentes, quia ossa exhumata, Cæmeterii defectu, ob exigua, & pro populi multitudine pauca in Ecclesiis sepulchra, habebantur, ad Cæmeterium juxta Ecclesiæ Canones erigendum manus contulimus; sed antequam ad consummationem perveniret, Civitas fermè universa consumpta est, ingenti terræmotu subversa. At nihil melius cum defunctis actum. Nam dirutis Ecclesiis, indeque in nostra secunda visitatione Sanctorum Reliquiis extractis, Templorumque vestigiis potiùs, quàm residuis prophanatis, adhuc in abrupta sepulchrorum cadavera projecerunt.

4 Quapropter paterna charitate solliciti, cum vix quatuor Ecclesiæ restitutæ sint, earumque sepulchra, nondum evacuata populi multitudini sint insufficientia; ne, donec aliæ Ecclesiæ revocentur, defunctorum corpora sacro loco destituantur, præsenti constitutione mandamus, vel ut inchoatum Cæmeterium restituatur, vel ut ager quispiam pro Cæmeterio destinetur; quatenùs muro circumducto, benedicta humo, & apposita Cruce, veluti in multis Christiani Orbis Civitatibus sanctè servatur, cadavera humentur. Et ob loci sanctitatem Ecclesiæ suffragiis eorum animæ juventur, quibus in dirutis Ecclesiis, quarum sepulchra etiam angusta, & plena, Ecclesiastico subjacent interdicto, omninò privantur. Quocirca Parochi omnes populum hortentur, ut tam pio operi manus porrigant adjutrices, ne flagella Divinæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur,

---

a *Eccl. cap.6.* b *cap.8.*

mur, tanto addito pietatis defectu, rursùs provocemus.

5 In omnibus propè Diœcesis nostræ Ecclesiis abusum comperimus, funebres arcas (quæ *Tavuta*, quasi *taphuta* à Græco *Tapho*, idest sepulchro nuncupantur) effosso Ecclesiæ solo recondi, quarum causa omnia pavimenta effracta, & inæqualia reddita sunt. Quem abusum, etiam à Prædecessoribus nostris proscriptum, avaritia retinuit; solebant enim defuncti hæredes ducatos sex Ecclesiæ Rectori solvere, ut id per illum liceret: Nos huic malo opportunum præbentes remedium, præsenti constitutione sancimus, ne deinceps *tavuta* effosso Ecclesiæ pavimento sepeliantur; si secus factum fuerit, ejusdem Ecclesiæ Rector ducatos quinquaginta piis locis applicandos irremissibiliter solvet; & ipso facto Ecclesia subjaceat interdicto, quam censuram Nobis volumus reservatam.

6 Quod verò Sacris Canonibus [c] statutum est, ne sepulchra sint propè Altaria, ubi corpus, & sanguis Domini conficitur, & Nos mandamus, declarantes, Altaria omnia, quibus proxima sunt sepulchra, à Divinis ipso jure esse suspensa, donec præfatorum sepulchrorum ostia, tribus saltem cubitis, hoc est quatuor palmis cum dimidio ab Altari distent: vel ossibus erutis, & in Cæmeterio humatis, eadem sepulchra omninò claudantur.

CAPUT XIII.

De Decimis.

1 TErribilis comminatio ea est, qua S. Augustinus decimas solvere nolentes perstringit, dicens: [a] *Dabis impio militi, quod non vis dare Sacerdoti: & hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus*. Nihilominus adeo perditi homines inter Christianos degunt, qui in litibus omnem pecuniæ vim perdere malunt, quàm debitas Deo decimas Sacerdoti persolvere.

2 Ad omnes igitur litium ambages dirimendas, districtè præcipimus, ut amodo Ecclesiarum Rectores quinque libris Parochialibus sextum addant, in quo annuas decimas, quas à quibus, & quotas exigunt, describant: nec non si qua summa exigenda reliqua sit, quota, & à quibus adnotetur, ut in posterum nullum Ecclesiæ præjudicium exoriatur. Qui verò præfatum librum requisitus non exhibuerit, pro decimis non adnotatis eo anno ad decimam certorum suorum redituum revocabitur, quam ex nunc pro tunc Ecclesiæ Parochialis fabricæ applicamus. CA-

---

c *c. præcipiendum* 13. *q*. 2. a *c. decimæ* 16. *q*. 1.

CAPUT XIV.

De Excommunicatione.

1 *Habere non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem*; præclara est Divi Cypriani sententia: [a] *Si potuit evadere quispiam, qui extra arcam Noè fuit, & qui extra Ecclesiam foris fuerit, evadet*. Cum itaque extra Ecclesiam fiat aliquis non solùm per infidelitatem, sed etiam per excommunicationem, hinc satis intelligere excommunicatis datur, in quanto animæ periculo versentur, nisi ad Ecclesiæ gremium per satisfactionis, & absolutionis beneficium redire satagant.

2 Sunt autem nonnulli, qui medecinam in venenum vertentes, tanto gladio percussi, aut contemptores non curant, aut exordescentes negligunt, aut contumaces despiciunt; quapropter Parochorum intererit, hujusmodi vecordes arguere, ut resipiscant; si verò eosdem invenerint, ut aspides surdas obturantes aures suas, præcipuè post elapsum annum, ad Nos deferant, [b] *ut contra eos, tanquam de hæresi suspectos procedi possit.*

3 Iidem Parochi excommunicatos omnes in sua Parochia existentes, singulis diebus Dominicis, & in aliis solemnioribus festivitatibus populo publicent, ut evitare eos possit; ne morbidæ ovis commercio sanum ovile corrumpatur. Quod si excommunicati adeò pervicaces fuerint, ut in locis publicis comparere nõ erubescant, negotia agant, & in vetita nitantur, Regiis, ac Baronalibus Gubernatoribus eorum nomina in notulam descripta consignent, quos in Domino hortamur (ne in casum Nobis reservatum, cui excommunicatio annexa est, [c] incidant) ut à libertate consortii, illis inhibita, facti remediis coërceant. In quibus exequendis si Parochi negligentes fuerint, pœnas ducatorum viginti, piis locis applicandas, dabunt.

4 Nostræ verò Curiæ Officialibus mandamus, ut qui excommunicationis sententiam contempsere, quando absolvi supplicabunt, ob secessum non servatum, majori, vel minori, etiam pecuniaria pœna, pro contemptus ratione mulctentur, ut qui Dei timore non afficiuntur, temporali saltem pœna à flagitiis deterreantur.

a *Lib. de Unitate Ecclesiæ.* b *Trid. sess. 25. de reform. cap. 3.*
c *Prim. Syn. Tab. Cas. quib. excomm. annex. n. 10.*

CAPUT XV.

De Capitulis.

1 Capitale Capitulorum crimen est, Capitulares Congregationes, quæ singulis hebdomadibus habentur, non ea, qua par est, ratione cogere. Ex hoc enim multa mala in communitatem derivantur. Ad ea igitur removenda, Regulas damus, & Appendici hujus Synodi evulgamus insertas, ac præsenti constitutione firmamus, quibus se Capitula omnia tàm nostrum Metropolitanum, quàm nostrorum Collegiorum Civitatis, & Diœcesis deinceps conformabunt, ni pœnas in illis statas, & contentas subire maluerint.

CAPUT XVI.

De Mansionariis.

1 Non idcircò diversi in Ecclesia gradus Ordinum, officiorum, & dignitatum instituti, ut quisque in eo, quem suscepit perpetuò subsistat; [a] sed ut tyro ante sit, quàm dux, & priùs velit discere, quàm docere: donec per gradus ascendentis, & nomen ætas impleat, & meritum probitatis stipendia antè acta testentur.

2 Cum igitur sexdecim in nostra Metropolitana Ecclesia Mansionarii sint, qui Chori pondus sine intermissione comportant, ut & hilariùs id ferant, & magis idonei Clericorum ad idipsum gerendum se accingant, rationi congruum visum est, quatenus ex eisdem Mansionariis tantùm ad Canonicatus in posterum assumantur.

3 Quoniam autem Capitulum nostrum Metropolitanum in quasi possessione est, in mensibus Ordinarii, Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ eligendi, cum eo convenimus, ut nec Nos, nec ipsi Canonicos Metropolitanæ prædictæ (Dignitatibus ejusdem nostræ Metropolitanæ Ecclesiæ exceptis) nisi ex Mansionariorum Collegio deinceps assumeremus, idque publico documento firmatum (quod in Appendice ad perpetuam rei memoriam apponemus) de consensu ejusdem nostri Capituli præsenti constitutione perpetuò roboramus.

a *c. si officia dist.* 58.

CAPVT XVII.

De Parochis.

1 ONus quidem Angelicis humeris formidandum, cura est animarum; singulis enim animabus singuli Angeli præsunt, Parochi verò singuli centenas, & millenas regunt, earum omnium rationem Deo reddituri. Quanto ergo timore, tantum pondus sua sponte subeunti ferendum est, ac providendum ne ovium sanguis de sua manu requiratur.

2 Quapropter animas sibi commissas nulli alii credant, ipsi per se ipsos Sacramenta administrent, & quacunque diei, vel noctis hora vocati, omni mora posthabita, accedant; imò etiam non vocati ægrotos conveniant, & ad dignam Sacramentorum susceptionem inducant.

3 Cum autem nonnulli sint, qui ubi omnia Sacramenta infirmo contulerunt, se nihil ultra debere, errore quidem non ferendo, arbitrantur: cumque in extremo illo, tremendoque agone, quando Parochi auxilio cum primis opus est, tædio affecti destituunt; eisdē hæc Ritualis Romani verba, ad cordis duritiem conterendam, objicimus: *Parochus in primis meminisse debet, non postremas esse muneris sui partes ægrotantium curam habere. Quod si Parochus legitimè impeditus, infirmorum (ut quando plures sunt) visitationi interdum vacare non potest, id præstandum curabit per alios Sacerdotes, si quos habet in Parochia sua, aut saltem per laicos homines pios, & Christiana charitate præditos.* Videant vel per se ipsos, vel per alios, ut res tulerit, id muneris à Parochis præstandum. Si qui verò in re tanti momenti defecisse ad Nos delati fuerint, præter Divinam indignationem, pœna, transgressione digna, plectentur.

CAPVT XVIII.

De vita, & honestate Clericorum.

1 CUm multæ Summorum Pontificum epistolæ, & Canones demonstrant honorem, qui honoratis Clericis (quos Sacerdotes, & Diaconos S.Carolus [a] intelligi definivit) tribui debet; tùm

a *Act.Eccl.Mediol. p.IV. Instruct. de sacr.ord. fol.* 548.

verò lectione dignus est Canon à Sanctissimis Concilii [b] Matisconensis Patribus, de consensu Regis [c] conscriptus in hæc verba: *Statuimus, ut si quis quempiam Clericorum honoratorum in itinere obviam habuerit, usque ad inferiorem gradum honoris venerantèr, sicut condecet Christianum, illi colla subdat, per cujus officia, & obsequia fidelissima Christianitatis jura promeruit. Et si quidem ille secularis equo vehitur, Clericusque similiter: secularis galerum de capite auferat, & Clerico sinceræ salutationis munus adhibeat: si verò Clericus pedes graditur, & secularis vehitur equo, illicò ad terram defluat, & debitum honorem prædicto Clerico sinceræ charitatis exhibeat; ut Deus, qui vera charitas est, in utrisque lætetur, & dilectione sua utrumque adsciscat. Qui verò hæc, quæ, SPIRITU SANCTO DICTANTE, sancita sunt, transgredi voluerit, ab Ecclesia, quam in suis Ministris dehonorat, quamdiu Episcopus illius Ecclesię voluerit, suspendatur.*

2 Et rectè quidem sapientissimi illi Patres; ita senserunt, nam non aliter nec Gregorius ad Hermannum Metensem Episcopum scribens sentire visus est, ubi ait: [d] *Quis dubitet, Sacerdotes Christi Regum, Principum, omniumque fidelium Patres, & Magistros censeri: Nonnè miserabilis insaniæ esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrū sibi conetur subjugare, & iniquis obligationibus illum suæ potestati subjicere, à quo credit non solùm in terra, sed etiam in Cœlis se ligari posse, & solvi?* Nec Ioannes Papa alitèr sensit, dum de Imperatore in hanc sententiam loquitur. [e] *Si Imperator Catholicus est (quod salva pace ipsius dicimus) filius est, non præsul Ecclesiæ. Ad Sacerdotes enim Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt, pertinere, non ad seculi potestates, quas (si fideles sunt) Ecclesiæ suæ Sacerdotibus voluit esse subjectas.* Quibus verbis vel hæresis, vel infidelitatis argui videntur, qui Sacerdotes contemnunt. Gregorius item Mauritio Imperatori sic scribit: [f] *In divinis eloquiis Sacerdotes aliquando Dii, aliquando Angeli vocantur. Quid igitur mirum, si illos vestra pietas dignetur honorare, quibus in suo eloquio honorem tribuens, eos aut Angelos, aut Deos ipse etiam appellat Deus?*

3 Si tantam Imperatores, & Reges Sacerdotibus reverentiam exhibere tenentur, quanta eosdem feudatarii Principes dignari debebunt? At frigescente charitate, necesse est Dominos temporales, & Barones, non ut Sacerdotibus, & Diaconis colla submittant, sed ne sinant ab ipsis stantibus, & aperto capite adiri (ut cum cæteris de plebe

b *Concil. Matisc. II. can. 15. anno Domini 588. sub Pelagio II. dictum generale. Interfuere Episcopi LXII.* c *apud Baronium eodem anno.* d *c. quis dubitet. d. 96.* e *c. si Imperator d. eadem.* f *c. Sacerdotibus XI. q. I.*

plebe consueverunt) iteratis legibus contestari. Quamobrem in prima nostra Synodo [g] ipsismet Presbyteris, & Diaconibus suam Hierarchicam dignitatem objecimus, ne minùs quàm par est, ad Dominos temporales accederent, addita suspensionis à Divinis ipso facto incurrendæ, pœna, si aperto capite antè illos stetissent. Sed censuræ, quia Nobis non reservatæ, prorsùs obliti, in veterem vilitatem degeneri conversatione rediere. Idcircò cum nostrum sit Sacerdotalem dignitatem tueri, suspensionem prædictam Nobis privativè reservamus, prout in Edicto hujus Synodi Appendici inserendo latiùs continetur, quod præsenti constitutione firmamus, tertiis Dominicis Quadragesimæ, post Pascha, & Pentecosten à Parochis sub pœna unius aurei, pro qualibet omissione publicandum; & perpetuò servandum mandamus.

CAP. XIX.

De Sacrorum Rituum, & Conscientiæ Casuum Congregationibus.

1 OMnem nostram requirit solicitudinem quicquid ad Clericorum sacram pertinet eruditionem: [a] *Ignorantia enim, mater errorum, maximè in Sacerdotibus vitanda est, qui docendi officium populi susceperunt.*

2 Cum igitur in secunda nostra Synodo [b] Sacrorum Rituum, & Conscientiæ Casuum Congregationes instituerimus, earumque habendarum methodum præfixerimus, ut præterea in proponendis ad discussionem casibus Præfecti minimè laborent, & quicquid proponendum erit cum fructu discutiatur, Tabellam, instar illius, quam Eminentissimus CARDINALIS DENHOFF Cæsenatensis Pontifex vigilantissimus ad sui Cleri profectum adinvenit, in Appendice apponimus, ut quid in singulis Congregationibus agendum sit, quibus libris studendum in promptu habeatur. Rerum materiæ tali ordine digestæ sunt, ut nihil necessariò sciendum relinquatur, & si omnes primus annus non præstabit, sequens, & subsequens cum fœnore dabunt.

CAP. XX.

De Confraternitatibus.

1 QVam in prima nostræ Synodo [a] pro Confratriarum reformatione spem dedimus, in præsenti, Deo dante, complemus. Re-

g *cap.* 13. *n.* 5. a *Conc.Tolet.* 4. *c.* 24. b *cap.* 19. *n.* 1, *& seqq.*
a *c.* 15. *num.* 1.

Regulas enim pro Confratrum spirituali profectu, proque recta bonorum administratione, hujus Synodi Appendici annexas, & separatim pro faciliori usu impressas, damus: quibus hac nostra constitutione perpetuum robur adjicimus. Reliquum est, ut Confratres omnes non pœnæ formidine, sed amore virtutis, & pietatis, ipsis sese conforment: quatenus & pro Christianarum virtutum exercitio frequentiore, & pro bonis piorum locorum, benè, & piè administratis, duplicem à Domino referant retributionem.

2 Noverint asserti Confratres Societatum SS. Corporis Christi, non dum canonicè erectarum, quod si à Nobis erectæ fuerint, indulgentiarum omnium, quas s. m. Paulus PP. V. Archiconfraternitati ejusdem SS. Corporis Christi S. Mariæ super Minervam concessit, participes erunt, juxta indultum SS. Patris Nostri Innocentii PP. XI. sub datum Romæ die prima Octobris 1678. utrumque Breve, vulgari idiomate pro captu omnium cum hujus Synodi Appendice exhibebimus, quodque Parochi Dominica festum SS. Corporis Christi præcedente, & sequenti Dominica infrà octavam ejusdem, sub pœna unius aurei pro qualibet omissione, populo legentes proponent.

DECRETUM
De iis, quæ ad universas Constitutiones pertinent.

HOc Decretum, sicuti extat in prima Synodo, in hac quarta confirmamus, volumusque ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hic insertum, & relatum fuisset.

DECRETUM

De Synodi Conclusione.

HÆc sunt, quæ Spirituisancto, & Nobis decernenda visa sunt in præsenti nostra quarta Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus. Propterea ipsam Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agentes, concludendam esse decernimus, & conclusam denunciamus.

DECRETUM
De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxta S. Conc. Tridentini sanctiones, & antiquum nostræ Ecclesiæ morem, indicimus habendam esse

dic

die 24. Augusti sequentis anni 1690. nisi quid emerserit declarandum, seù decernendum in Synodo Litaniarum, quæ de more habebitur die 25. Octobris currentis anni 1689.

ROGITUS ACTORUM.

PRædicta omnia, & singula acta, & decreta in præsenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuisse in Ecclesia Societatis JESU, de consensu Patrum, ob Metropolitanæ Ecclesiæ actualem reparationem, coram universo Reverendissimo Capitulo ejusdem Metropolitanæ, necnon admodum Reverendis Capitulis Collegiatarum Vrbis, & Clero urbano, & foraneo de more sub die 24. Augusti 1689. Fidem facio, atque testor

Ego Canonicus Martius Lizza Not. Apost. & Archiep. Curiæ Procancellarius.

ACCLAMATIONES.

Habentur in prima Synodo Diœcesana propè finem.

DECRETVM VLTIMVM

De Synodi dimissione.

AD laudem Omnipotentis DEI, Beatissimæque semper Virginis MARIÆ Matris DEI, Sancti Michaëlis Archangeli, Beati Apostoli Bartholomæi, SS. Pontificum Ianuarii, & Barbati, SS. Confessorum Dominici, & Philippi Nerii, reliquorūq; hujus nostræ Civitatis Patronorum, cæterorumque Sanctorum, Synodum dissolutam, ac dimissam decernimus: itaut unicuique licitum sit ad proprias Ecclesias redire. Hortamur tamen, & obsecramus vos, Fratres charissimi, quatenùs tales in vestro munere sitis, ut in moribus vestris hujus nostræ Synodi fructus elucescat, & vestro exemplo imitationem sanctam plebs acquirat. Lauretanas verò Litanias singulis Sabbatis adhuc celebrare non desinatis, ut DEVS Optimus Maximus, qui, Beata Virgine MARIA intercedente, Civitatem nostram, & Oppida nostræ Diœcesis subversa de pulvere erigere cœpit, eâdem pro nobis fiducialiter interveniente, perficiat.

FINIS.

IVDICES, ET EXAMINATORES SYNODALES

Confirmati sunt omnes in prima, secunda, & tertia Synodo enumerati.

TABELLA DISCIPLINÆ PROCESSIONALIS.

1 QVi Crucem in processione fert, si Clericus superpelliceo, si Subdiaconus etiã tunicella indutus, servet in omnibus decorum tanti vexilli, quod præfert; aptè, decorè, & rectè gerat; gravitèr, & religiosè incedat.

2 Acolythi hinc inde cum candelabris accensis; & in anguſtiori loco præeant, Crucifer sequatur.

3 Clerus ordine sequatur cum reverentia, & religiosa devotione, ut exemplo suo excitetur populus ad orationem.

4 Salutationibus non vacent, colloquiis inter se abstineant, oculorum vagationem vitent.

5 Bini æquè procedant, & ne minimum quidem ab ordine discedant.

6 Certum spatium semper servẽt inter se, circitèr septẽ palmorum.

7 In via nunquam subsistant, nisi jussi à Præfectis.

8 Ne interrumpatur Processio, nevè Laici interponantur, curent.

9 Chirothecas ne habeant.

10 Pileum ne gestent, neque flores in manu.

11 Hymnos, & Psalmos canant ad præscriptum, & de libro, ne errẽt.

12 Capite aperto sint intra Ecclesiam.

13 Ad Altaria, quæ sunt in via, & cum sacræ imagines occurrunt, caput aperiant.

14 Omnia præterea in orando, procedendo, consistendo, aut aliquid in processione de more agẽdo, ritè, & decorè faciant, ad præscriptum Præfectorum, quorum est omni diligentia cavere, ne quid errati committatur.

FR·
VINC·MARIA
ORD·PRÆD·
CARD·VRSINVS
ARCHIEPVS
BNVS

APPENDICE

AL QUARTO SINODO DIOCESANO

Della Santa Metropolitana Chiesa di Benevento
Dell'Anno M DC LXXXIX.

FORMOLA

Della Professione della Fede.

Citata nel Cap.2. de Fidei professione. pag.5.

EGo N. firma fide credo, & profiteor omnia, & singula, quæ continentur in Symbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, Factorem Cœli, & Terræ, visibilium omnium, & invisibilium; Et in unum Dominum IESUM Christum filium Dei unigenitum, & ex Patre natum antè omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt; Qui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de Cœlis; ET INCARNATUS EST DE SPIRITUSANCTO EX MARIA VIRGINE, ET HOMO FACTUS EST: Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, & sepultus est; Et resurrexit tertia die secundum scripturas; & ascendit in Cœlum, sedet ad dexteram Patris; & iterum venturus est cum gloria judicare vivos, & mortuos, cujus Regni non erit finis; Et in Spiritumsanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit, qui cum Patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur, qui locutus est per Prophetas: Et unam Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam; Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum: & expecto resurrectionem Mortuorum, & vitam venturi seculi. Amen. Apostolicas, & Ecclesiasticas traditiones, reliquasque ejusdem Ecclesiæ observationes, & constitutiones firmissimè admitto, & amplector. Item Sacram Scripturam, juxtà eum sensum, quem tenuit, & tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu, & interpretatione Sacrarum Scripturarum, admitto, nec eam unquam, nisi juxta una-

nimem consensum Patrum accipiam, & interpretabor. Profiteor quoque septem esse verè, & propriè Sacramenta novæ legis à Iesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria: scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, Extremam unctionem, Ordinem, & Matrimonium; illaque gratiam conferre; & ex his Baptismum, Confirmationem, & Ordinem sinè sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ Ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, & admitto. Omnia, & singula, quæ de peccato originali, & de justificatione in Sacrosancta Tridentina Synodo definita, & declarata fuerunt, amplector, & recipio. Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium, & propitiatorium Sacrificium, pro vivis, & defunctis, atque in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento esse verè, realitèr, & substantialitèr Corpus, & Sanguinem, una cum Anima, & Divinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiæ panis in corpus, & totius substantiæ vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia Transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantùm specie, totum, atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi. Constantèr teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis juvari. Similiter & Sanctos, unà cum Christo regnantes venerandos, atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum Reliquias esse venerandas. Firmissimè assero imagines Christi, ac Deiparæ semper Virginis, necnon aliorum Sanctorum habendas, & retinendas esse, atque eis debitum honorem, ac venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem à Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maximè salutarem esse affirmo. Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnosco, Romanoque Pontifici, Beati Petri Apostolorum Principis successori, ac Iesu Christi Vicario, veram obedientiã spondeo, ac juro. Cætera item omnia à Sacris Canonibus, Oecumenicis Conciliis, ac præcipuè à Sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, & declarata, indubitanter recipio, atque profiteor; simulque contraria omnia, atque hæreses quascunque, ab Ecclesia damnatas, & rejectas, & anathematizatas, ego pariter damno, rejiciò, & anathematizo. Hanc veram Catholicam Fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in præsenti sponte profiteor, & veraciter teneo, eandem integram, & inviolatam usque ad extremum vitæ spiritum constantissimè (Deo adjuvante) retinere, & confiteri,

atque

atque à meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri, & prædicari, quantum in me erit curaturum, Ego idem N. spondeo, voveo, ac juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

Sancti Evangelii Textus.

✠ Sequentia Sancti Evangelii secundùm Lucam.

IN illo tempore: Loquente IESV ad turbas, extollens vocem quædam mulier de turba, dixit illi: Beatus venter, qui te portavit, & ubera, quæ suxisti. At ille dixit: Quinimò, beati, qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud.

EDITTO

DUODECIMO

Intorno alla celebrazione delle Messe.

Citato nel Cap. IV. De Sacrificio Missæ. pag. 7.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORDINE de' Predicatori, per Divina misericordia del Titolo di S. Sisto, della S. Romana Chiesa Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Eccellenza del Sagrificio della Messa.

1 SE vi è cosa trà Noi mortali di tanto pregio, che ne' Celesti Spiriti cagionar potesse invidia (se d'invidia potessero esser capaci) questa è senza dubbio il Sagrosanto Sagrificio della Messa, per cui gli huomini con certa anticipazione posseggono in terra il Cielo, mentre hanno avanti à gli occhi, e trattan colle

lor mani il Fattor del Cielo, e della Terra. Hor quanto dobbiamo Noi Sacerdoti studiarci di celebrarlo col dovuto culto, e riverenza, per fare che gli Angioli, i quali ci sono emuli nella venerazione, non habbiano ad abbominare la nostra negligenza.

Accuratezza, che vi si richiede.

2 E pure vi sono alcuni, che cosa di tanta considerazione trattano sì inconsideratamente, che siamo costretti con ordini ricalcati ridurgli al cuore, e mettere avanti agli occhi della lor mente la grãdezza della divina operazione, che fanno nel sagrificare. E perche in quanto all'esattezza delle cerimonie habbiamo provveduto, e col libretto intitolato *Commentarj intorno al Rito della S. Messa*, e colle continue Congregazioni de' Riti, ci restringiamo in questo nostro Editto circa a quello, che si dee praticare prima *nelle Sagrestie*, e poi *nella stessa celebrazione*.

Trascuraggine di molti.

Rimedj dati.

Divisione di ciocchè si tratta nell'Editto.

3 Per prima ordiniamo, e comandiamo, che nella nostra Chiesa Metropolitana, e nelle Collegiate della Città, e Diocesi, si costituisca un Canonico primo Sagrista, il qual disporrà con diligenza tutte le cose à tempo, e luogo; acciocchè non succeda qualche sconcerto: e farà discretamente trattare gli Ecclesiastici. Nelle altre Chiese il Parroco, ò Rettore havrà simigliante incumbenza, ed essi daran conto à Noi di ciocchè per loro negligenza avverrà d'inconvenevole.

Canonico primo Sagrista, e suo ufficio.

Nelle Parrocch. il Rettore supplirà.

4 Non permetteranno, che i Laici entrino in Sagrestia, ma il Rettore, ò il Sagrista gli sentirà alla porta di quella per ciocchè hanno di bisogno, ed in poche parole si soddisferà loro. Chi mancherà in questo, incorrerà nella pena di uno scudo, come nell'Editto quarto. §. IV. se poi occorresse, che altro Prete havesse à dire qualche cosa, uscirà dalla Sagrestia, e si ritirerà in qualche luogo competente: non nella Chiesa.

Laici non entrino in Sagr.

Pena di uno scudo.

Preti escano fuori per parlare a' Laici.

5 Si osserverà in dette Sagrestie il silenzio; onde niuno parlerà in esse ad alta voce; ma quando il bisogno richiede, che si parli, farassi à voce bassa, ed in poche parole.

Silenzio da osservarsi.

6 Niuno si faccia lecito di passeggiarvi; ma baderà ciascuno à quello de' fare; e ciò fatto non vi si tratterrà inutilmente: molto meno vi passeggeranno i Sacerdoti, già parati, anche dicendo il loro ufficio.

Non si passeggi in Sagrestia.

7 Il

7 Il Confessoro in Sagrestia sentirà le Confessioni con Cotta, e Stola, ò in Confessionario, ò vicino ad uno degl' inginocchiatori, ma sedendo, coperto, e parato come sopra; sotto la pena *della sospensione*, dall'udir confessioni *ipso facto*, *à Noi riservata*, emanata nel primo nostro Sinodo Cap. V. n. 1.

Confessori cō cotta, stola, e berretta. Pena dell'a sospensione riservata.

8 Ninno Sacerdote, Diacono, ò Soddiacono si cōfesserà col Camice gia vestito: molto meno con la Pianeta, Dalmatica, e Tunicella rispettivamente.

Chi si confessa sia senza gl' habiti sagri.

9 A ninno Sacerdote sia lecito celebrare coll'habito corto, sotto pena della *sospensione ipso facto à Noi riservata*.

Habito corto vietato. Pena della sospensione riservata.

10 Avvertano à non levarsi il collare, quando si vestono de' Sagri paramenti, volendo la Rubbrica, che non si debba nè meno levare la Cotta, ò il Rocchetto.

Non si levi il collaro.

11 I Cherici, che servon le Messe, si terranno in silenzio in qualche cantone della Sagrestia; e secondo che i Preti saranno in ordine di vestirsi, si accosteranno modestamente, ciascuno al suo, per ajutargli à vestire, e susseguentemente per accompagnargli, e servirgli all'Altare, e poi spogliargli.

Cherici come debbono stare in Sagr.

12 Per ovviare nella Città ogni confusione, che potesse occorrere in materia di concorso, per lo poco numero delle Chiese presentemente eccitate dalle rovine, nella nostra Metropolitana infinattanto che vi siano le Sagrestie distinte, ordiniamo, che per le Messe piane siano sempre in Sagrestia quattro parati pronti, due per gli Canonici, e due per gli Mansionarj, e di essi si vestirà de' Canonici il primo, che viene, e de' Mansionarj similmente; avvertendo, che gli uni non adoprino i paramenti degli altri, acciocchè vi sia il comodo di poter uscir quattro Sacerdoti la volta.

Che si dè fare per toglie re la confusione dov' è concorso di Sacerdoti.

13 Nelle Chiese però dove non può questa distintione osservarsi, e non vi sarà, che un'altare; concorrendo Canonici, Mansionarj, ed altri Sacerdoti, si parerà il primo Sacerdote, che prima giugnerà.

Nelle Chiese picciole celebri chi prima giunge.

14 Niun Sacerdote d'altra Diocesi sia ammesso a celebrare la Messa, senza la nostra licenza *in scriptis*, ò del nostro Vicario Generale: la quale sarà negata a quelli, che non haveranno lettere dimissoriali del loro Ordinario, e non anderanno in habito, e tonsura decen-

Preti forestieri nō celebrino senza nostra licenza.

cente. Chi gli ammetterà, senza la detta licenza, incorrerà nella pena di *ducati dieci*, e l'ammesso incorrerà ipso facto nella *sospensione à Noi riservata*: onde i Regolari avvertano à non ammettere tali Preti sospesi à celebrare nelle loro Chiese, sotto le pene prescritte per essi da' Sagri Canoni, e dalla Sagra Congregazione.

Pena della sospensione agli ammessi ed altra à chi gli ammette.

15 Or se tanta esattezza si richiede nelle accennate cose, che da lontano riguardano il Santo Sagrificio della Messa, quanto maggiore ne bisognerà nel celebrare i sagrosanti misteri, à cui tremanti gli Angeli assistono. E perciò incarichiamo à tutti i Sacerdoti la modestia esteriore, accompagnata dal raccoglimento interiore; la gravità, che a' circostanti spiri la divozione dovuta all'adorabile Sagrificio: la puntualità ne' Sagri riti, e nelle cerimonie: la vigilanza sopra se stessi, acciocché in vece di glorificare Dio con un'azzione si Sagrosanta, non l'offendano con tante irriverenze, che il Sagro Concilio di Trento [a] chiama abusi, poco lontani dall'empietà.

S'incarica la modestia esteriore, ed il raccoglimẽto interiore a Sacerdoti.

16 Pertanto avvertanbene coloro, che anzi volano, che corrono, in celebrar la messa senza precedente apparecchio, e susseguente azzione di grazie, quanto sia grave la colpa, che commettono in trattar si frettolosamente misteri cotanto divini, la quale, oltre al divino giudizio, non anderà esente dalla nostra coercizione; onde comandiamo, che si spenda almeno un quarto d'hora nella preparazione, ed un quarto nell'azzione delle grazie, che la messa duri mezz'hora, ò un terzo di hora almeno; e chi non sospenderà la fretta in cosa di tanta importanza, sarà *sospeso* dal ministero del sagratissimo Altare.

Quanto tempo si de' spẽdere in celebrare la Santa Messa.

17 L'osservanza poi de' Sagri Riti, e delle Rubbriche la incarichiamo esattissima; onde prohibiamo in alcuni luoghi della nostra diocesi l'incõvenevole abuso di celebrar le messe votive colla Passione in tutte le Domeniche dopo Pasquà fino alla ricolta, rinnovando in esse la Domenica delle Palme; e chi oserà in avvenire seguitar simile abuso incorrerà nella pena di *dieci ducati* per ciascuna volta. E la stessa pagheranno quelli,

Si osservino le rubbriche.

Si vietano le Messe votive contro alle Rubbriche.

a *Sess. 22. decr. de observan. & evitan. in celeb. Miss.*

li, che non toglieranno ogni altro abuso di messe votive, che non sono nel Messale, e ne' giorni vietati dalle Rubbriche dello stesso Messale.

Notificazione dell'Editto.

18 Ed acciocchè questo nostro Editto sia à notizia di tutti, e niuno possa allegare scusa d'ignoranza, comandiamo, che se ne tengano le copie affisse nelle Sagrestie in ogni tempo, sotto pena di *tre Scudi*, ed altre arbitrarie à Sagristi, è Rettori delle Chiese, con obbligo a' medesimi di farlo esattamente osservare, e di avvisar Noi, ò il nostro Vicario Generale, quando non si osservi, sotto la medesima pena; e, sotto la pena *di uno Scudo*, ordiniamo, che si legga questo nostro Editto a tenor della tabella delle pubblicazioni nella Congregazione de' casi. Dato in Benevento nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato a' 24. di Agosto 1689.

Pena, se non si tiene affisso.

Si legga nella Cógregazione de' casi.

Fr. Vinc. Maria Card. Arcivesc.

E per Sua Em. *P. Abate Sarnelli Vditore,*
Pietro Paolo Piani Vic. Gen. *e Segretario del Sinodo.*

TABELLA

Per la notizia de' Canoni Penitenziali.

Citata nel Cap. V. de Sacramento Pœnitentiæ. pag. 7.

Avvertimento a' Confessori.

Servirà questa Tabella, che contiene la notizia de' Canoni Penitenziali, ò sia delle penitenze prescritte da' sagri Canoni, per addottrinamento de' Confessori, sì perche conoscano, e facciano conoscere a' Penitenti la gravezza de' loro peccati mortali, per ciascuno de' quali Santa Chiesa non prescrive meno di sette anni di penitenza: sì eziandio, perche essi non siano tanto facili nell'imporre penitenze leggiere per peccati gravissimi, & scandalosi; quando i sagri Canoni per questi hanno prescritto gravissime penitenze, le quali se bene di presente per lo nostro poco fervore, e per la debolezza della nostra virtù, non si osservano col rigore di prima, pure debbono haverle in ispeciale considerazione. Ed essendo i penitenti in istato di non ricevere penitenze gravi, gli obblighino almeno di andare à conseguire le Indulgenze, havendo à questo effetto i Sommi Pontefici allargata la mano in concederle. Quindi ancora si apprenderà, che significano que' sette,

venti anni, e che le quarantene, che si condonano colle Indulgenze, cioè; che per esse ne vien rilassata tanta penitenza, quanta per lo prescritto de' sagri Canoni dovremmo fare, e ne siamo già rei al Tribunale della Divina Giustizia.

CANONI PENITENZIALI

Ordinati giusta i comandamenti della Legge Divina, ed i Santissimi Sacramenti.

PRECETTO I.

Adorare un solo Dio.

Per chi pecca contra questo precetto; e rispettivamente per gli seguenti.

1 Chi farà incanti, ò indovinamenti, ò sortilegi; farà penitenza quaranta giorni. *cap.1. de sortilegiis.*

2 Chi cercherà il ladro nell'astrolabio; farà penitenza due anni. *cap.ex tuarum de sortilegiis.*

3 Chi và appresso alle divinazioni, e porterà in casa sua gl'indovini per tale effetto; farà penitenza cinque anni, secondo i gradi stabiliti. *c.qui divinationes 26. q.5.*

4 Chi ignorantemente dà la Comunione ad un'Eretico, ò la riceve da lui, sia penitente per un'anno; ma ciò facendo scientemente per cinque anni. E se ignorantemente permetterà, che si celebri dall'Eretico nella Chiesa, per quaranta giorni; se'l farà celebrare per rispetto, che havrà alla persona, per un'anno; e ciò facendo in sovversione della Cattolica Fede, per dieci anni; ma se egli sarà Eretico, per dodeci anni. *c.si quis dederit 24.q.1.*

PRECETTO II.

Non nominare il nome di Dio in vano.

5 Chi scientemente farà uno spergiuro, farà penitenza quaranta giorni in pane, ed acqua; poi ne'sette anni seguenti farà penitenza: nè mai più sia ricevuto per testimonio. *c. quicumque sciens 6. q.1.*

6 Colui, che sforzato dal Padrone, commette spergiuro scientemente, se è libero, farà penitenza quaranta giorni in pane, ed acqua,

qua, e fette anni feguenti: fe è fervo, tre quarefime, e le ferie legittime. *c.qui compulfus* 22. *q*.5.

7 Chi sforza altri à giurare il falfo, non comunicherà fino alla morte. *c.fi quis convictus* 22. *q*.5.

8 Chi giura il falfo in mano del Vefcovo,ò fopra la Croce confagrata, ftarà in penitenza tre anni; ma fe la Croce non farà confagrata, un'anno folamente. Ma chi ciò farà ignorantemente, ò sforzatamente, farà tre quarefime di penitenza. *c. qui perjurat* 22. *q*.5.

9 Chi forzato, ò per falvar la vita, ò per altra neceffità, commette giuramento falfo; perche hà amato più il corpo,che l'anima, farà tre quarefime di penitenza. *c.fi quis coactus* 22. *q*.5.

10 Chi giura di non far pace con chi hà lite, fia penitente per un'anno, nel qual tempo fi aftenga dalla comunione del corpo, e fangue del Signore. *c.qui Sacramento* 22. *q*.4.

11 Chi violerà il giuramento, con cui fi è obbligato al fuo Rè, ed al fuo Signore; faccia penitenza in un Moniftero per tutta la fua vita. *c.fi quis Laicus* 22. *q*.5.

12 Chi giurerà per gli capelli, ò per lo capo di Dio, fe lo farà una volta non fapendo, farà penitenza fette giorni in pane, ed acqua; fe lo farà la feconda, e terza volta, quindici giorni. *Ivo.par.*12. *cap.*326. *c.fi quis per capillum* 22. *q*.1. nel qual Canone fi dice, che l'Ecclefiaftico fia depofto, il Laico fcomunicato.

13 Chi giura per le creature, fia punito à giudicio del Sinodo. *c.eodem.*

14 Chi beftemmia Dio, la B.Vergine, ed i Santi pubblicamente:deve ftare fette giorni di Domenica alla porta della Chiefa,mentre fi canta la Meffa; e l'ultima Domenica vi ftarà fenza cappa, e fenza fcarpe, con una corda ligata al collo; e per fette giorni continui precedenti di Venerdì deve digiunare in pane, ed acqua. Ed in ciafcuna delle fette Domeniche darà da vivere à tre poveri, ò à due, ò ad uno almeno: e fe non può, farà altra penitenza. Chi ricuferà tale penitenza fia Interdetto dall'ingreffo della Chiefa,e nella morte fia privo dell'Ecclefiaftica fepoltura.*cap.ftatuimus, de maledicis.*

PRECETTO III.

Santificare le Fefte.

15 Chi nel giorno di fefta farà opera fervile,digiunerà tre giorni in pane, ed acqua. *Bur. lib.*19.

16 Chi nel giorno di festa, ò avanti le Chiese farà balli: starà in penitenza tre anni. Nel Codice Greco si dice: il Cherico sia deposto, il Laico scomunicato. *Syn.Trul.c.62. Ivo p.11.c.64.*

PRECETTO IV.

Honorare il Padre, e la Madre.

17 Chi maledirà il Padre, e la Madre, digiunerà quaranta giorni in pane, ed acqua. *Bur.lib.19.c.94.*

18 Chi si leverà contra il suo Vescovo, e metterà le mani contra di lui, prima gli saranno confiscati tutti i beni: dipoi rinchiuso in un Monistero, vi farà penitenza tutta la sua vita. Lo stesso se si leverà contro al Prete. *c.quisquis per dolum 24. q.3.*

PRECETTO V.

Non ammazzare.

19 Chi ammazzerà un Prete, farà penitenza dodici anni, secondo i Canoni; e se sarà convinto, per tutto il tempo della sua vita non eserciterà la milizia, e non prenderà moglie. *cap. qui Presbyterum. de pœnitentiis, & remissionibus.*

20 Chi ammazzerà il Diacono, il Soddiacono, il Cherico, il Monaco, farà sette anni di pubblica penitenza, e poi starà per tutta la sua vita rinchiuso in un Monistero. *c.qui occiderit. 17. q.4.*

21 Il Sacerdote, che havrà commesso homicidio volontario, farà penitenza dodici anni, de' quali ne digiunerà tre in pane, ed acqua, e sia deposto. Il Diacono faccia penitenza dieci anni, e tre in pane, ed acqua. Il Cherico semplice, ed il Laico sette anni, e tre similmente in pane, ed acqua; nè presuma di ascender mai agli ordini sagri. *c miror. c.si quis homicidium. dist. 50.*

22 Chi ammazzerà la moglie non anderà mai à cavallo, nè in carrozza, nè contraerà matrimonio; e per tutto il tempo della vita sua non mangierà carne, non beverà vino, non porterà armi, nè prenderà la Santa Comunione, e farà penitenza in pane, acqua, e sale, perseverando continuamente in digiuni, vigilie, orazioni, e limosine. *c.admonere 33. q.2. in quo alia quædam præscribuntur.*

23 Chi ammazzerà la Madre, farà penitenza per dieci anni, de' tre primi, nel primo non potrà entrare in Chiesa, ma gli converrà stare avanti alla porta orando, e pregando Dio con perseveranza:

pas-

passato il primo anno, potrà entrare in Chiesa, ed udire la parola di Dio; ma non comunicarsi se non passato il triennio. In questi tre anni, e ne' sette seguenti non mangierà mai carne, nè beverà vino, se non ne' giorni di festa, e dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Pentecoste; ed in questo tempo anderà sempre à piedi, non porterà armi, se non contra gl'infedeli, e digiunerà tre giorni per ciascuna settimana dall'un vespro all'altro. *c.latorem* 33.*q*.2.

24 Chi suffocherà il suo figlinolo farà penitenza tre anni, ed uno di quelli in pane, ed acqua, se la colpa sarà stata leggiera; ma se grave, farà penitenza cinque anni. *Ivo. par.9.cap.*104. Al Prete Greco, cui si soffocasse il figliuolo in letto, è prescritta la penitenza nel *cap.quæsitum.de pœnitentiis, & remissionibus.*

25 Chi commetterà homicidio a caso, farà penitenza cinque anni; ma per l'homicidio, che si farà a difesa, si daranno a cautela due anni di penitenza al Cherico. *c. eos verò, qui. c. de his Clericis dist.*50.

PRECETTO VI.

Non rubare.

26 Chi ruba al Popolo deve rendere il doppio. Chi ruba alla Chiesa, deve restituire il quadruplo, e di più per sette anni farà penitenza, e tre di essi digiunerà in pane, ed acqua. *c. pecunia* 17. *q*.4.

27 Que' sagrilegi, che invadendo, e depredando le Chiese, colle lor mani temerariamente toccano i sagri Altari, i Calici, le Pissidi, il Santo Crisma, trattandogli come cose vili, e comunali, per un'anno stiano fuori della Chiesa, per un'altr'anno avanti alle porte senza comunicare, nel terzo anno entrino in Chiesa, e stiano fra gli Uditori, senza poter offerire: ed in questi tre anni non mangieranno carne, nè beveranno vino, fuor che nel Natale, e nella Pasqua. Nel quarto anno giureranno di non commetter più tali delitti, e saranno ammessi alla Commione; e fino al settimo anno faranno penitenza; astenendosi tre volte la settimana dalla carne, e dal vino. *c.de viro.xij.q.*2.

28 Al Ladro, s'è Cherico, si dà la penitenza di sette anni: s'è Laico di cinque. Se la cosa rubata non è di gran considerazione, farà penitenza un'anno in pane, ed acqua; se non può restituire, farà penitenza trè anni, *c.si quis Clericus* 17.*q*.4.

29 Chi può prendere il Ladro senza ucciderlo, e l'uccide, fac-

cia penitenza quaranta giorni, ſiccome nel Canone. Chi l'uccide difendendo ſe ſteſſo, e le ſue robe, non è ſoggetto a penitenza forzoſa, ma volontaria. *c. ſi fur. 13. q. 2.*

30 Chi brucierà una Chieſa, la riſtorerà, reſtituirà il prezzo a poveri, e farà penitenza quindici anni. *c. ſi quis Eccleſiam 17. q. 4.*

31 Chi brucierà una caſa, ò un'aja volontariamente, dopò haver rifatto il danno dato, farà penitenza trè anni. *cap. ſi quis domum de injuriis, & damno dato.*

32 Coloro, che fanno incendj appoſta per odio, ò per malizia, debbon prima rifare il danno dato, giurare di non far più tale iniquità; e poi per penitenza un'anno intiero ſervire a Dio, ò in Geruſalemme, ò nella Spagna. E chi rimetteva queſta penitenza, era privato per un'anno dall'amminiſtrazione del ſuo ufficio. Hoggi è caſo riſervato al Papa. *c. Peſſimam 23. q. 8.*

33 Il Padrone, che dilapida le coſe della Chieſa del ſuo juſpatronato, è ſcomunicato per un'anno. *c. de filiis 16. q. 7.*

PRECETTO VII.

Non fornicare.

34 Il Sacerdote, ſe havrà commeſſo fornicazione, benche ſecondo i Canoni degli Apoſtoli, dovrebbe eſſer depoſto, pure ſecondo l'autorità di S. Silveſtro, ſe non durerà nel vizio, farà penitenza dieci anni in queſta maniera: per trè meſi ſtia rinchiuſo, ò rimoto dalla converſazione di ciaſcuna perſona: non mangi che pane, ed acqua dall'un veſpro all'altro; e ſolo i giorni delle Domeniche, e delle feſte principali ſi ricrei con poco vino, e peſci piccoli, e legumi, ſenza carne, interiora, uova, e cacio. Stia veſtito di ſacco, giaccia in terra, e giorno, e notte preghi la miſericordia di Dio onnipotente. Finiti i trè meſi continui, eſca di caſa, ma non in pubblico; perche il Sacerdote non deve fare la penitenza pubblica, come il Laico. Preſo un poco di forza, per un'anno, e mezzo digiuni in pane, ed acqua, eccetto le Domeniche, e le feſte principali, in cui potrà adoprare vino, interiora, uova, e cacio. Finito il primo anno, e mezzo, ſia partecipe del corpo, e ſangue del Signore: ufficii in Coro, ma l'ultimo. Eſerciti gli ordini minori, ma non i ſagri. In oltre fino alla fine del ſettimo anno digiuni tutte le trè ferie legittime, cioè i Lunedì, i Mercordì, ed i Venerdì in pane, ed acqua, fuorche ne'giorni Paſquali: potrà però redimere il digiuno del Lunedì con recitare un Salterio, ò con dare un denaro a' poveri. Finiti i ſette

anni

anni, sia restituito nel pristino honore: digiuni però in pane, ed acqua tutti i Venerdì per trè altri anni, sicchè in tutto siano dieci di penitenza. E questa si darà a' Sacerdoti per tutti gli altri peccati, che meritano la deposizione. *c.Presbyter.dist.*82.

35 Il Cherico, che commette adulterio, è deposto, e si caccia in un Monistero a far ivi penitenza tutto il tempo della vita sua, *c.Romanus. c.si quis, dist.*81.

36 Il Sacerdote, che commetterà fornicazione con una figliuola sua spirituale, ò con quella, che si sarà confessata da lui, faccia penitenza dodici anni pellegrinando: serva Dio in un Monistero per tutto il tempo della vita sua. E la donna parimente sia posta in un Monistero, dove viva di continuo, e le facoltà sue siano date a' poveri, *c.si quis Sacerdos, c non debet* 30.*q*.1.

37 La Monaca, che cade nel vizio della carne, è gastigata severamente, ed in un'altro Monistero più stretto è poi messa a far penitenza tutto il tempo della vita sua. Chi pecca con essa s'è Laico, è privato della comunione: s'è Cherico si leva dal suo ufficio, ed è cacciato in un Monistero a piangere il suo errore, *c.si qua Monacharum* 27 *q*.1.

38 All'Adultero, overo al fornicatore, si danno sette anni di penitenza, *c.prædicandum* 22.*q*.1.

39 Chi contraerà matrimonio, ò chi havrà a fare con due sorelle scientemente, overo con due Commadri, ò colla Commadre, ò colla sorella di lei, overo colla Madre, e colla figliuola: e la donna se havrà a fare col Padre, e col figliuolo di lui, ò con due fratelli, e così degli altri, farà penitenza otto anni, *c.si pater* 30.*q*.4.

40 Chi haverà a fare ignorantemente con due sorelle, ò colla Madre, e colla figliuola, ò colla zia, e la nipote, de' quali l'uno non sappia dell'altra, amendue facciano penitenza sette anni: ma se ciò faranno scientemente, siano privi perpetuamente di poter contraere matrimonio, *c. si quis cum duabus* 34. *quæst*. 3. *c. si quis cum matre ibidem.*

41 Chi haverà a fare colla moglie adulterata prima che habbia finita la penitenza, farà penitente per due anni: ma havendo a fare colla moglie adulterata avanti la penitenza, farà penitente per trè anni, *c.si quis uxorem il* 4. *& si quis uxorem il* 6.32.*q*.1.

42 Chi commetterà peccato contra natura, ò incesto, ò con animali bruti, farà penitenza più di sette anni: perche il Cherico si depone, e si caccia in un Monistero a far penitenza perpetua: il Laico è scomunicato infinattanto, che dia condegna soddisfazione. Ma secondo le Costituzioni Apostoliche, i Cherici sono dati alla Corte

secò-

secolare, ed i Laici si puniscono colla morte, *cap. Clerici de excessib. prælat. c. hoc ipsum in §. sequenti 33. q. 2. auth. ut non luxurientur contra naturam, l. cùm vir, C. de adul.*

PRECETTO VIII.

Non dir falsa testimonianza.

43 IL Falsario farà penitenza in pane, ed acqua dentro una perpetua prigione, *cap Novimus, §. pro illo, de verbor. signif.*

44 Il testimonio falso se testifica cosa leggiera, farà penitenza due anni, se cosa grave cinque anni. *Conc. Eliberit. c. 74.*

45 Chi accusa qualsivoglia persona ingiustamente a morte, digiunerà quaranta giorni continui in pane, ed acqua, e farà penitenza sette anni. Ma se per tale accusa alcuno perderà un membro, l'accusatore farà trè quaresime di digiuni, *cap. accusasti, de accusationibus.*

46 Chi falsificherà le misure, digiunerà trenta giorni in pane, ed acqua, *cap. ut mensuræ, de empt. & vend.*

PRECETTO IX.

Non desiderare la roba del Prossimo tuo.

47 Desiderare di rubare la roba d' altri, è furto: desiderare di rapire la roba altrùi, è rapina: desiderare di togliere la roba della Chiesa è sagrilegio; e però chi desidera tali cose, peccando mortalmente, deve fare la penitenza imposta a' peccati mortali, ad arbitrio del Sacerdote. *Pæ. Bed. c. 7.*

PRECETTO X.

Non desiderare la donna del Prossimo tuo.

48 Chi desidera di fornicare, se è Prete farà penitenza cinque anni; se Diacono, ò Monaco trè anni, e di questi uno in pane, ed acqua se Cherico, ò Laico due anni. *Pæn. R. tit. 3. c. 25.*

CANONI PENITENZIALI

Per chi pecca intorno a' Sagramenti.

Battesimo.

49 Chi è ribattezzato scientemente, se per eresia sarà in ciò incorso, farà penitenza sette anni, digiunando il Mercordì, il Venerdì, e trè quaresime in pane, ed acqua: e se haverà ciò fatto per ricuperare la sanità, farà penitenza trè anni; ma se ciò sarà seguito ignorantemente, non pecca; ma nondimeno non può esser promosso ad alcun'ordine, senza grande necessità, *c. qui bis, de consecrat. dist.* 4. questa irregolarità vien tolta dal passaggio alla Religione: *cap. ex literarum, de Apostatis &c.*

50. Il Prete, ed il Diacono, che spontaneamente è ribattezzato, faccia penitenza mentre è vivo; ma gli altri Cherici, Monaci, e Monache, ribattezzate dagli Eretici, facciano penitenza dodici anni, *cap. eos, quos, de consecr. dist.* 4.

Cresima.

51 Chi sarà cresimato più volte, in penitenza servirà a Dio in habito Regolare, ò Chericale, *c. dictum est, de consecratione dist.* 5.

52 Chi imprudentemente lascierà aperto l'armario del Santo Crisma, benche non ne occorra alcun male, sia rimosso per trè mesi dall' amministrazione del suo ufficio, *cap.* 1. *de custodia Eucharistiæ, chrismatis, &c.*

Eucaristia.

53 Il Sacerdote, che per negligenza lascia cadere in terra una goccia del Sangue di Christo, lambirà quella colla lingua, raderà la tavola, ò il luogo, brucierà la rasura, e getterà le ceneri nel sagrario: ed egli farà penitenza quaranta giorni. Se la goccia caderà sopra l'Altare, il Sacerdote sorbirà la goccia, e farà penitenza trè giorni. Se passerà due tovaglie dell'Altare, quattro giorni: se la terza, nove giorni: se la quarta, venti giorni: ed egli laverà quelle tovaglie trè volte sopra un vaso, e butterà l'acqua della lavanda nel Sagrario, *c. si per negligentiam, de consecr. dist.* 2.

54 Chi lascia cadere qualche particola consagrata per la Chiesa, e non la trova. Faccia penitenza trenta giorni, *c. qui benè, de consecr. dist.* 2.

55 Chi

55 Chi imprudentemente lascierà aperto il Tabernacolo, benche non occorra irriverenza, ò altro male, sia rimosso per trè mesi dall'amministrazione del suo ufficio *cap..1. de custodia Eucharistie.*

56 Se il topo, ò altro animale mangierà della Santissima Eucaristia per negligenza del Custode, questi faccia peniteuza quaranta giorni, *c.qui benè,de conse.dist.2.*

57 Chi per ubbriachezza vomita la Santissima Eucaristia, s'è Laico, faccia penitenza quaranta giorni: s'è Cherico, settanta: s'è infermo, sette giorni, *c.si quis per ebrietatem,de consec.dist.2.*

Penitenza.

58 Il Confessoro, che rivela il peccato dettogli dal penitente nella Sagramental confessione, sia deposto dall'ufficio Sacerdotale, e sia cacciato in uno stretto Monistero a farvi penitenza per tutta la sua vita. *cap.omnis utriusque sexus,de pœnit.& remiss.* overo per fin che viva vada ignominiosamente pellegrinando; *c. Sacerdos,de pœnit. dist.6.*

59 Chi haverà fatto penitenza solenne, se dipoi sarà ritornato al vomito, farà penitenza dieci anni. *c.si qui verò,de pœnitent. dist.5.*

Estrema unzione.

60 Il pubblico Penitente, se non è riconciliato, non può ricevere l'Estrema unzione. *Concil.Regien. c.8.*

Ordine.

61 Il Sacerdote, che, dicendo più Messe il giorno, si comunica solamente nell'ultima, e nelle altre nò, farà penitenza per un'anno, astenendosi dal celebrare, e dalla comunione. *c. relatum, de consecr. dist.2.*

62 Il Sacerdote, che celebrerà, essendo scomunicato, farà penitenza tre anni, ed in ciascheduna settimana il Lunedì, il Mercoledì, ed il Venerdì si astenga dalla carne, e dal vino. *c.de illis.x1. q.3.*

63 Il Sacerdote degradato, se hà ardimento di celebrare, è privato della comunione del corpo, e sangue del Signore, e fino all'ultimo giorno resterà scomunicato, e solamente nel fine della sua vita potrà prendere il Viatico. *c.Accedens, dist.50.*

64 Il Sacerdote, che prende denaro (se non è volontariamente offerto) per amministrare i Sagramenti, sia scomunicato per quattro

tro mesi: Il Diacono per tre mesi: Il Soddiacono, e gli altri Cherici minori, che vi concorrono, debitamente ad arbitrio del Giudice. *c.quicquid invisibilis* 1. *q.* 1.

65 Il Sacerdote, che involge il defunto nel pallio dell'Altare, faccia penitenza dieci anni, e sei mesi. Il Diacono tre anni, e sei mesi. *c.nemo de consecr. dist.* 1.

66 Il Cherico, che nel dire le hore Canoniche, e gli altri ufficj è differente dal costume, e dalle cerimonie, che serba la Chiesa Metropolitana, e questo fa per dispreggio, sia privato per sei mesi dalla comunione. *c.de iis. distin.* 12.

Matrimonio.

67 Il Padre, e la Madre, che dissolveranno gli sponsali de'loro figliuoli, e li figliuoli, che consentiranno, e dipoi un'altra volta saranno discordi, saran privi della comunione per tre anni. *c. si qui parentes* 31. *q.* 3.

68 Il Sacerdote, che assisterà agli sponsalizj clandestini, ò che potendo non gli prohibirà, sia sospeso per tre anni dall'amministrazione del suo ufficio: e più gravemente si punirà, secondo che ricercherà la cosa. *c.sane ult. de clandestina desponsatione. Concil.Trident.imponit gravem pœnam arbitrio Ordinarii sess.*24.*de reform. matr.cap.*1.

69 Quella, che haverà fatto voto di verginità, e dipoi haverà preso marito, sia scomunicata infinattanto, che si penta. *c. virgines. c.de filia. c.devotam.* 27. *q.* 1.

70 Quegli, che haverà fatto voto semplice di verginità, e dopo haverà preso moglie, farà penitenza tre anni, ritenendosi la moglie. *c.si vir. dist.*27.

71 Chi contraerà matrimonio con quella, colla quale haverà commesso adulterio, farà penitenza cinque anni. *c.si qua fuerit vidua* 31. *q.* 1.

72 Chi prende per moglie la donna sposata ad altri *per verba de præsenti*, poiche l'haverà lasciata, digiuni quaranta giorni in pane, ed acqua, e stia in penitenza sette anni seguenti. *cap.accepisti,de sponsa duorum.*

73 Chi non rivelerà di haver conosciuta quella donna, colla quale verrà a contrarre matrimonio il fratello, farà penitenza sette anni. La donna starà in penitenza tutto il tempo di sua vita senza speranza di maritarsi mai. *c.si homo fornicatus* 35. *q.* 3.

74 Chi darà per moglie al suo figliuolo la figliuola spirituale, cioè quella, che levò dal Sagro Fonte, ò pure chi vi consente, faccia

penitenza sette anni. *c.non oportet 30. q.3.*

75 Chi contraerà matrimonio contra l'interdetto della Chiesa, farà penitenza per un mese, overo ad arbitrio del Confessoro. *cap.1. de matrimonio contract. contra interd. Ecclesiæ.*

76 Alla Donna, che sottopone un parto ad un'altro, ò che sia gravida d'altra persona, che del Marito, se le darà quella penitenza, che parerà alla prudenza del Sacerdote. *cap. officii, de pœnitent. & remission.*

De' peccati mortali generalmente.

77 Chi commetterà qualsivoglia peccato mortale, se la gravità del delitto non ricercherà più severa, ò più lunga penitenza, sarà penitente sette anni. *c.hoc ipsum 33. qu.2.*

Osservazione sù gli accennati Canoni.

1 *Circa questi Canoni è da avvertire, che quando è imposto il tempo determinato, come di un'anno, di tre, e di sette, ò simili, e non è espresso il modo, ò la forma della penitenza, che si hà da fare; si lascia ad arbitrio del Sacerdote Confessoro; il quale potrà dare un giorno, ò due per settimana di digiuno, overo alcune Quaresime per ciascun anno, misurando sempre le cose con giustizia, prudenza, e pietà.* c.tempora 26.q.7.c.Deus. c.mensuram de pœnit. dist.1.

2 *Quando è imposta la penitenza per le ferie legittime, saprà, che s'intende della seconda, della quarta, e della sesta, che sono il Lunedì, il Mercordì, ed il Venerdì, benche altri in luogo del Lunedì pongano il Sabato.* c. Presbyter dist.82. & in illud glossa litera.l. c.de illis 11.q.3.

3 *Quando per gli Canoni è imposta penitenza di digiunare tre Quaresime in pane, ed acqua; la prima Quaresima s'intenderà avanti al Natale del Signore. La seconda avanti alla Pasqua della Resurrezione. La terza è quella, che si faceva per quattordici giorni avanti alla festa di S.Gio:Battista.* c.qui compulsus 22. q.5. & in illud glossa lit. f.

CATALOGO

Delle Propoſizioni dannate.

Citato nel Cap.V. de Sacramento Pœnitentiæ. pag.7.

Feria v. die 24. Septembris 1665.

In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & univerſalis Inquiſitionis habita in Palatio Apoſtolico Montis Quirinalis coram Sanctiſſ. D. N. D. Alexandro Divina Providentia Papa VII.ac Eminentiſſimis, & Reverendiſſimis DD. S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Chriſtiana adverſus hæreticam pravitatem Generalibus Inquiſitoribus à Sancta Sede Apoſtolica ſpecialiter Deputatis.

SAnctiſſimus D. N. audivit non ſine magno animi ſui mœrore, complures opiniones Chriſtianæ Diſciplinæ relaxativas,& Animarum perniciem inferentes, partim antiquatas iterùm ſuſcitari, partim noviter prodire: Et ſummam illam luxuriantium ingeniorum licentiam in dies magis excreſcere, per quam in rebus ad conſcientiam pertinentibus modus opinandi irrepſit alienus omninò ab Evangelica ſimplicitate, Sanctorumque Patrum doctrina: & quem ſi pro recta regula fideles in praxi ſequerentur, ingens eruptura eſſet Chriſtianæ vitæ corruptela. Quare, ne ullo unquam tempore viam ſalutis, quam ſuprema veritas Deus, cujus verba in æternum permanent, arctam eſſe definivit, in animarum perniciem dilatari, ſeù veriùs perverti contingeret, idem Sanctiſſimus D. N. ut oves ſibi creditas ab ejuſmodi ſpatioſa, lataque, per quam itur ad perditionem, via, pro paſtorali ſolicitudine in rectam ſemitam evocaret, earundem opinionum examen pluribus in Sacra Theologia Magiſtris, & deindè Eminentiſſimis, & Reverendiſſimis DD. Cardinalibus contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquiſitoribus ſeriò commiſit: Qui tantum negotium ſtrenuè aggreſſi,eique ſedulò incumbentes, & maturè diſcuſſis uſq; ad hanc diem infraſcriptis propoſitionibus, ſuper unaquaque ipſarum ſua ſuffragia Sanctitati Suæ ſingillatim expoſuerunt.

1 Homo nullo unquam vitæ ſuæ tempore tenetur elicere actum

fidei, spei, & charitatis, ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium.

2 Vir equestris, ad duellum provocatus, potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

3 Sententia asserens Bullam Cœnę solum prohibere absolutionē hæresis, & aliorum criminum, quando publica sunt, & id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629 18. Iulii in Consistorio Sacræ Congregationis Emin. Cardinalium visa, & tolerata est.

4 Prælati Regulares possunt in foro conscientiæ absolvere quoscumq; seculares ab hæresi occulta, & ab excommunicatione propter eam incursa.

5 Quamvis evidenter tibi constet, Petrum esse hæreticum, non teneris denunciare, si probare non possis.

6 Confessarius, qui in Sacramētali Confessione tribuit Pœnitēti chartam, posteà legendam, in qua ad Venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione; ac proindè non est denunciandus.

7 Modus evadendi obligationem denunciandæ sollicitationis est: Si sollicitatus confiteatur cum sollicitante, hic potest ipsum absolvere absque onere denunciandi.

8 Duplicatum stipendiū potest Sacerdos pro eadē Missa licitè accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet Celebranti correspondentem, idque post Decretum Vrbani VIII.

9 Post Decretum Urbani potest Sacerdos, cui Missæ celebrandę traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.

10 Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendiū accipere, & sacrificium unum offerre; Neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione, etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.

11 Peccata in Confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitæ, aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere.

12 Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate.

13 Satisfacit præcepto annuæ Confessionis, qui confitetur Regulari Episcopo præsentato, sed ab eo injustè reprobato.

14 Qui facit Confessionem voluntariè nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.

15 Pœnitens propria auctoritate substituere sibi aliū potest, qui

loco

loco ipsius pœnitentiam adimpleat.

16 Qui beneficiũ curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

17 Est licitũ Religioso, vel Clerico calumniatorẽ gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minantem, occidere, quando alius modus defendendi non suppetit: uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publicè, & coram gravissimis Viris prædicta impingere, nisi occidatur.

18 Licet interficere falsum Accusatorẽ, falsos Testes, ac etiam Iudicem, a quo iniqua certò imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.

19 Non peccat Maritus occidens propria auctoritate Vxorem in adulterio deprehensam.

20 Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Iudicis, eo quod sit pœna.

21 Habens Cappellaniam collativam, aut quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum, si studio litterarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si Officium per alium recitet.

22 Non est contra justitiã Beneficia Ecclesiastica non conferre gratis, quia collator conferens illa beneficia Ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione Beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.

23 Frangens jejunium Ecclesiæ, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta, quia non vult se subjicere præcepto.

24 Mollities, sodomia, & bestialitas sunt peccata ejusdẽ speciei infimæ, ideoque sufficit dicere in Confessione, se procurasse pollutionem.

25 Qui habuit copulã cum soluta, satisfacit Confessionis præcepto, dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam.

26 Quando litigantes habent pro se opiniones æquè probabiles, potest Iudex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius præ alio.

27 Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejectam esse a Sede Apostolica, tanquã improbabilem.

28 Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam.

Qui-

Quibus peractis, dum similium Propositionum examini cura, & studium impenditur, interea idem Sanctissimus re maturè considerata statuit,& decrevit, prædictas Propositiones,& unamquamque ipsarum, ut minimùm, tanquam scandalosas, esse damnandas, & prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicunque illas, aut conjunctim, aut divisim docuerit,& defenderit,ediderit, aut de eis etiam disputativè, publicè, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio quacumq; etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi.

Insuper districtè in virtute sanctæ obedientiæ, & sub interminatione Divini Iudicii prohibet omnibus Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam speciali, ac specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Ioannes Lupus Sanctæ Romanæ,& Vniversalis Inquisitionis Not.

Loco ✠ Sigilli.

Anno a Nativitate D. N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto,Indictione tertia,die verò 2.mensis Octobris,Pontificatus autem Sanctiss. in Christo Patris D. N. D. Alexandri, divina Providentia Papæ VII. anno undecimo, supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, ac in acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis,& consuetis Vrbis per me Carolum Melanum ejusdem Sanctissimi D. N. Papæ,& SS. Inquisitionis Cursorem.

Feria v. Die 18 Martii 1666.

In Congregatione generali Sanctæ Romanæ,& universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo D. N. D. Alexandro Divina providentia Papa VII. ac Eminentissimis,& Reverendissimis DD.S.R.E.Cardinalibus in tota Republica Christiana adversus hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

Sanctissimus D.N. post latum Decretum die 24. Septembris proximè elapsi, quo viginti octo Propositiones damnatæ fuerunt examinatis sedulò,& accuratè usque ad hanc diem infrascriptis aliis quadragesimum quintum numerum implentibus per plures in Sacra Theologia Magistros, ac per Eminentissimos, & Reverendissimos DD.

DD. Cardinales adversus hæreticam pravitatem Generales Inquisitores, eorum suffragia singillatim super unaquaque ipsarum audivit.

Propositio 29. In die Iejunii, qui sæpiùs modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, nō frangit jejunium.

30 Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.

31 Excusantur absolutè à præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.

32 Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, & lacticinia in Quadragesima obliget.

33 Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumq; eleemosynas, quas anteà Beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit.

34 In die Palmarum recitans officium Paschale, satisfacit præcepto.

35 Unico officio potest quis satisfacere duplici præcepto pro die præsenti, & crastino.

36 Regulares possunt in foro conscientiæ uti privilegiis suis, quæ sunt expresè revocata per Concilium Tridentinum.

37 Indulgentiæ concessæ Regularibus, & revocatæ à Paulo V. hodie sunt revalidatæ.

38 Mandatum Tridentini, factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimùm, est consilium non præceptum.

39 Illa particula *quamprimùm* intelligitur, cum Sacerdos suo tempore confitebitur.

40 Est probabilis opinio, quæ dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis.

41 Non est obligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, uulgo *regalo*, dùm deficiente illo, nimis egrè ageret vitam, & aliæ epulæ tædio magno concubinarium afficerent, & alia famula nimis difficilè inveniretur.

42 Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.

43 Annuum legatum pro Anima relictum non durat plus quam per decem annos.

44 Quo:

44 Quoad forum conscientiæ, Reo, correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censuræ.

45 Libri prohibiti donec expurgentur, possunt retineri, usque dùm adhibita diligentia corrigantur.

Quibus maturè pensatis, idem Sanctissimus statuit, ac decrevit, prædictas Propositiones, & unamquamque ipsarum, ut minimùm, tanquam scandalosas esse damnandas, & prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet: Itaut quicumque illas, aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputativè, publicè, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, à qua non possit (præter quam in articulo mortis) ab alio quacumque etiam dignitate fulgente, nisi à pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi.

Insuper districtè in virtute sanctæ obedientiæ, & sub interminatione Divini Iudicii prohibet omnibus Christifidélibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam speciali, & specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Ioannes Lupus Sanctæ Romanæ, & Vniversalis Inquisitionis Not.

Locus ✠ Sigilli.

Anno à Nativitate D.N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto, Indictione quarta, die verò 13. mensis Martii, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris D.N. D. Alexandri, divina Providentia Papæ VII. anno undecimo, supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, ac in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Vrbis per me Carolum Melanum ejusdem Sanctis. D.N. Papæ, & Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.

Feria v. die 2. Martii 1679.

In Generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & Vniversalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Vaticano coram Sanctissimo D.N.D. Innocentio Divina providentia Papa XI. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis S.R.E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus à Sancta Sede Apostolica specialiter Deputatis.

SAnctissimus D N. Innocentius Papa XI. prædictus, ovium sibi a Deo creditarum saluti sedulò incumbens, & salubre opus in segregandis noxiis doctrinarum pascuis ab innoxiis a fel. record. Alexandro VII. Prædecessore suo inchoatum prosequi volens, plurimas pro-

propositiones partim ex diversis, vel libris, vel thesibus, seu scriptis excerptas, & partim novitèr adinventas Thelogorum plurium examini, & deindè Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis Cardinalibus contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus subjecit. Quibus propositionibus sedulò, & accuratè sæpiùs discussis eorundem Eminentissimorum Cardinalium, & Theologorum votis per Sanctitatem Suam auditis, Idem Sanctissimus D. N. re posteà maturè considerata, statuit, & decrevit pro nunc sequentes propositiones, & unamquamque ipsarum, sicut jacent, ut minimùm tamquam scandalosas, & in praxi perniciosas, esse damnandas, & prohibendas, sicuti eas damnat, & prohibet. Non intendens tamen Sanctitas Sua per hoc Decretum alias propositiones in ipso non expressas, & Sanctitati Suæ quomodolibet, & ex quacumque parte exhibitas, vel exibendas ullatenùs approbare.

1 Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantùm utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.

2 Probabilitèr existimo, Iudicem posse judicare juxtà opinionem etiam minùs probabilem.

3 Generatim dum probabilitate, sivè intrinseca, sivè extrinseca quantumvis tenui, modò à probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudentèr agimus.

4 Ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens, ductus opinione minùs probabili.

5 An peccet mortalitèr, qui actum dilectionis Dei semel tantùm in vita eliceret, condemnare non audemus.

6 Probabile est, nè singulis quidem rigorosè quinquenniis per se obligare præceptum charitatis erga Deum.

7 Tùnc solùm obligat, quando tenemur justificari, & non habemus aliam viam, qua justificari possumus.

8 Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modò non obsit valetudini, quia licitè potest appetitus naturalis suis actibus frui.

9 Opus Conjugii, ob solam voluptatem exercitum, omni penitùs caret culpa, ac defectu veniali.

10 Non tenemur proximum diligere actu interno, & formali.

11 Præcepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.

12 Vix in Secularibus invenies, etiàm in Regibus superfluum statui.

ſtatui. Et ità vix aliquis tenetur ad eleemoſynam, quando tenetur tantùm ex ſuperfluo ſtatui.

13 Si cum debita moderatione facias, potes abſque peccato mortali de vita alicujus triſtari, & de illius morte naturali gaudere, illam ineſſicaci affectu petere, & deſiderare; non quidem ex diſplicentia perſonæ, ſed ob aliquod temporale emolumentum.

14 Licitum eſt abſoluto deſiderio cupere mortem Patris, non quidem, ut malum patris, ſed ut bonum cupientis, quia nimirùm ei obventura eſt pinguis hæreditas.

15 Licitum eſt filio gaudere de patricidio Parentis à ſe in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias indè ex hæreditate conſecutas.

16 Fides non cenſetur cadere ſub præceptum ſpeciale, & ſecundùm ſe.

17 Satis eſt, actum fidei ſemel in vita elicere.

18 Si à poteſtate publica quis interrogetur, fidem ingenuè confiteri, ut Deo, & fidei glorioſum conſulo: tacere, ut peccaminoſum per ſe, non damno.

19 Voluntas non poteſt efficere, ut aſſenſus fidei in ſeipſo ſit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad aſſenſum impellentium.

20 Hinc poteſt quis prudenter repudiare aſſenſum, quem habebat ſupernaturalem.

21 Aſſenſus fidei ſupernaturalis, & utilis ad ſalutem, ſtat cùm notitia ſolùm probabili revelationis, imò cum formidine, qua quis formidet, ne non ſit locutus Deus.

22 Non niſi fides unius Dei neceſſaria videtur neceſſitate medii, non autem explicita Remuneratoris.

23 Fides latè dicta ex teſtimonio Creaturarum, ſimilivè motivo ad juſtificationem ſufficit.

24 Vocare Deum in Teſtem mendacii levis non eſt tanta irreverentia, propterquam velit, aut poſſit damnare hominem.

25 Cum cauſa licitum eſt jurare ſine animo jurandi, ſivè res ſit levis, ſivè gravis.

26 Si quis, vel ſolus, vel coràm aliis, ſivè interrogatus, ſivè propria ſponte, ſivè recreationis cauſa, ſivè quocumque alio fine juret, ſe non feciſſe aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra ſe aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec eſt perjurus.

27 Cauſa juſta utendi his amphibologiis eſt, quoties id neceſſarium, aut utile eſt ad ſalutem corporis, honorem, res familiares tuen-

tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, itaut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, & studiosa.

28 Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel Officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis à similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

29 Vrgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi.

30 Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si alitèr hæc ignominia vitari nequit; idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam, vel ictum fustis, fugiat.

31 Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

32 Non solùm licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuros speramus.

33 Licitum est tàm hæredi, quàm legatario contra injustè impedientem, ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere, sicut & jus habenti in Cathedram, vel Præbendam contra eorum possessionem injustè impedientem.

34 Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne Puella deprehensa gravida occidatur, aut infâmetur.

35 Videtur probabile, omnem fœtum, quamdiù in utero est, carere anima rationali, & tunc primùm incipere eandem habere cùm paritur, ac consequenter dicendum erit in nullo abortu homicidium committi.

36 Permissum est furari, non solùm in extrema necessitate, sed etiam in gravi.

37 Famuli, & famulæ domesticæ possent occultè heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.

38 Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.

39 Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnū tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.

40 Contractus Mohatra licitus est, etiam respectu ejusdem personæ, & cum contractu retrovenditionis præviè inito, cum intentione lucri.

41 Cùm numerata pecunia pretiosior sit numeranda, & nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quàm futuram, potest creditor aliquid ultra sortem à mutuatario exigere, & eo titulo ab usura excusari.

42 Vsura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia, & gratitudine debitum, sed solùm si exigatur tanquam ex Justitia debitum.

43 Quidni non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnã sibi noxiam falso crimine elidere?

44 Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam, & honorem defendat. Etsi hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia.

45 Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, sed dumtaxat tanquam motivum conferendi, vel efficiendi spirituale; vel etiam quando temporale sit solùm gratuita cõpensatio pro spirituali, aut è contra.

46 Et id quoque locum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale; immò etiam si sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud plvris æstimetur, quàm res spiritualis.

47 Cùm dixit Concilium Tridentinum, eos alienis peccatis cõmunicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores, & Ecclesiæ magis utiles, ipsi judicaverint ad Ecclesias promovent; Concilium, vel primò videtur per hoc digniores non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum sumpto comparativo pro positivo; vel secundò locutione minus propria ponit digniores, ut excludat indignos, non verò dignos; vel tandem loquitur tertiò, quando fit concursus.

48 Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, & solùm esse malam, quia interdicta, ut contrarium omninò rationi dissonum videatur.

49 Mollities jure naturæ prohibita non est. Vnde si Deus eam non interdixisset, sæpè esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.

50 Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium; adeòque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum.

51 Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandum virginem, & multotiès eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne à Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.

52 Præ-

52 Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.

53 Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo Sacro, qui duas ejus partes immò quatuor simul à diversis Celebrantibus audit.

54 Qui non potest recitare Matutinum, & Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.

55 Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.

56 Frequens Confessio, & Communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis.

57 Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modo honestam.

58 Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.

59 Licet sacramentaliter absolvere dimidiatè tantùm confessos ratione magni concursus Pœnitentium, qualis v. g. potest contingere in die magnæ alicujus festivitatis, aut Indulgentiæ.

60 Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio; dummodo ore proferat, se dolere, & proponere emendationem.

61 Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult omittere; quinimmò directè, & ex proposito quærit: aut ei se ingerit.

62 Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non fugiendi occurrit.

63 Licitum est quærere directè occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi.

64 Absolutionis capax est homo quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, & etiamsi per negligentiam, etiam culpabilem nesciat Mysterium Sanctissimæ Trinitatis, & Incarnationis Domini Nostri Iesu Christi.

65 Sufficit illa Mysteria semèl credidisse.

Quicunque autem cuiusvis conditionis, status, & dignitatis illas, vel illarum aliquam conjunctim, vel divisim defenderit, vel ediderit, vel de eis disputativè, publicè, aut privatim tractaverit, vel prædicaverit, nisi forsàn impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem latæ sententiæ, à qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio quacumque etiam dignitate fulgente, nisi pro tempore existente Romano Pontifice absolvi.

Insuper districtè in virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub interminatione Divini Iudicii prohibet omnibus Christi fidelibus, cuiuscumque conditionis, dignitatis, & status, etiam speciali, & specialissima nota dignis, nè prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Tandèm, ut ab injuriosis contentionibus Doctores, seù Scholastici, aut alii quicumque imposterùm se abstineant, & ut paci, & charitati consulatur, idem Sanctissimus in virtute Sanctæ Obedientiæ eis præcipit, ut tàm in libris imprimendis, ac manuscriptis, quàm in Thesibus, Disputationibus, ac Prædicationibus caveant ab omni censura, & nota, necnon à quibuscumq; conviciis contra eas propositiones, quæ adhuc inter Catholicos hincinde controvertuntur, donèc à S. Sede recognitæ super iisdem propositionibus judicium proferatur.

Franciscus Riccardus Sanctæ Romanæ, & Vniversalis Inquisitionis Not.

Loco ✠ Sigilli.

Anno a Nativitate D. N. IESV CHRISTI millesimo sexcentesimo septuagesimo nono, Indictione secunda die verò 4. mensis Martii. Pontificatus autem Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Innocentii, Divina Providentia Papæ XI. anno tertio, supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, ac in acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Vrbis per me Franciscum Perinum ejusdem Sanctiss. D. N. Papæ, & Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.

S O M M A R I O

Della Bolla contra li Confessori sollecitanti.

LA Santità di Gregorio XV. per sua Constituzione sotto li 30. di Agosto 1622. comanda, che tutti i Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari, ò di qualsivoglia dignità, li quali negli atti della Confessione Sagramentale, overo innanzi, ò doppo immediatamente, ò vero per occasione, ò pretesto di Confessione, ancorche non seguisse la Confessione, ò che fuor dell'occasione della Confessione nel Confessionale, ò in qualunque luogo, nel quale si odono le Confessioni Sagramentali, overo in luogo eletto ad udir le Confessioni, tenteranno di sollecitare, ò provocare i Penitenti, overo con quelli haveranno colloquj illeciti, & inhonesti, ò trattati simili, siano puniti dal Sant'Officio, come heretici, ò sospetti d'heresia, e colpe-

voli,

voli,secondo la qualità de'delitti,e delle circostanze,e si possano sospendere dagli Ordini,privare de'Beneficj,delle Dignità,e di qualsivoglia ufficio, con perpetua inabilità, e condannare anche i delinquenti in esilio,alla Galea,ed à perpetuo carcere, senza speranza alcuna di grazia.

E quando la enormità del delitto meritasse maggior pena,si debbono degradare, e dare in mano della Corte secolare; ed acciocchè per difetto di prova un delitto tanto enorme, e pernicioso non rimanga impunito, rimette all'arbitrio de'Signori Cardinali del Santo Officio, che possano giudicare il delitto provato per testimonj singolari, presunzioni, & indizj. E di più comanda a tutti i Confessori, i quali sapranno, che i loro Penitenti siano stati da altri sollecitati, che debbano avvertire detti Penitenti sollecitati, che sono obbligati denunciare i Confessori sollecitanti, overo, che habbiano trattato di sollecitare,al Sant'Officio,overo a'Vescovi, & Ordinarj de' luoghi. E caso, che detti Confessori tralasciassero di avvertire, overo insegnassero a'Penitenti, che non fossero obbligati a denunciare i Confessori sollecitanti, overo trattanti sollecitazioni,come di sopra,gli Ordinarj,ò gl'Inquisitori gli debbono gastigare secondo la loro colpa.

Pubblico Istrumento della solene traslazione del Corpo del Glorioso Apostolo S. BARTOLOMEO dalla sua Basilica,rovinata per lo tremuoto, alla Chiesa Metropolitana a' 7. di Febbrajo 1689.

Citato nel Cap.VI.de Sacris Reliquiis. pag.8.

IN Dei nomine Amen. Per hoc præsens publicum instrumentum, cunctis ubique pateat evidentèr, & notum sit, qualitèr, cum ingentis Terræmotus causa Basilica *S. Bartholomæi* Apostoli funditùs in parte deciderit, & ex parte ruina immineret martyrio, in quo Corpus præfati Apostoli servabatur in stipite Altaris. Eminentissimus, & Reverendissimus in Christo Pater,& Dominus, D.Fr.Vinc. Maria Ordinis Prædicatorum, miseratione Divina Tituli S. Sixti, S.R.E. Presbyt.Cardinalis Ursinus, S.Beneventanæ Ecclesiæ Archiepiscopus, Neapoli degens, ob infirmam valitudinem, mandavit Reverendissimo Domino Petro Paulo Piano V.I.D.Protonotario Apostolico,suo Generali Vicario, ut ser.ser.Corpus Divi Apostoli è ruinis extraheret, & in Metropolitanam Ecclesiam transferret; quemadmodum, & factum est, præsentibus me Notario Apostolico, & Testi-

Teftibus infrafcriptis. Die namque feptima Menfis Februarii 1689. de mane, hora circiter decimaquinta, Reverendiffimus Dominus prędictus amovere fecit de ftipite Altaris S.Bartholomæi in martyrio prædicto menfam lapideam, qua amota apparuit arca, Divi Apoftoli corpus continens, quam quatuor Canonici dictæ Bafilicæ, cum fuis cottis, & infignibus Canonicalibus, ex eo loci extraxerunt, & ad Altare Sanctiffimi Corporis Chrifti, quod folum integrum erat, appofuerunt. Præfentibus Illuftriffimis DD.Confulibus.V.I.D. Francifco Schinofio Comite Palatino, & Domino Scipione Vaffallo Syndico, & Bartholomæo Cafetta. Arca verò hujufmodi erat, nempè ex ere Cyprio lõgitudinis palmorum trium cum dimidio, & digito: latitudinis palmorum duorum, dempto quarto; altitudinis palmorum duorum cum dimidio: forma arcæ oblonga in fummitate acuminata. Arca in parte anteriore figuris ex eodem metallo ornata, fcilicet figura Salvatoris inter duos Angelos candelabra manibus geftantes; inferiùs verò figura Divi *Bartholomæi* inter duos Angelos genuflexos, & thuribula in manibus habentes: & in hac parte duabus feris ferreis muniebatur, nec aperiri poterat, quia claves non reperiebantur: ex parte pofteriori ornata tribus Epifcoporum figuris infulatorum, & veftibus Potificalibus indutorum, quorum nomina ignorantur; fimiliter & Epifcoporum figuræ duæ, fingulæ in fingulis lateribus. Supra Arcam repertæ fuere duæ ftatuæ parvulæ, nempè B. Mariæ Virginis, & Divi Ioannis ex eodem mettallo cyprio; nec non duo flores cum pomis, & ftatuis parvulis ejufdem materiæ. Quæ arca fic extracta, fuper præfato Altari Sanctiffimi Corporis Chrifti dirutæ Bafilicæ luminibus accenfis, & Canonicis ante illud Orantibus, expofitum remanfit publicę venerationi ufque ad diei horam vigefimam primam. Tùnc nàmque proceffio inftructa eft præceffere Confraternitates, deinde Clerus Urbanus, poftmodum Collegia Canonicalia, tandem Reverendiffimum Metropolitanum Capitulum, omnes cum intorticiis accenfis, quæ numerum fermè centefimum pertingebant, ultima omnium Arca prædicta à Canonicis præfatæ Bafilicæ paracis geftata, fequentibus Reverendiffimo Domino Vicario Generali, & Illuftriffimo Magiftratu, una cum Populo penè innumero. Proceffio autèm Arcam prædictam in Metropolitanam Ecclefiam ftato ritu intulit, eamque in Altare marmoreum ad hoc deftinatum, fitum in capite quintæ Navis ad Ecclefiæ dexteram, ad finiftram verò ingredientis, & propriè quod turrim refpicit Campanarum, inclufit per modum provifionis, & non alitèr, attentis, &c. & fine præjudicio, &c. & licet in frontifpitio dicti Altaris appareant aliqua infignia, per ipfa nullum intelligatur

tur acquisitum jus, prout nunquam habuit, sed tantum depositi causa, & non aliter, &c. prout Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis in actu repositionis decrevit, & in hoc instrumento hujusmodi decretum insinuandum jussit; Altare verò undequaque munitum fuit; itaut Arca prædicta minimè amoveri valeat, nisi amoto Altari. Quibus omnibus sic persolutis, jussus fui à Reverendissimo Domino Vicario Generali, ut unum, vel plura publicum, seù publica conficerem, atque traderem instrumentum, & instrumenta, prout opus fuerit, & requisitus ero.

Actum Beneventi in Ecclesia Metropolitana prædicta die septima mensis Februarii 1689. Indictione XII. Pontificatus ejusdem Eminentissimi Archiepiscopi Beneventani anno III. Ordinationis verò suæ XV. Præsentibus RR.DD. Ianuario Alferio Præposito, & dictæ Basilicæ Divi Barthólomæi Canonico, necnon DD. Andræa Musto, & Carolo Carissimo V.I.D. Beneventanis testibus ad prædicta vocatis, habitis, atque rogatis, &c. & in fidem, &c.

Ita est Canonicus Martius Lizza Notarius Apostolicus, & Procancellarius rogatus, &c.

EDITTO

DECIMOTERZO

Dell'osservanza delle Ferie nel Tribunale Arcivescovale.

Citato nel Cap. VII. de Festorum observantia, quoad Curiales. pag. 9.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORDINE de' Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto, della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Il culto divino prevale ad ogni altra cosa.

1 ANcorche dovevole sia, che le cause si spedisoano, e non si allunghino, ridondando ciò à beneficio de' litiganti; tuttavia à questo beneficio de' pre-

valere il culto dovuto à Dio, ed a'suoi Santi; al qual culto appartiene, che lo strepito giudiciale cessi in que' giorni, detti Feriati *ad honorem Dei*, de' quali si hà il Catalogo nel *cap.Conquestus. de Feriis.*

Nullità degli atti ne'giorni feriati.

2 E perche nel nostro Tribunale Arcivescovale habbiamo osservato circa à ciò grave disordine per l'importunità delle parti, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, sotto precetto di ubbidienza, e sotto la comminazione eziandio della indignazione Divina, al nostro Vicario Generale, al nostro Cancelliere, Notai, Ministri, e Curiali, che ne'giorni Feriati infrascritti, sotto pena della nullità degli atti, non ardiscano tenere strepito giudiciale, nè far processi, nè promulgar sentenze, nè verun'altro atto, eziandio col consentimento delle medesime parti.

Atti di giurisdizione volont. con licenza.
Si può scom. ed assolvere.

3 E se bene in tali giorni feriati possono esercitarsi tutti quegli atti, che sono di volontaria giurisdizione, Noi questi ancora proibiamo potersi fare da'sudetti Ministri, senza nostra espressa licenza: eccetto che lo scomunicare, ed assolvere. E circa à ciò gravemente incarichiamo la coscienza del nostro Vicario Generale, colla sudetta indignazione Divina.

Ferie delle vindem. e della messe non sono di obbligo.

4 Circa poi alle Ferie per le vindemmie, e per la messe, dichiariamo queste non esser di obbligo; ma che si possa procedere giusta la volontà delle parti.

I giorni adunque feriati, che Noi comandiamo, sono i seguenti solamente, e non altri.

i. Tutte le Domeniche dell'anno, e tutti i giorni festivi di precetto, e le sette principali feste della Santissima Vergine MARIA.

ij. Dalla vigilia della Natività del Signore infino al giorno dell'Epifania *inclusivè*.

iij. Dal Mercoledì della Domenica di Sessagesima fino al Giovedì delle ceneri *exclusivè*.

iv. Dalla Domenica delle Palme per tutta la Domenica in Albis.

v. I tre giorni delle Rogazioni, e quello delle Litanie maggiori di S.Marco.

vi. Tutta l'ottava del Santissimo Corpo di Christo.

vij. I

vij. I giorni de' ſeguenti Santi:

S.Barbato Pontef. e Conf. a'19. di Febbrajo.

S.Tomaſo d'Aquino Dottore, e Conf. a'7. di Marzo.

S.Filippo Neri Conf. a'26. di Maggio.

S.Antonio da Padova Conf. a'13. di Giugno.

S.Domenico Conf. a'4. di Agoſto.

S.Gennaro Pont. e Mart. a'19. di Settembre.

S.Franceſco Conf. a'4. di Ottobre.

Il dì della Dedicazione della noſtra Chieſa Metropolitana.

viij. Il dì della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.

ix. Il dì 18. di Marzo giorno della noſtra elezione à queſta Cattedra Arciveſcovale.

x. Il dì 3. di Febbrajo giorno della noſtra Conſagrazione.

Queſto noſtro Editto, ordiniamo, che ſi tenga continuamente affiſſo nella noſtra Cancellaria Arciveſcovale, acciocchè à tutti ſia noto, e ſia con eſatta oſſervanza eſeguito. Dato in Benevento nel Conſeſſo Sinodale, canonicamente ragunato a'24. di Agoſto 1689.

Si tĕga affiſſo contin. nel la Cancelleria.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

E per Sua Em. Pietro Paolo Piani Vic. Gen.

P. Abate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

ISTRVZIONE

Intorno alle Indulgenze, ed alla maniera di conseguirle.

Citata nel Cap. VIII. de Indulgentiis. pag. 9.

L'Indulgenza è una remissione, ed una rilassazione, che la Chiesa benignamente concede, delle pene dovute a'nostri peccati, li quali in quanto alla colpa sono stati perdonati. Questa rilassazione, e remissione di pene si fà per l'applicazione delle soddisfazioni soprabbondanti del Salvator nostro Giesù Christo, e de'Santi, che seco regnano in Paradiso.

2 Onde circa alle Indulgenze si hà da credere (com'insegna il Sagro Concilio di Trento) che la Chiesa hà ricevuto da Christo la facoltà di darle, siccome le hà date in ogni tempo, secondo che hà giudicato espediente per la gloria di Dio, e per lo maggior bene de' suoi fedeli.

3 La Chiesa concede queste Indulgenze in varie maniere; poiche qualche volta le concede plenarie: ed in virtù delle Indulgenze di questa sorte, rimette intieramente tutta la pena, che resta dovuta alli peccati rimessi in quanto alla colpa.

Altre volte concede la Chiesa Indulgenze, non plenarie; ma per un certo numero di anni, quarantene, ò giorni: e questo si deve intendere, che della pena dovuta a' peccati, tanta si rimette, quanta soddisfazione si farebbe, secondo i Sagri Canoni penitenziali della S. Chiesa in tutto quello spazio di tempo, d'anni, ò di giorni. Come per esempio:

Quando l'Indulgenza è per sette anni, sette quarantene, ed altrettanti giorni, vuol dire, che facendo le cose prescritte, come conviene, per guadagnare l'Indulgenze sudette, si ottiene da Dio la remissione di altrettante pene, dovute a' peccati, quanta si otterrebbe nel far la penitenza medesima imposta, e dovuta a' suoi peccati (come altre volte si praticava nella Chiesa) per lo spazio di sette anni, ed altrettante quarantene, e giorni.

4 Suole la medesima Chiesa praticare, che alle volte concede queste Indulgenze non solo a' fedeli, che sono vivi in terra, mà ancora à quelli, che essendo morti in grazia non hanno pienamente soddisfatto nel Purgatorio. Con questa differenza però, che a' vivi si concede dalla Chiesa l'Indulgenza per via d'assoluzione, havendo giurisdizzione diretta sopra di essi: e potendo con autorità dispensare in favore di essi le soddisfazioni soprabbondanti di Christo Signor

gnor nostro, e de' Santi; ma in quanto a' defunti, non essendo questi della giurisdizione della Chiesa, si applicano loro le Indulgenze per modo di suffragio, offerendo à Dio le soddisfazioni del suo figliuolo, della SS. Vergine, e di tutti i Santi, supplicandolo di accettarle, per la soddisfazione di quanto devono alla divina giustizia.

5 La distribuzione poi di questo gran tesoro appartiene al Sommo Pontefice, che come sommo Pastore della Chiesa, hà una piena facoltà di concedere ogni sorte d'Indulgenza à tutti, ed à ciascheduno de' fedeli. I Vescovi ancora hanno facoltà di concedere le Indulgenze a' Christiani, che stanno sotto la loro giurisdizione, poiche secondo la disposizione de' Sagri Canoni, possono dare vn' anno d'Indulgenza, quando si fà la dedicazione della Chiesa: possono parimente dare quaranta giorni d'Indulgenza, e se sono Cardinali, cento giorni, quando ciò giudicano espediente per la salute delle anime, loro commesse.

6 Le disposizioni requisite, e necessarie per lo conseguimento delle Indulgenze sono due principalmente:

La prima è, che quegli, il quale vuol guadagnar le Indulgenze habbia la coscienza pura, e netta da ogni peccato mortale, e sia in istato di grazia; perche la pena del peccato non viene mai rimessa, se prima la colpa non sia perdonata.

La seconda disposizione è, che si adempia esattamente quello, che s'ingiunge per lo conseguimento dell'indulgenza, secondo, che viene prescritto, e però in conseguenza di quanto ordinariamente portano le Bolle Pontificie, bisogna sempre cominciare col Sagramento della Penitenza, massimamente quando si sente la coscienza aggravata da peccato mortale: Secondo bisogna ricever degnamẽte la santa Comunione cõ ogni sentimento di pietà, e divozione, ed humiltà christiana: terzo bisogna visitare i luoghi, recitar le orazioni, e far le altre opere pie, secondo la intenzione, e la maniera, che viene comandata nelle Bolle, e lettere Apostoliche, ò de' Superiori. Ed oltre à tutto questo, si dà consiglio di fare tutte le altre opere soddisfattorie, che si potrà, per supplire alle indisposizioni, e difetti, che Idio vede in noi, e che potrebbero recare qualche impedimento agli effetti delle sue divine misericordie.

7 In quanto al guadagnar le Indulgenze per altri, ò questi sono vivi, ò defunti:

Per gli vivi noi possiamo offerire à Dio preghiere, digiuni, ed opere soddisfattorie, non solo per la remissione delle pene, dovute a'loro peccati, mà ancora per impetrar le grazie, che agli stessi sono necessarie; mà non possiamo applicar per essi il frutto delle Indul-

gen-

genze, che noi guadagniamo: poiche l'intenzione della Chiesa è, che l'indulgenze non vagliano, se non per quelli, che le guadagnano.

Per gli defunti, quando la Chiesa concede loro Indulgenze, e ci permette di applicarle a' medesimi per modo di suffragio, come si è detto di sopra, facendo, ed adempiendo l'opere prescritte, possiamo applicar loro il frutto delle Indulgenze, ed alleviar a' medesimi le pene, che patiscono nel Purgatorio.

TABELLA HORARIA,

In cui si distribuiscono le hore da entrare in Coro à celebrare i Divini Vfficj.

Citata nel Cap. IX. de Chori disciplina. pag. 10.

1 GEnnajo dal primo fino a' 15. il Mattutino comincierà ad hore *quindici, e mezza*. La Messa cantata ad hore *diciasette, e mezza*. Da' 15. di Gennajo fino à Febbrajo il Mattutino ad hore *quindici*; la Messa cantata à *diciasette*.

Il Vespro ne' giorni festivi ad hore *vent'una*, ne' giorni feriali ad hore venti, e mezza, e durerà alla stessa hora fino a Pasqua di Resurrezzione.

2 Febbrajo fino a' 15. il Mattutino ad hore *quattordici, e mezza*. La Messa cantata à *sedici, e mezza*. Da' 15. fino à Marzo, il Mattutino a *quattordici*. La Messa cantata à *sedici*.

3 Marzo fino a' 15. il Mattutino à *tredici, e mezza*. La Messa cantata à *quindici, e mezza*. Da' 15. fino ad Aprile il Mattutino à *tredici*. La Messa cantata à *quindici*.

4 Aprile fino a' 15. il Mattutino à *dodici*. La Messa cantata à *quattordici*. Da' 15. fino à Maggio il Mattutino ad *undici*. La Messa cantata à *tredici*.

Il Vespro ne' giorni festivi ad hore *venti, e mezza*: ne' feriali ad hore *venti*, e durerà per tutto Decembre.

5 Maggio fino a' 15. il Mattutino à *dieci, e mezza*. La Messa cantata à *dodici, e mezza*. Da' 15. fino à Giugno il Mattutino à *dieci*. La Messa cantata à *dodici*.

6 Giugno fino a' 15. il Mattutino à *nove, e mezza*. La Messa cantata ad *undici, e mezza*. Da' 15. fino à Luglio, il Mattutino à *nove*, la Messa cantata ad *undici*.

7 Luglio fino a' 15. il Mattutino à *nove*. La Messa cantata ad *undici*. Da' 15. fino ad Agosto il Mattutino à *nove, e mezza*. La Messa

Messa cantata ad *undici, e mezza.*

8 Agosto fino a' 15. il Mattutino à *dieci*. La Messa cantata à *dodici*. Da' 15. fino à Settembre il Mattutino à *dieci, e mezza*. La Messa cantata à *dodici, e mezza*.

9 Settembre fino a' 15. il Mattutino ad *undici*. La Messa cantata à *tredici*. Da' 15. fino ad Ottobre il Mattutino ad *undici, e mezza*. La Messa cantata à *tredici, e mezza*.

10 Ottobre fino a' 15. il Mattutino à *dodici, e mezza*. La Messa cantata à *quattordici, e mezza*. Da' 15. fino à Novembre il Mattutino à *tredici*. La Messa cantata à *quindici*.

11 Novembre fino a' 15. il Mattutino à *quattordici*. La Messa cantata à *sedici*. Da' 15. fino à Decembre il Mattutino à *quattordici, e mezza*. La Messa cantata à *sedici, e mezza*.

12 Decembre fino a' 15. il Mattutino à *quindici*. La Messa cantata à *diciasette*. Da' 15. fino à Gennajo il Mattutino à *quindici, e mezza*. La Messa cantata à *diciasette, e mezza*.

13 In tutte le feste di prima, ò di seconda classe, si può anticipare mezz'hora dell'hora assegnata il Mattutino, à riguardo dell'ufficio più solenne, e più pausato. Ed in tutte le feste di precetto da' 15. di Aprile per tutto Settembre la Messa si canterà mezz'hora più tardi, quando non vi sia predica.

14 Sarà peso di chi hà cura delle campane, che prima delle hore di sopra assegnate, per lo spazio di un quarto d'hora debba sonare il Mattutino, dopo il qual segno si aspetterà un'altro terzo d'hora, affinche si ragunino tutti i Canonici, e Ministri in Chiesa, secondo stà ordinato nell'Appendice del Terzo Sinodo nell'Editto XI. della Disciplina del Coro al §.IV. e poi all'hore della Tabella si entrerà subito in Coro, e s'incomincieranno onninamente i Divini ufficj, suonata prima la Campanella, per ordine del Prefetto del Coro. Ogni volta, che si devierà dalla detta Tabella, s'incorrerà nella pena di uno scudo, da pagarsi della massa Capitolare; onde per non errare si terrà perpetuamente affissa in Sagrestia.

15 Inoltre questa Tabella si stamperà ogni anno nell'Ordinario del Divino Ufficio, aggiuntevi le seguenti tre Tabelle: La prima del mezzo giorno, e del Mattutino privato. La seconda della mezza notte, e de' crepuscoli, detti Alba della sera. La terza dell'Alba della mattina, e del nascimento del Sole, per governo degli Ecclesiastici nella recitazione del Divino Ufficio la sera per la mattina, e per la celebrazione della S. Messa.

Pri-

Prima Tavola del Mezzo giorno, e del Mattutino Privato.

Serve prima per l'hora della Messa a chi non è lecito senza privilegio dirla dopò mezzo giorno. Secondo per l'osservanza del digiuno Ecclesiastico. Terzo per lo segno dell'Ave Maria. Quarto s'aggiunge la Tavola per l'hora del Mattutino privato per lo giorno seguente.

Mesi dell'Anno.		*Hore di mezz.giorno.*	*Tempo del Mattutino.*
Gennaro	Da 1.fin'a'12.	hore 19.	hore 21.e un quarto.
	da 13.fin'a'31.	hore 18. e tre quarti.	hore 21.e un quarto.
Febraro	Da 1.fin'a'15.	hore 18.e mezza.	hore 21.
	da 16.fin'a'24.	hore 18.e un quarto.	hore 21.
	da 25.fin'a'28.	hore 18.	hore 20.e tre quarti.
Marzo	Da 1.fin'a' 5.	hore 18.	hore 20.e tre quarti.
	da 6.fin'a'15.	hore 17. e trè quarti.	hore 20.e tre quarti.
	da 16.fin'a'26	hore 17.e mezza.	hore 20.e mezza.
	da 27.fin'a'31.	hore 17.e un quarto.	hore 20.e mezza.
Aprile	Da 1.fin'a'10	hore 17.e un quarto.	hore 20.e mezza.
	da 11.fin'a'20.	hore 17.	hore 20.e un quarto.
	da 21.fin'a'30.	hore 16.e tre quarti.	hore 20.e un quarto.
Maggio	Da 1.fin'a'15.	hore 16.e mezza.	hore 20.
	da 16.fin'a'31.	hore 16.e un quarto.	hore 20.
Giugno	Per tutto Giug.	hore 16.	hore 19.e tre quarti.
Luglio	Da 1.fin'a'12.	hore 16.	hore 19.e tre quarti.
	da 13.fin'a'31.	hore 16.e un quarto.	hore 20.
Agosto	Da 1.fin'a'15.	hore 16.e mezza.	hore 20.
	da 16.fin'a'25.	hore 16.e tre quarti.	hore 20.e un quarto.
	da 26 fin'a'31.	hore 17.	hore 20.e un quarto.
Settemb.	Da 1.fin'a' 5.	hore 17.	hore 20.e un quarto.
	da 6.fin'a'16.	hore 17.e un quarto.	hore 20.e mezza.
	da 17.fin'a'27.	hore 17.e mezza.	hore 20.e mezza.
	da 28.fin'a'30.	hore 17.e tre quarti.	hore 20.e tre quarti.
Ottobre	Da 1.fin'a'10.	hore 17.e tre quarti.	hore 20.e tre quarti.
	da 11.fin'a'20.	hore 18.	hore 21.
	da 21.fin'a'31.	hore 18.e un quarto.	hore 21.
Novemb.	Da 1.fin'a'15.	hore 18.e mezza.	hore 21.
	da 16.fin'a'30.	hore 18.e tre quarti.	hore 21.e un quarto.
Decēbre	Per tutt.Decēb.	hore 19.	hore 21.e un quarto.

Se-

Seconda Tavola della mezza notte, e dell'Alba della sera.

Serve prima per l'osservanza del digiuno naturale, per dir la Messa, ò comunicarsi il giorno seguente. Secondo per l'osservanza de' cibi prohibiti nel Venerdì, Sabato, ed altri giorni di digiuno. Terzo per lo Mattutino del Coro. Quarto per guadagnare l'Indulgenze, quali si possono conseguire, secondo alcuni Teologi, mentre dura l'alba della sera.

Mesi dell'Anno.	*Mezza Notte.*	*Alba della sera.*
Gennaro Da 1. fin'a' 12.	hore 7.	hora 1. e un quarto.
da 13. fin'a' 31.	hore 6. e tre quarti.	hora 1. e un quarto.
Febbraro Da 1 fin'a' 15.	hore 6. e mezza.	hora 1. e un quarto.
da 16. fin'a' 24.	hore 6. e un quarto.	hora 1. e un quarto.
da 25. fin'a' 28.	hore 6.	hora 1.
Marzo Da 1. fin'a' 5.	hore 6.	hora 1.
da 6. fin'a' 15.	hore 5. e tre quarti.	hora 1.
da 16. fin'a' 25.	hore 5. e mezza.	hora 1.
da 26. fin'a' 31.	hore 5. e un quarto.	hora 1.
Aprile Da 1. fin'a' 10.	hore 5. e un quarto.	hora 1. e un quarto.
da 11. fin'a' 20.	hore 5.	hora 1. e un quarto.
da 21. fin'a' 30.	hore 4. e tre quarti.	hora 1. e un quarto.
Maggio Da 1. fin'a' 15.	hore 4. e mezza.	hora 1. e mezza.
da 16. fin'a' 31.	hore 4. e un quarto.	hora 1. e mezza.
Giugno Per tutto Giug.	hore 4.	hora 1. e tre quarti.
Luglio Da 1. fin'a' 12.	hore 4.	hora 1. e tre quarti.
da 13. fin'a' 31.	hore 4. e un quarto.	hora 1 e mezza.
Agosto Da 1. fin'a' 15.	hore 4. e mezza.	hora 1. e mezza.
da 16. fin'a' 25.	hore 4. e tre quarti.	hora 1. e mezza.
da 26. fin'a' 31.	hore 5.	hora 1. e un quarto.
Settemb. Da 1. fin'a' 5.	hore 5.	hora 1. e un quarto.
da 6. fin'a' 16.	hore 5. e un quarto.	hora 1. e un quarto.
da 17. fin'a' 27.	hore 5. e mezza.	hora 1.
da 28. fin'a' 30.	hore 5. e tre quarti.	hora 1.
Ottobre Da 1. fin'a' 10.	hore 5. e tre quarti.	hora 1.
da 11. fin'a' 20.	hore 6.	hora 1.
da 21. fin'a' 31.	hore 6. e un quarto.	hora 1.
Novemb. Da 1. fin'a' 15.	hore 6. e mezza.	hora 1. e un quarto.
da 16. fin'a' 30.	hore 6. e tre quarti.	hora 1. e un quarto.
Decēbre Per tutt. Decēb.	hore 7.	hora 1. e un quarto.

Terza Tavola dell'Alba della mattina, e del nascimento del Sole.

Serve prima per lo segno dell'Ave Maria. Secondo per l'hora della Messa, la quale non è lecito celebrare senza privilegio avanti al principio dell'Alba. Terzo per gli Officii del Coro per cantare Prima, &c.

Mesi dell'Anno.		*Alba della mattina.*	*Nascimento del Sole.*
Gennaro	Da 1.fin'a' 4.	hore 12.e tre quarti.	hore 14.e mezza.
	da 5.fin'a'15.	hore 12.e mezza.	hore 14.e un quarto.
	da 16.fin'a'24.	hore 12.e un quarto.	hore 14.
	da 25.fin'a'31.	hore 12.	hore 13.e tre quarti.
Febbraro	Da 1.fin'a' 7.	hore 11.e tre quarti.	hore 13.e mezza.
	da 8.fin'a'12.	hore 11.e mezza.	hore 13.e un quarto.
	da 13.fin'a'18.	hore 11.e un quarto.	hore 13.
	da 19.fin'a'24.	hore 11.e un quarto.	hore 12.e tre quarti.
	da 25.fin'a'29.	hore 11.	hore 12.e mezza.
Marzo	Da 1.fin'a' 7.	hore 11.	hore 12.e un quarto.
	da 8.fin'a'12.	hore 10.e tre quarti.	hore 12.
	da 13.fin'a'17.	hore 10.e mezza.	hore 11.e tre quarti.
	da 18.fin'a'22.	hore 10.e un quarto.	hore 11.e mezza.
	da 23.fin'a'25.	hore 10.	hore 11.e un quarto.
	da 26.fin'a'28.	hore 9.e tre quarti.	hore 11.e un quarto.
	da 29.fin'a'31.	hore 9.e mezza.	hore 11.
Aprile	Da 1.fin'a' 4.	hore 9.e un quarto.	hore 11.
	da 5.fin'a' 9.	hore 9.	hore 10.e tre quarti.
	da 10.fin'a'15.	hore 8.e tre quarti.	hore 10.e mezza.
	da 16.fin'a'20.	hore 8.e mezza.	hore 10.e un quarto.
	da 21.fin'a'26.	hore 8 e un quarto.	hore 10.
	da 27.fin'a'30.	hore 8.	hore 9.e tre quarti.
Maggio	Da 1.fin'a' 3.	hore 7.e tre quarti.	hore 9.e tre quarti.
	da 4.fin'a' 9.	hore 7.e mezza.	hore 9.e mezza.
	da 10.fin'a'18.	hore 7.e un quarto.	hore 9.e un quarto.
	da 19.fin'a'26.	hore 7.	hore 9.
	da 27.fin'a'31.	hore 6.e tre quarti.	hore 8.e tre quarti.
Giugno	Da 1.fin'a' 9.	hore 6.e mezza.	hore 8.e tre quarti.
	da 10.fin'a'30.	hore 6.e un quarto.	hore 8.e mezza.
Luglio	Da 1.fin'a' 6.	hore 6.e mezza.	hore 8.e mezza.
	da 7.fin'a'18.	hore 6.e tre quarti.	hore 8.e tre quarti.
	da 19.fin'a'27.	hore 7.	hore 9.
	da 28.fin'a'31.	hore 7.e un quarto.	hore 9.e un quarto.

Mesi dell'Anno.	*Alba della mattina.*	*Nascimento del Sole.*
Agosto Da 1.fin'a' 5.	hore 7.e mezza.	hore 9 e un quarto.
da 6.fin'a'12.	hore 7.e tre quarti.	hore 9.e mezza.
da 13.fin'a'17.	hore 8.	hore 9.e tre quarti.
da 18.fin'a'24.	hore 8.e un quarto.	hore 10.
da 25.fin'a'31.	hore 8.e mezza.	hore 10.e un quarto.
Settemb. Da 1.fin'a' 4.	hore 8.e tre quarti.	hore 10.e mezza.
da 5.fin'a' 8.	hore 9.	hore 10.e tre quarti,
da 9.fin'a'12.	hore 9.e un quarto.	hore 11.
da 13.fin'a'16.	hore 9.e mezza.	hore 11.
da 17.fin'a'20.	hore 9.e tre quarti.	hore 11.e un quarto.
da 21.fin'a'26.	hore 10.	hore 11.e mezza.
da 27.fin'a'30.	hore 10.e un quarto.	hore 11.e tre quarti.
Ottobre Da 1.fin'a' 6.	hore 10.e mezza.	hore 12.
da 7.fin'a'12.	hore 10.e tre quarti.	hore 12.e un quarto.
da 13.fin'a'18.	hore 11.	hore 12.e mezza.
da 19.fin'a'23.	hore 11.	hore 12.e tre quatti.
da 24.fin'a'28.	hore 11.e un quarto.	hore 13.
da 29.fin'a'31.	hore 11.e mezza.	hore 13.e un quarto.
Novemb.Da 1.fin'a' 4.	hore 11.e mezza.	hore 13.e un quarto.
da 5.fin'a'11.	hore 11.e tre quarti.	hore 13.e mezza.
da 12.fin'a'18.	hore 12.	hore 13.e tre quarti.
da 19.fin'a'21.	hore 12.e un quarto.	hore 14.
da 22.fin'a'30.	hore 12.e mezza.	hore 14.e un quarto.
Decẽbre Da 1.fin'a'10.	hore 12.e mezza.	hore 14.e un quarto.
da 11.fin'a'31.	hore 12.e tre quarti.	hore 14.e mezza.

TABELLA

Degli ufficj de'Santi proprj della Chiesa Beneventana, a'quali, perche occorrono, ò in giorni annualmente impediti, ò che impedifcono altri del Calendario Romano, fi affegnano le giornate fiffe in perpetuo.

Citata nel Cap. IX. de Chori difciplina. pag.10.

1 SAnt'Adjutore Vefcovo, e Confeff. doppio, occorre a'18. di Decembre, nel qual tempo non fi può celebrare *ex vi Rubric.* fi affegna a'28. di Gennajo.

2 S.Leucio Vefc. e Confefs.doppio, occorre agli 11. di Gennajo trà l'ottava dell'Epifania, fi afsegna a'6. di Febbrajo.

3 S Potito Mart. doppio occorre a'13. di Gennajo, ottava dell'Epifania, fi afsegna a'10. di Febbrajo.

4 S.Felice Prete, e Mart. occorre a'14. di Gennajo, impedito da S.Ilario, fi afsegna agli 11. di Febbrajo.

5 S.Romualdo Abate doppio occorre a'7. di Febbrajo, impedito da S.Ermolao, fi afsegna a'12. di Febbr.

6 S.Attanagio Vefc. e Confefs. doppio occorre a'2. di Maggio, impedito da S.Giovenale, fi afsegna a'5. dello ftefso.

7 SS.Nereo, ed Achilleo femidoppio, occorre a'12. di Maggio, impedito da S.Epifanio doppio, fi afsegna a'13. dello ftefso.

8 S.Norberto Vefc. e Conf. doppio, occorre a'6. di Giugno, impedito da S. Vincenzo, e Compagni MM. fi afsegna a'7. dello ftefso.

9 S.Onofrio Confefs. doppio, occorre agli 11. di Giugno, impedito da S.Barnaba, fi afsegna a'12. dello ftefso.

10 S.Giuftino Mart. doppio occorre a'4. di Agofto, impedito da S.Domenico, fi afsegna a'9. dello ftefso.

11 S.Chiara Verg. doppio, occorre a'12. di Agofto, impedito da S.Caffiano Vefc. fi afsegna a'23. dello ftefso.

12 SS. Dodici Fratelli Mart. doppio, occorre il primo di Settembre, impedito dall'ottava di S.Bartolomeo, fi afsegna a'2. dello ftefso.

13 SS. Fefto, e Defiderio doppio, occorre a'19. impedito da S.Gennajo Vefc. e Mart. fi afsegna a'3. di Ottobre.

14 SS. Solio, ed altri Compagni di S.Gennajo, impediti dalla fefta del medefimo a'19. di Settembre, fi afsegnano a'5. di Ottobre.

15 S.Mo-

15 S.Modesto Mart. doppio, occorre a'2. di Ottobre , impedito dall'ufficio de'SS.Angeli Custodi, si assegna a'12. del medesimo.

16 S.Teresa Verg. doppio, occorre a'15. di Ottobre, impedito da S.Tammaro Vesc. si assegna a'16. del medesimo.

17 S.Clemente Papa, e Mart. doppio, occorre a'23.di Novembre, impedito da S.Felicita, si assegna a'24. del medesimo.

18 S.Caterina Verg. e Mart. doppio, occorre a'25. di Novembre , impedito da S. Mercurio Mart. e Protett. si assegna a'26. del medesimo mese.

Formola della benedizione generale,

Per quelle cose, che possono benedirsi dal semplice Sacerdote, mediante la facoltà dell'Eminentissimo Arcivescovo.

Citata nel Cap.10. de Sacris Cæremoniis. pag.11.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit Cœlum, & terram.
℣ Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

EXaudi Domine, Pater clementissime, preces nóstras , & hæc purificanda vasa, & ornamenta, Sacri Altaris, atque Ecclesiæ tuæ sacri ministerii usui præparata, bene ✠ dicere, & sancti ✠ ficare digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

OREMUS.

OMnipotens, sempiterne Deus, à quo omnia immunda purgantur, & in quo omnia purgata clarescunt,supplices omnipotentiam tuam invocamus, ut ab his vasis, & ornamentis , quæ tibi offerunt famuli tui, omnis spiritus immundus confusus longè discedat, & per tuam bene ✠ dictionem ad usum, & ministerium Sancti Altaris, & Ecclesiæ tuæ sanctificata permaneant. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Deindè aspergit ea aqua benedicta.

REGOLE

Per le ragunanze Capitolari, da osservarsi dal nostro Capitolo Metropolitano, e da'Collegj della Città, & Archidiocesi.

Citato nel Cap.XV. de Capitulis. pag.18.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORDINE de'Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S.Sisto della S.R.C. Prete Cardinale Orsini, della Santa Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

CAP. I.

Istituzione de' Capitoli.

1 L'Istituto de'Capitoli, e de'Collegj, secondo l'antica usanza della Chiesa, fù, che tutti i Canonici in una stessa Chiesa, ed in una stessa casa habitassero, con pace scambievole, con volontà concorde, e con fraterna carità.

Canonici debbono essere frà loro concordi.

2 Ma essendosi, col volger degli anni, mutate le cose, desideriamo, che i nostri Canonici, almeno quando si ragunano per trattare i negozj della loro Comunità, si nella Santa Chiesa Metropolitana, si eziandio ne'Collegj della nostra Città, e Diocesi, vi stiano congiunti di animo, e stretti col vincolo della pace, e della carità.

3 A fine di ottener ciò, diamo le seguenti regole, valevoli ad evitare gli sconcerti fin'hora osservati.

Del giorno, in cui il Capitolo si de' ragunare.

CAP. II.

Giorni da ragunare i Capitoli.

1 Ogni settimana in giorno di Mercordi nella Santa Chiesa Metropolitana, e di Sabato nelle Chiese Collegiate della Città, come fin'hora han costumato, ed in

quelle

quelle della Dioceſi ne'dì conſueti, ſi dovrà ragunare il Capitolo per trattare delle coſe alle loro Chieſe ſpettanti.

2 Se ne'giorni deſtinati à ragunare il Capitolo occorreranno feſte di precetto, [a] il Capitolo ſi dovrà fare il giorno avanti, ò il giorno appreſſo, come parerà più ſpediente: purche la neceſſità, ò evidente utilità della Chieſa non ricercaſſe altrimenti.

Non in giorno di feſta.

3 In tempo de'Divini uffiej non ſia lecito ragunar Capitolo, per non fare, che le coſe temporali impediſcano le ſpirituali, ſotto pena [b] di eſſere privati della diſtribuzione delle hore, dalle quali ſaranno aſſenti.

Non in tẽpo de'Div. uff.

Pena a' traſgreſſori.

Della maniera, che in ragunare il Capitolo ſi de' tenere.

C A P. I I I.

1 Dopo recitata Compieta, à ſuono di campanello converranno tutti nella Sagreſtia: ed il noſtro Capitolo Metropolitano ſi ſervirà per queſta funzione della Sagreſtia detta di S. Barbato, che ſorroghiamo al luogo antico, detto Capitolo, dove aſſiſteranno col loro habito Canonicale Corale, [c] e chi và ſenza tale habito reſti privo di voce per quella volta.

Cap. ſi farà in Sagr. ſtarãno coll'hab. Corale.

Pena a' traſgreſſori.

2 Il Prefetto darà principio coll'Hinno: *Veni Creator Spiritus*; ed il medeſimo poi terminerà coll'azzione delle grazie, dovendo tutte le noſtre operazioni cominciar ſempre da Dio, ed in Dio terminare.

Orazione nel princ. e nel fine.

Chi de' intervenire al Capitolo.

C A P. I V.

1 Tutti i Canonici, che ſono in Città, purche taluno non ſia legittimamente impedito.

Chi de'intervenire.

2 Chi non interverrà a'Capitoli ſi punti, e creſcendo la contumacia di traſcurare azzione si buona, ed utile, ſi punterà ad arbitrio del Prefetto. Eſſendo un grand'inconveniente il non voler intervenire à gli Atti Capitolari.

Pena à chi nõ interviene.

3 Chi non è Suddiacono non hà voce in Capitolo, [d] nè

---

a *Concil. Provinc. Mediol.* 1. b *Congr. Rituum* 17. *Nov.* 1500. c *Prov. Mediol.* 3. d *Trid. ſeſſ.* 22. *c.* 4.

Chi non può interven. al Capitolo.

nè meno nelle Collegiate, [e] può però intervenirvi,per imparare, non per dare il voto. [f]

Come si de' stare in Capitolo.

CAP. V.

Pena à chi muta luogo.

1 Ciascuno col suo habito Canonicale, com'è detto,de' sedere al suo luogo, come si sede nel Coro: chi muterà luogo resti privo della voce in quel giorno.

Avvert. intorno al partire.

2 Niuno de'Canonici de' partire, se non compiuto il Capitolo; nè si spoglierà dell'habito Canonicale, se non detta l'azzione delle Grazie. Quando però vi fosse necessità di partir prima, si parta con licenza del Prefetto.

Al sopra venire.

3 Sopravenendo alcun Canonico, cominciato il Capitolo, saluterà i Colleghi, i quali si alzeranno tutti in piedi, ed il sopravenuto Canonico anderà al suo luogo.

Come si debbono trattare i Negozj.

CAP. VI.

Chi de' proporre.

1 PRoponerà il Capo, e ciascuno per ordine dirà il suo parere.

Procuratore, e suo uff.

2 Si sentirà il Canonico Procuratore sopra lo stato delle liti, e delle cause, che vertono.

Segretario, e suo ufficio.

3 I memoriali si leggeranno dal Canonico Segretario, e così ancora le lettere, che sono dirette al Capitolo, e dal medesimo si registreranno attentamente, e diligentemente tutti gli atti Capitolari.

Chi de'assentarsi dal Capitolo.

4 Trattandosi di materia apparrenente à qualche Canonico uscirà fuori dell'assemblea [g] quel Canonico, del quale si tratta, il che ancora si osservi, quando gli affari proposti s'appartengono à consanguinei de'Canonici in primo, ò secondo grado, affinche ne' vocali non manchi una pienissima libertà.

Che de' fare chi sopraviene.

5 Se sopraviene qualche Canonico, cominciato il Capitolo, e sarà conchiusa qualche materia, non occorre più trat-

e *Congr.Concil.8.Aug.1621.* f *Congr.Episc.15.Iulii 1586.* g *Congr. Episc. 14.Martii 1615.*

trattarne; perche *transiit in rem judicatam*, ed a lui, come assente, non compete ragione alcuna. Ma se si stà attualmente trattando qualche materia, dal Prefetto del Capitolo si farà consapevole di ciocchè si tratta; acciocchè possa à suo luogo dare il suffragio.

Modestia in Capitolo.

6 Niuno ardisca parlare, mentre l'altro parla, nè deridere l'altrui parere con cachinni, con motti con gesti; ma ogn'uno modestamente, e civilmente col suo parere promuova il vantaggio della Chiesa, evitando le risse, e le quistioni.

Pena agl' irrispettosi.

7 Chi dirà il proprio parere con istrepito, ò inurbanità, incorrerà nella pena di esser privato del voto in quello, ed in due altri susseguenti Capitoli: e con pena maggiore ad arbitrio del Prefetto si gastigherà chi trascorresse in eccesso d'ingiurie, ò di grida. E se lo richiegga il bisogno, dal Prefetto si rapporti à Noi, ò al nostro Vicario Generale, per la canonica coercizione.

Delle materie da trattarsi.

CAP. VII.

Materie come debbono cōchiudersi.

1 LE materie, che occorrono, si discorreranno, e discuteranno maturamente, e si conchiuderanno dopo haver ciascuno, secondo l'ordine dovuto, detto modestamente, e saggiamente il suo parere.

E col cōsenso di quanti.

2 Rimanga conchiuso ciocchè la maggior parte degl'-interessenti stimerà: salvo in que' casi, ne' quali si richiede il consenso ò delle due parti, ò di tutte le parti, giusta la consuetudine.

Come, e quādo.

3 I negozj più ardui si conchiudano per voti segreti, e se richieggono matura considerazione, si conchiuderanno nel Capitolo vegnente [h] potendosi intanto discutere, esaminare, e risaminare i negozj.

Si citino gl' interessati.

4 In simiglianti materie rilevanti, ed ardue si citeranno tutti coloro, che *de jure* debbono citarsi ad intervenire, colla citazione da scriversi dalla prima Dignità, ò Canonico, come si è fin'hora costumato nel nostro Capitolo Metropolitano.

 5 Do-

h *Prov. Mediol. 4.*

Circa agli ſtrumenti.

5 Dovendoſi fare qualche ſtrumento di coſe rilevanti, ſi formerà prima la minuta dall'Avvocato, e queſta poi ſi leggerà, e conſiderarà attentamente da'Capitolari, affinche in appreſſo poſſa farſi il contratto.

I medeſ. quā-do nulli.

6 Gli ſtrumenti tutti ſi ſtipuleranno in Capitolo, nè giammai ſi commetteranno a' deputati, ſenza noſtra licenza, ſotto pena di nullità.

Copie degl' Iſtrumenti.

7 Il Canonico Procuratore havrà penſiero di procurare copie autentiche di tutti gli ſtrumenti, e contratti, che ſi fanno dal Capitolo, come ancora i diritti del campanello per ogni ſtrumento di cenſo emfiteutico.

Degli Vfficiali del Capitolo.

C A P. VIII.

Pena à chi ricuſa gli ufficj.

1 QVe' che ſaranno eletti Vfficiali del Capitolo, non poſſono, ſenza legittima, e giuſta cagione da approvarſi, ricuſare gli ufficj, [i] ò di honore, ò di peſo, ſotto pena di perdere tanto denaro, quanto per ſei meſi guadagnarebbono ſervendo alla Chieſa.

Del Segreto intorno à negozi Capitolari.

C A P. IX.

Pena della ſoſpenſione à chi non ſerba il ſegreto.

1 SOtto pena di ſoſpenſione *ipſo facto incurrenda, ed à Noi riſervata* proibiamo, che niuno fuori dell'adunanza Canonicale tanto della noſtra Santa Metropolitana Chieſa, quanto de' Collegj della Città, e della Dioceſi, ardiſca diſcorrere con altri di ciocchè ſi è trattato in Capitolo, rapportando (come talvolta è avvenuto) il parer del Collega; affinche ciaſcuno ſia libero nel dare quel parere, che gli detta il cuore; nè per tema, che non ſi pubblichi da qualche banditore, ò taccia, ò dia il parere contra i dettami della propria coſcienza.

Con-

i *Prov. Mediol.* 3.

Conchiusione.

C A P. X.

1 INcarichiamo l'osservanza di queste nostre Regole al Prefetto Capitolare, ò del Collegio, il quale se sarà trascurato dovrà darne à Noi stretto conto, e ne riporterà la condegna mortificazione. Ed acciocchè in ogni tempo avvenire le medesime regole non vadano in disuso, ordiniamo, che nelle prime ragunanze Capitolari di Gennajo, e di Luglio di ciaschedun'anno si leggano per intiero, sotto pena di ducati dieci per volta, che resti *ipso facto* applicata alla Sagrestia del Capitolo, ò Collegio, e da pagarsi dalla massa Capitolare. Dato in Benevento nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato a'24. di Agosto 1689.

Osservanza delle regole.

Lezione delle stesse.

Pena à trasgressori.

Fr. Vinc. Maria Card. Arcivesc.

E per Sua Em. Pietro Paolo Piani Vic. Gen.

P. Abate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

Pubblico Istrumento intorno à non assumersi, che Mansionarj a'Canonicati, tanto dall'Eminentiss. Arcivescovo, quanto da'Sig. Canonici ne'loro mesi per la Metropolitana.

Citato nel Cap. XVI. de Mansionariis. pag. 18.

IN Nomine Domini, Amen. Præsenti hoc publico Instrumento cunctis ubique pateat evidenter, & notum sit, qualiter die, & anno, quibus infra, ego infrascriptus Apostolica auctoritate Notarius, una cum subscriptis testibus, jussu Eminentissimi, & Reverendissimi in Christo Patris, & Domini, D Fr. Vincentii Mariæ Ordinis Prædicatorum, Miseratione Divina, Tit. S. Sixti, S. R. E. Presbyteri Cardinalis Vrsini Archiepiscopi, accessi ad cameram ædium suæ residentiæ in Oppido Montisfarculi, ubi inveni omnes infrascriptos S. Metropolitanæ Ecclesiæ Canonicos, saniorem, & pleniorem Capituli partem perficientes, ante Eminentissimum Archiepiscopum in Præsynodali Congregatione collectos, qui sunt: Perillustres, & Reverendissimi Domini Iulius de Marco V.I.D. Archipresbyter: Ioannes de Nicastro V.I.D. Prot. Apost. Primicerius Primus: Aloysius Antonius Ayellus S.Th.D. Prot. Apost. Primicerius Secundus: Andræas Moscarelli Thesaurarius: Marcus de Vita Bibliothecarius: Carolus de Eolo V.I.D. Prot. Apost. Canonicus: Cæsar Ciarletta

Canonicus: Ioſeph Cocozzelli Canonicus: Ioſeph Fucci Canonicus: Dominicus Croce Canonicus: Carolus Tancredi Canonicus: Ioſeph Muſto Canonicus: Scipio Perotti Canonicus: Joſeph de Martino Canonicus: Agnellus Rendina Canonicus: Benedictus Mariella Canonicus: Vincentius de Vita Canonicus: Scipio Cariſſimus Canonicus: Franciſcus Cæſarius V.I.D. Canonicus: Ioannes Baptiſta de Martino V.I.D. Canonicus: Bartholomæus Feolo Canonicus, qui omnes Eminentiſſimum Archiepiſcopum rogaverunt, ut ſequentibus annuere dignaretur; nempè quia ex certo tempore S. Metropolitana Eccleſia Manſionariorum ſervitio propè deſtituta reperiebatur, & in actu quatuor Manſionariatus vacabant, cum nullus eſſet Clericorum, qui ad hujusmodi munus ſuſcipiendum concurreret, & multò magis poſt Terræmotum, cujus cauſa reditus non exiguam paſſi ſunt jacturam; quapropter cum ipſum Capitulum in quaſi poſſeſſione ſit in menſibus Ordinarii Canonicos eligendi, promittebant nullum deinceps, niſi Manſionarium in Canonicum eligere, exceptis Dignitatibus; & rogaverunt inſuper Eminentiſs. Archiepiſcopum, ut & ipſe in ſuis collationibus ex ſua benignitate hanc eandem ſibi regulam propoſitam haberet in Canonicatibus conferendis, nempè ut ſemper ex Manſionariis (Dignitatibus exceptis) aſſumantur; & hanc legem ſtabilem, firmam, & immutabilem fore, donec Archiepiſcopi, qui pro tempore fuerint, ſervare velint: aliàs ipſis non ſervantibus, Capitulum in ſuam redeat libertatem: in hanc enim determinationem venit, ut Manſionariorum Collegium dignioribus fulgeat perſonis, & S. Metropolitanæ Eccleſiæ ſervitium, in divinis decantandis officiis, in dies augeatur; ideoque Reverendiſſimum Capitulum hac ſuper re, ſub eisdem conditionibus; & pro eo ſinguli Dignitates, & Canonici enunciati, tacto pectore juraverunt in forma, &c. quemadmodum & Eminentiſſimus Archiepiſcopus etiam promiſit, hancque conventionem ſtatuti formam habere voluit, & decrevit. In quorum omnium, & ſingulorum fidem, atque perpetuam memoriam ego infraſcriptus Apoſtolica auctoritate Notarius, & Procancellarius rogatus fui, ut unum, vel plura, publicum, ſeù publica, conficerem, atque traderè inſtrumentum, & inſtrumenta, prout opus fuerit, & requiſitus ero. Actum in Oppido Montisſarculi in præfata Præſynodali Congregatione die 24. menſis Octobris 1688. Præſentibus RR. DD. Franciſco Farina Vicario Curato perpetuo S. Iacobi, & Ioanne Baptiſta Limatula Rectore Curato Sancti Donati Civitatis Beneventi, &c.

Ita eſt Diaconus Martius Lizza S. Metrop. Eccl. Manſionarius, Notarius Apoſtolicus, & Procancell. rog.

EDIT-

EDITTO

DECIMOQUARTO,

Con cui si dichiara essere all'Eminentiss. Arcivescovo riservata l'assoluzione della sospensione ipso facto incurrenda da que' Preti, e Diaconi, che stanno col capo scoverto avanti a' Signori temporali, da pubblicarsi nelle sollennità del Natale, Pasqua di Resurrezione, e Pentecoste.

Citato nel Cap. XVIII. de vita, & honest. Cleric. pag. 19.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORDINE de' Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto, della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

1 IL Sagro Concilio di Trento [a] riflettendo alla dignità grande de' Vescovi, Vicarj di Christo, [b] raccorda a' medesimi tanto nella Chiesa, quanto fuori, tanto nella loro Diocesi, quanto altrove, *ubique se Patres, & Pastores esse*: a' Principi dipoi comanda, *ut eos paterno honore, & debita reverentia prosequantur*. Or se i Vescovi, cui ogn'altra dignità terrena al dir di Ambrogio [c] è molto più inferiore, *quam si plumbi metallum, ad auri fulgorem compares*: pure secondo i Canoni debbono honorare i Preti per maniera, che [d] *Episcopus in quolibet loco sedens stare Presbyterum non patiatur*: quanto maggiormente debbono a' Preti prestare somigliante rispetto i Principi della Terra, tanto a' Vescovi inferiori.

Se i Vescovi debbono honorare i Preti, molto più debbono questi essere riveriti da' laici.

2 Quello però, che à nostra notizia, non senza stupore è per-

a *sess. 25. de reform. c. 17.* b *mulier debet 33. q. 5.* c *lib. 2. de dign. Sacerd. c. 2. relat. in c. 10. dist. 96.* d *c. Episcopus in quolibet dist. 96.*

Preti, che nō è pervenuto, si è, che gli Ecclesiastici medesimi la loro dignità non conoscono: perciocche havendo Noi nel nostro primo Sinodo [e] ordinato, che i Preti, e Diaconi giusta i sentimenti del Concilio secondo Matisconense [f] si guardino di stare avanti a'Signori temporali col capo scoverto sotto pena della *sospensione à divinis ipso facto*: essi Preti, e Diaconi con manifesto disprezzo delle censure, e con avvilimento de' loro gradi Gerarchici, non vergognandosi di trasformarsi, come il Proverbio dice: *de poculo in matulam*, cioè quegli stessi, che sedono in Chiesa, e stanno coverti, quando i Massimi, ed augustissimi Principi della Terra stanno ginocchioni, e scoverti, hanno osato di stare avanti a Principi minori, e feudatarij fuori di Chiesa (come se la dignità consistesse nelle vesti, e non nel carattere) col capo scoverto, bevendosi le censure, come acqua, sotto pretesto, che la sospensione non era riservata.

Preti, che conoscono la loro dignità, cagione di non essere rispettati.

Preti, che stanno scoverti avanti a' Sign. laici incorrono nella sospensione ipso facto, riservata.

3 Noi per eliminare dal Clero tanta viltà, e temerità insieme, col presente nostro Editto dichiariamo la detta *sospensione ipso facto incurrenda à Noi privativamente riservata.* E chi ardirà in avvenire stare avanti à Signori temporali, senza havere il capo coverto, ò colla berretta chericale, ò col cappello secondo il costume, incorrerà *ipso facto* nella *sospensione à Noi privativamente riservata*, e celebrando con detta sospensione, resterà *ipso facto* irregolare, nè potrà ministrar all'Altare senza la dispensa del Sommo Pontefice.

Avvertimento a' Principi.

4 I Principi poi, e Baroni della nostra Diocesi doverebbono pur imparare tal rispetto, dovuto agli Ecclesiastici, dal solito costume dell'Eccellentissimo Signor Vicerè di Napoli, [g] loro Signore (essendo la nobilissima nazione Spagnuola pientissimo esemplare della riverenza dovuta alla Chiesa) quando essi non vogliano leggere i sagri libri, che ciò comandano; che se questi leggessero, insegnerebbono ad altri, che i Sacerdoti non debbono stare col capo scoverto avanti à qualsivoglia potestà temporale: Siccome uno de primarj Principi del Regno nella nostra età, [h] perche legge, e dottamente scrive, quant'ogni grand'huomo erudito, hà divulgato con pietà pari alla nobiltà del suo chia-

Preti come trattati da'Signori Vicerè.

Principi dotti insegnano il rispetto dovuto a' Preti.

e *c. 13. n. 5.* f *can. XV.* g *Genuens. in prax. Arch. Cur. Neap. c. 23. n. 11.* h *Carlo Carafa Principe di Butera, e della Roccella Instr. de' Principi, e Regnanti tratt. primo cap. 3. n. 36.*

chiarissimo sangue: raccogliendo dal Cap. XXI. del Levitico, che il Sacerdote *Caput suum non discooperiet*.

5 Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d'ignoranza; ordiniamo che gli Arcipreti, e Parrochi della nostra Diocesi pubblichino il presente nostro Editto frà le loro Messe nelle solennità del Natale, Pasqua di Resurrezzione, e Pentecoste, sotto pena di uno scudo per ciascuna mancanza, e si tenga perpetuamente affisso nelle Sagrestie delle Parrocchiali. Dat. in Benevento nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato a' 24. di Agosto 1689.

Pubblicazione dell'Editto.

Pena a' trasgessori.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

E per Sua Em. Pietro Paolo Piani Vic.Gen.

P. Abate Sarnelli Uditore,

e Segretario del Sinodo

TABELLA

De'Casi Morali, de'Sagri Riti, e delle Materie Spirituali, che debbon trattarsi nelle Chericali Congregazioni Eddomadali dal presente Sinodo infino all'altro.

Citata nel Cap.XIX.de Sacr.Rit.& consc.casuum Congreg. pag.21

SETTEMBRE.

Materie Morali. *Della Coscienza.*

I. CHe cosa sia Coscienza, e di quante sorti? *Tamburinus lib.1.c.3.§ 1. Compendium Navarri verb.Conscientia. Summa Diana verb. Conscientia.*

II. Si tratta di ciascuna sorte di Coscienza. *Tambur.ibid.§.2. Navar.ibid. Diana ibid.Mendo ibid.*

III. Si tratta particolarmente della Coscienza dubbia, e si discerne la dubbia praticamente dalla dubbia specolativamente.*Tambur.ibid.§.6.comp.Navar.ibid.sum.Dian.ibid.fusè.*

IV. Se pecchi chi opera con Coscienza dubbia praticamente. *Iidem,qui supra. Busembaum.c.2.dub.1.Beccanus tom.1.cap.4.q.8.*

Ma-

Materie Rituali.

I. Del Doppio. *Gavant. thes. sivè Comment. in Rubric. Mißalis. par. 1. tit. 1.*

II. Del Semidoppio.) *idem par. 1. tit. 2.*
III. Del Semplice.)

IV. Della Feria. *idem par. 1. tit. 3.*

Materie Spirituali.

I. De'motivi, per gli quali deve il Curato disporsi a far bene l'ufficio suo. *Monsignor di Constanzo Arcivescovo di Cosenza. Avvertimenti a' Parrochi. p. 1. tit. 1. c. 1. Molina Instru. de' Sacerdoti trat. 1. c. 16. e 17. Rodriquez esercizj di perfezione p. 1. tratt. 1. c. 2. e 3.*

II. Come perciò debba procurare la mortificazione delle passioni. *Constanz. ibid. c. 4. Molin. trat. 2. c. 4. Rodriq. p. 2. trat. 1. per totum.*

III. Come debba mortificare la passione dell'interesse? *Constanz. ibid. c. 5. Molin. trat. 2. cap. 5. Rodriq. p. 2. tratt. 3. c. 4.*

IV. Come debba staccarsi dall'affetto disordinato a' Parenti? *Constanz. ibid. c. 5. Molin. tratt. 2. c. 13. e 14. Rodriq. p. 2. trat. 5.*

OTTOBRE.

Materie Morali. *Della Opinione Probabile.*

I. Se si possa tenere in coscienza una opinione probabile? *Tambur. lib. 1. c. 3. §. 3. valde fusè, & plures alii penès ipsum. Constan. lib. 1. controver. de conscientia. Navar. verb. opinio versùs finem.*

II. Quante condizioni sono necessarie, acciocchè una opinione sia veramente probabile? *Iidem, qui supra.*

III. Se sia bene seguire le opinioni più larghe, ò le più strette nella linea probabile? *Iidem, qui supra. Segneri nel Confessore instruito.*

IV. Quanti sono i danni, che nascono dalle opinioni rilassate, e che non meritano nome di probabili. *Iidem, qui supra.*

Materie Rituali.

I. Della Vigilia. *Gavant. par. 1. tit. 3.*

II. Delle Messe votive di S. Maria. *id. tit. 4.*

III. Delle Messe votive degli altri Santi. *id. ibidem.*

IV. Delle Messe de' Defunti. *id. par. 1. tit. 5.*

Ma-

Materie Spirituali.

I. Quali siano le virtù necessarie al Curato? *Constanz. p. 1. trat. 1. c. 7. Molin. trat. 2. c. 1. 2. 3. Rodriq. exerc. perfect. per totum.*

II. Quali mezzi debba usare per acquistarle? *Constanz. ibid. c. 8. Molin. trat. 3. cap. 5.*

III. Quanto sia necessario al Curato l'uso della S. Orazione. *Const. ibid. c. 9 Molin. ibid. c. 7. 8. Rodriq. p. 1. trat. 5.*

IV. Con quanta accuratezza debba esaminarsi sopra i suoi proprj andamenti. *Constanz. ibid. c. 10. Rodriq. p. 1. trat. 7.*

N O V E M B R E.

Materie Morali. *Delle Leggi.*

I. Che sia la legge, e di quante sorti? *Diana in summa verb. lex. Navarr. in compend. verb. lex. Bonacina in compend. verb. lex n. 1.*

II. Che si richiede, acciocchè la legge obblighi? *Iidem, qui sup.*

III. Che divario corra tra' precetti positivi, e negativi? *Iidem, qui supra. Navar. in compend. verb. praeceptum.*

IV. Se obblighino ugualmente? *Navar. ibidem verb. lex, & verb. praeceptum. Iidem qui supra.*

Materie Rituali.

I. Della traslazione delle feste? *Gavant. par. 1. tit. 6.*

II. Delle Commemorazioni. *idem tit. 7.*

III. Delle Commemorazioni nella festa di un semplice. *id. ibid.*

IV. Della Commemorazione della Domenica nella festa di un doppio. *idem ibidem.*

Materie Spirituali.

I. Del zelo dell'anime, che deve havere il Curato. *Constanz. par. 4. tit. 15. c. 2. Rodriq par. 3. tr. 1. per totum.*

II. Della prudenza necessaria a moderare il zelo. *Constanz. par. 4. tit. 15. c. 3. Tolet. in Summa lib. 7. c. 27.*

III. Della fortezza necessaria al Curato per adempiere l'ufficio suo. *Constanz. ibid. cap. 4.*

IV. Della preparazione di animo, che deve havere il Curato di mettere (se sia bisogno) la vita per la salute della sua greggia. *Constanz. ibidem c. 8. Navar. verb. Parochus. Diana verb. Parochus n. 5. Bonac. tom. 1. dub. 4. q. 5. punt. 2.*

DECEMBRE.

Materie Morali. *Della Consuetudine.*

I. Se la Consuetudine possa derogare alla legge. *Navar.in comp. verb.Consuetudo. Diana in sum.verb.Consuetudo. Tolet.in sum.lib.1.c.36.*

II. Come si possa distinguere la Consuetudine dall'abuso! *Iidem qui supra.*

III. Che condizioni siano necessarie, acciocchè l'uso deroghi alla legge! *Cottonus lib.1.controver.2.c.1.2.3.*

IV. Se pecchi il Superiore, che permette l'uso contra la legge! *Mendo in Epitome verb.Prælatus Regularis n.16.*

Materie Rituali.

I. Della commemorazione della feria. *Gavant.par.1.tit.7.*

II. Delle commemorazioni nelle Messe votive. *idem ibidem.*

III. Che ordine hà da serbarsi nelle commemorazioni. *id.ibid.*

IV. Della commemorazione per gli Defunti. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Della pazienza necessaria al Curato per estirpare i vizj. *Constanz.p.4.tit.15.cap.5.*

II. Che a questo effetto si deve congiugnere il rigore colla mansuetudine. *Constanz.ibid.cap.6.Molin.trat.2.cap.13.*

III. Dell'obbligo, che hà il Curato della correzzione fraterna. *Constanz.ibid. cap.9. Dian.in sum.verb.correctio.n.7. Navar.in compen. verb.correctio.*

IV. Che non deve odiarsi col peccato il Peccatore. *Constanz.ibi. c.7.Rodriq.p.3.tr.8.*

GENNAJO.

Materie Morali. *De' peccati,*

I. Che cosa sia peccato. *Diana in sum. verb.peccatum. Bonac. in comp.verb.peccatum n.6.Toletus in sum.lib.3.cap.1. Navar.in compend. verb.peccatum.*

II. Come si divida il peccato. *Iidem,qui supra.*

III. Quali regole si possono addurre, per contradistinguere il peccato mortale dal veniale. *Iidem,qui supra.*

IV. Se

IV. Se sotto qualunque condizione si possa desiderare il materiale del peccato. *Casalicchius resolutionum moralium lib.3.c.6. Bonac. qu.4.de matrimonio punt.8.n.29.*

Materie Rituali.

I. Dell'introito. *Gavant.par.1.tit.8.*
II. Del *Kyrie eleison.idem ibid.*
III. De *Gloria in excelsis.idem ibid.*
IV. De *Gloria in excelsis* nelle Messe votive.*idem ibid.*

Materie Spirituali.

I. Del buon'esempio, che il Curato deve dare alla sua greggia. *Constanz.p.1.tit.2.c.1.Molin.trat.2.c 17.*

II. Quanto noccia il mal'esempio del Curato! *Costanz.ibid. c.2. Molin.ibid.c.18.& c.21.*

III. Massimamente nel libero conversare, e parlare. *Constanz.ibid. c.4.Rodriq.p.3.trat.1.c.8.*

IV. Del decoro, che deve serbare nell'habito, e tonsura. *Constanz.ibid.c.3.*

F E B B R A J O.

Materie Morali. *Dell'ignoranza.*

I. Se l'ignoranza possa scusar dal peccato. *Navar.in compen.verb. ignorantia. De Lugo in discursu prævio ad Theolog.moral. Tolet.in sum. c.1.n.7.Dian.in sum.verb.ignorantia.*

II. Quante cose siano necessarie, acciocchè l'ignoranza scusi dal peccato. *Iidem, qui supra.*

III. Se siano sempre obbligati i Confessori ad instruire i Penitẽti, che trovano essere in ignoranza invincibile. *Segner.nel Confessore istruito.c.7.e molti appresso lui.*

IV. Di quali cose deve essere instruito il Penitente, acciocchè sia capace di assoluzione? *Segner.ibid.e molti appresso lui.*

Materie Rituali.

I. Delle Orazioni nelle feste doppie. *Gavant.par.1.tit.9.*
II. Delle Orazioni nelle feste semidoppie. *id.ibid.*
III. Delle Orazioni frà le ottave. *id.ibid.*
IV. Delle Orazioni nelle Domeniche. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Quanto noccia al Curato l'intrigarsi nelle faccende secolari? *Constan.ibid.c.6.Molin.trat.2.c.6.& c.8.Rodriq.p.2.trat.5.c.4.*

II. Quanto disdica l'aderire a fazzioni. *Constan.ibid.c.5.*

III. Della fuga dell'ozio. *Constan.ibid.c.7.Rodriq.p.2.tr.4.c.18.*

IV. Quanto giovi haver l'hore del giorno distribuite per soddisfare a'suoi doveri. *Constan.ibid.c.8.*

M A R Z O.

Materie Morali. *Delle Censure in comune.*

I. Che sia, e di quante sorti la Censura Ecclesiastica. *Bonacina in compend.verb.censura. Navar.in comp.verb.censura. Busemb. in medulla Theologiæ moralis lib.7.c.1.*

II. Chi possa imporre Censure, ed a chi. *Iidem, qui supra.*

III. Come possono incorrersi le Censure, e quando siano ingiuste, e quando nulle. *Tolet.in summ.lib.1. c.52. Dian.in sum.verb.censura per totum.*

IV. A chi tocchi assolvere dalla Censura. *Iidem,qui supra.*

Materie Rituali.

I. Delle orazioni nelle ferie delle quattro tempora.*Gav.p.1.ti.9.*

II. Delle orazioni nelle Messe votive. *id.ibid.*

III. Che numero di orazioni si possa dire. *id.ibid.*

IV. Della chiusa dell'orazioni. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Della dottrina necessaria al Curato. *Constan.p.1.tit.2.c.9.Molin.trat.1.cap 7.*

II. De'libri, che gli sono necessarii. *Constan.ibid.c.10.*

III. Dell'utile di conferire in materie de'casi. *Constan. ibid. c.10.*

IV. Dello studio, che è proprio del Curato. *Constan.ibid.c.9.*

A P R I L E.

Materie Morali. *Della Scomunica.*

I. Che cosa sia la Scomunica,di quante sorti,e quali siano i suoi effetti. *Navar.in comp. verb.excommunicatio per tot.satis fusè.Busemba. lib.7.*

lib.7.cap.2. Bonac.in comp.verb.excommunicatio satis fusè. Dian.in sum. verb censura, & verb.excommunicatio.

II. Quali siano gli scomunicati tollerati, quali nò? e che pena incorra, chi con essi comunica. *Iidem, qui supra.*

III. Delle Scomuniche à Jure, *Iidem, qui supra.*

IV. A chi spetti assolvere dalla Scomunica. *Iidem, qui supra.*

Materie Rituali.

I. Dell'Epistola. *Gavant.par.1.tit.10.*

II. Del Graduale. *id.ibid.*

III. Dell'*Alleluja. id.ibid.*

IV. Del tratto. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Della vigilanza del Curato nel governo della famiglia. *Constanz.par.1.tit.2.cap.14.*

II. Quanto necessario sia al Curato la virtù della castità. *Constanz.ibid.c.15.Molin.trat.2.c.9.*

III. Quanto sia biasimevole al Curato il vizio opposto. *Constan. ibid.c.16.Molin.ibid.c.9.Rodriquez.p.3.trat.4.per totum.*

IV. Delle pene dell'incontinenza, e de' rimedj contra di essa. *Constan.ibid.cap.17.18.Molin.ibid.c.10.11.*

M A G G I O.

Materie Morali. *Della Sospensione.*

I. Che sia la sospensione, di quante sorti, e che effetti produca. *Navar.verb.suspensio.Busemb.lib.7.c.8. per totum.*

II. Chi possa imporla, ed a chi. *Tolet.in sum.lib.1. à c.43. usq.ad c.50.fusè.*

III. Per quali cagioni possa imporsi. *Bonac.in comp.verb. suspens.*

IV. In quanti modi possa levarsi. *Summa Sylvestrina.verb.suspensio satis fusè.*

Materie Rituali.

I. Dell'Evangelio. *Gavant.par.1.tit.10.*

II. Del Simbolo. *idem par.1.tit.11.*

III. Dell'Offertorio. *idem.par.1.tit.12.*

IV. Delle Segrete. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Della custodia de' sensi necessaria al Curato. *Constan.p.1.tit.2. c.19.Rodriq.p.2.trat.2.per totum.* II. Mas-

II. Maſſimamente degli occhi. *Conſtan.ibid.c.20.Rodriq.p.2.trat.1.per totum.*

III. Delle orecchie. *Conſtan.ibid.c.22.Rodriq.ibid.*

IV. Della lingua,e del guſto.*Conſtan.ibid.c.21.& 23.Rodriq.ibid.*

G I U G N O.

Materie Morali. *Dell'Interdetto.*

I. Che ſia,e di quante ſorti l'interdetto. *Buſemb.lib.7.c.4.per tot. Navar.in comp.verb.interdictum fusè.*

II. Chi poſſa imporlo, a chi, e perche. *Idem, qui ſupra. Tolet.in ſum.trat.de interdicto à c.1.uſque ad.c.5.*

III. Che pena incorra il violatore dell'interdetto. *Summa Sylveſtr.verb.interdictum.Iidem,qui ſupra.*

IV. In quanti modi poſſa levarſi. *Bonac.comp. verb. interdictum. Iidem,qui ſupra.*

Materie Rituali.

I. De'Prefazj. *Gavant.par.1.tit.12.*

II. Del Canone fino alla Conſagrazione. *Comment.Abbat.Sarnelli.p.2.à.§.22.uſq.ad 24.*

III. Della Conſagrazione fin'all'Orazione Domenicale.*id.ibid.à §.24.uſq.ad29.*

IV. Dall'Orazione Domenicale fin'alla conſummazione.*id.ibid. à §.29.uſq.ad 32.incluſivè.*

Materie Spirituali.

I. Dell'obbligo, che hà il Parroco di riſedere. *Conſtan.ibid.c.2. Mendo in Epitome verb.Parochus.Buſemb.lib.8.trat.3.dub.6.Navar.in comp.verbo Parochus.*

II. De'beni, che naſcono dalla Reſidenza. *Iidem, qui ſupra.*

III. De'mali, che naſcono dal non riſedere.*Iidem qui ſupra.*

IV. Delle vane ſcuſe,che s'appottano per nō riſedere.*Iid.qui ſup.*

L V G L I O.

Materie Morali. *Dell'Irregolarità.*

I. Che ſia, e di quante ſorti l'irregolarità. *Buſemb.lib.7.cap.5. per totum. Navar. in comp. verb.irregularitas fusè. Dian. in ſum. verb. Irregularitas fusè.*

II. Del-

II. Delle irregolarità, che s'incorrono coll'occasione del Sagramento del battesimo. *Iidem qui supra, Bonac. in comp. verb. irregularitas.*

III. Della irregolarità, che s'incorre per l'abuso degli ordini, per delitto, e per difetto di lenità. *Busemb. lib. 7. cap. 5. dub. 4. Tolet. in sum. lib. 1. à cap. 52. usque ad cap. 85. fusissimè.*

IV. Della irregolarità, che s'incorre per infamia, e per lo difetto de' Natali. *Busemb. ibidem dub. 5. Tolet. ibidem.*

Materie Rituali.

I. Dell'abluzione. *Comment. Abb. Sarnelli par. 2. §. 31. à n. 12. usque ad 20.*

II. Della purificazione. *idem ibidem.*

III. Dell'Antifona, detta comunione. *Gavant. par. 1. tit. 13.*

IV. Delle orazioni dopo la Comunione. *idem ibidem.*

Materie Spirituali.

I. Dell'obbligo, che hà il Parroco d'instruire la sua greggia. *Segneri Christiano istruito p. 3. al fine.*

II. Della buona vita, che de' congiungere il Curato colla predicazione. *Constanz. p. 4. tit. 11. cap. 4. Rodriq. p. 3. tr. 1. cap. 8.*

III. Dello studio, e premeditazione da premettersi al predicare. *Constanz. ibidem cap. 5. & 6. Rodriq. p. 3. tr. 1. cap. 9.*

IV. Del ricorso à Dio coll'orazione per far frutto. *Constanz. ibid. cap. 5. Molin. tract. 2. cap. 8.*

A G O S T O.

Materie Morali. *D'altre irregolarità.*

I. Della irregolarità, che s'incorre per la bigamia. *Navar. in Comp. verb. Bigamia. Tolet. in sum. locis citatis. Bonac. in comp. verb. irregularitas. Navar. in comp. verb. irregularitas. Diana in Summa verb. irregularitas.*

II. Della irregolarità, che s'incorre per difetto corporale. *Iidem ibid.*

III. Della irregolarità, che s'incorre per l'obbligazione servile. *Idem ibid. Sum. Sylvestrin. verb. irregularitas fusè.*

IV. Chi possa dispensare sopra l'irregolarità. *Busemb. lib. 7. cap. 5. dub. 3. Tolet. ibid.*

Materie Rituali.

I. Dell'*Ite Missa est.* Gavant. par. 1. tit. 13.

II. Del

II. Del *Benedicamus Domino*, e del *Requiescant in pace.* id.ibid.
III. Della benedizione. *id.ibid.*
IV. Del Vangelo di S.Giovanni. *id.ibid.*

Materie Spirituali.

I. Delle materie, delle quali deve il Curato discorrere al Popolo. *Constanz.p.4. tit.11. cap.1. Agnelli Parroco instruttore per totum. Segneri Christ. istruito per totum.*

II. Della facilità, e decoro da serbarsi nel discorrere. *Constanz. ibid. cap.1.*

III. Di ciò, che deve avvertirsi nel riprendere i vizj. *Constanz. ibid. cap.2. Rodriq. p.3. tract.1. cap.13.*

IV. Di ciò, che hà d'avvertirsi, acciocchè si fruttifichi colla parola di Dio. *Constanz. ibidem cap.3.*

Avvertimenti intorno alla precedente Tabella.

1 SI sono posti quattro numeri triplicati per ciascun mese. La prima settimana si de' prendere il primo della prima materia, il primo della seconda, il primo della terza. La seconda settimana il secondo della prima materia, il secondo della seconda, il secondo della terza: e così delle altre.

2 Quando il mese hà cinque settimane, si supplirà colle materie della settimana del mese seguente. E queste non mancheranno, perche vi sarà qualche settimana, in cui non si potrà tenere Congregazione, come in quelle del Santo Natale, e della Settimana Santa.

3 Le materie spirituali si potranno trattare in due maniere; dove si fanno discorsi prima di cominciare a discutere i casi, si potranno rapportare a modo di sermoni: dove non si fà il sermone, si caverà da simiglianti materie la meditazione, à tenore del metodo da tenersi nella Congregazione de' Casi al num. 8. nell'Appendice del Secondo Sinodo.

4 Nella Tabella delle pubblicazioni Sinodali si noteranno alcuni Editti da leggersi in Congregazione: e ciò si farà dopo spiegato (giusta il sudetto Metodo num.4.) un Capo del Sinodo, leggendo degli Editti uno, ò due paragrafi per volta, à segno che la lettura riempia tutto il tempo del quarto d'hora, prescritto nel sudetto num.4.

RE-

REGOLE

Da osservarsi da'Fratelli delle Confraternite, Congregazioni, ò Compagnie nella nostra Archidiocesi.

Citato nel Cap.XX. de Confraternitatibus. pag.21.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORDINE de'Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S.Sisto della S.R.C. Frete Cardinale Orsini, della Santa Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

CAP. I.

1 L'Istituto delle Confraternite può senza esitazione dirsi coetaneo alla nostra Santa Religione; poiche da principio vivendo in comune tanto gli Ecclesiastici, quanto i Laici fedeli, com'è chiaro negli Atti Apostolici, crescendo il numero de'Credenti, e non potendo la comune vita frà Laici durare, rimase tra' Cherici, e tra'Monaci. I Laici però, che più fervorosi erano nella pietà, tuttavia si raunavano, se non à vivere in comunità, à comunemente adoperarsi, e per la salute delle anime proprie, e per quella degli altri coll'esercizio di varie opere di pietà, secondo la distinzione delle quali vennero à distinguersi ancor'esse.

Origine delle Confraternite.

2 Riportarono il nome di Confraternite simiglianti adunanze, perche siccome i Cherici, che allora vita insieme facevano, appellavansi Fratelli, così i Laici, che da essi venian diretti, Confratelli furono chiamati.

Confraternite onde così dette.

3 Trà le antiche Confraternite celeberrima è quella, che nell'anno di Christo 337. eresse il gran Costantino Impera-

Confraternita della Morte, quanto antica.

peradore, [a] tanto benemerito della Chiesa, che per sepellire i corpi de' defunti istituì una raunanza degli huomini di novecento cinquanta botteghe di varie arti, e Collegj, li quali fossero obbligati di portare à sepellire i cadaveri de' defunti: e volle, che fossero soggetti alla Chiesa Maggiore, ed esenti da tutti i pesi pubblici, e dalle gabelle; la qual raunanza fù poi ristabilita da Anastasio Imperadore, aggiugnendole cento cinquanta botteghe, che arrivò il numero di tutte à mille, e cento, e perciò anche assegnò rendite. Quest'opera pia dipoi dismessa, fù rinnovata in Roma, e dilatata in più Chiese della Christianità, sotto nome di Confraternita della Morte.

Coufraternite prendono il nome dalle opere pie, che esercitano.

4 Simigliante fù l'istituto delle altre Confraternite sotto altri nomi, giusta le altre opere di pietà, che esercitavano, ò co' poveri, ò con gl'infermi, tutte però regolate dal Prete, e per loro indirizzo spirituale, e per l'ajuto de' prossimi; onde non vi è Città, nè Castello, nè luogo habitato, dove non sia introdotto questo divoto, e salutevole istituto, stabilito con rendite, e privilegiato con Indulgenze.

Stato delle Confraternite hodierne.

5 Ma l'inimico dell'human genere, che alle opere più sante più vigorosamente si oppone, hà fatto precisamente nella nostra vasta Diocesi, ch'è di Confraternite copiosissima, che del vero istituto di esse non vi sia più vestigio; per maniera che non vi è certo numero di fratelli, non Padre spirituale, che gl'indirizzi, ma solo qualche Economo illegitimamente messo ad esiggere l'entrate, & à spenderle à capriccio.

Cominciato a ristaurarsi nel primo, e secondo Sinodo.

6 Onde Noi mossi dalla nostra pastorale sollecitudine, ed inerendo alla disposizione della santa mem. di Papa Clemente VIII. nella Costituzione, che comincia: *Quæcunque à Sede Apostolica*: pubblicata sotto li 24. di Decembre 1604. perche tanto il formale scordato, quanto il materiale quasi dilapidato, non affatto perissero, nel primo, e secondo nostro Sinodo Diocesano, habbiamo dati quegli ordini, che allora ci parvero più opportuni. Hora havendo le cose ricevuto qualche metodo, per maggiormente stabilirle pubblichiamo le Regole, che in proposito habbiamo stimate più proprie.

Della

a *Baron. eod. anno. n.72.*

Della erezione delle Confraternite.

C A P. II.

1 PRimieramente nõ si eriggano Compagnie, ò Confraternite senza nostra licenza in iscritto, che Noi secondo l'uso della nostra Santa Chiesa Metropolitana diamo per Bolla particolare; e quelle, che non sono così erette dichiariamo nulle; Onde debbono à Noi porger suppliche per la nuova fondazione, e per esser di nuovo aggregate.

Non possono ergersi Confratern. senza licenza dell'Arcivesc.

2 Quantunque le Confraternite siano con nostra Bolla erette, non si aggreghino a niuna Arciconfraternita di Roma, senza la nostra speciale licenza, altrimenti l'aggregazione sarà nulla, giusta l'accennata costituzione di Clemente VIII. §. *quibus Nos*.

Erette non possono aggregarsi senza la stessa facoltà.

3 Tutte le Confraternite, erette prima delli 24. di Decembre 1604. quantunque siano state fondate coll'autorità de' nostri Predecessori, e con licenza de' medesimi aggregate alle Arciconfraternita di Roma, sono state dichiarate *eo ipso* casse, ed abolite nella sudetta costituzione al §. *Demùm*. Onde di nuovo debbono supplicare per la nuova Canonica fondazione, ed aggregazione.

Le erette prima del 1604 sono nulle.

4 Per tanto replichiamo qui gli ordini, dati nel nostro secondo Sinodo Diocesano, cap. XVIII. *de Confraternitatibus*, che niuno degli asserti Confrati delle Confraternite nullamente erette, cioè senza la canonica fondazione, possa vestir sacco, ò cappa da Confrate *sotto pena della scomunica*, infinattanto, che da Noi havranno ottenuta la fondazione legittima, senza cui non possono essere veri Confrati: eccettine due, cui ciascun Parroco può a suo libito far vestire le cappe per le processioni.

Non vestano sacco que', che non sono di Cõfr. canonic. erette sotto pena della scomun. Eccetti due per le proc.

5 Per le Confraternite del Santissimo Sagramento, che non sono canonicamente fondate, diano a Noi le suppliche, perche le fondaremo colla nostra autorità, colla quale erette, saranno partecipi di tutte le Indulgenze, che la s. m. di PP. Paolo V. nel suo Breve delli 3. di Novembre 1606. concedette alla Arciconfraternita del Santissimo Corpo di Christo in S. Maria sopra Minerva, come appare dal Breve del nostro Santissimo Padre Innocenzio XI. in data del dì primo di Ottobre 1678. che rapporteremo nel fine.

Confraternite del SS. Sagram. erette dall' Arcivescovo godono di tutte le Indulg. dell' Arciconfr. del SS. Corpo di Christo di Roma.

Le Confr. intralasciate, ò erette prima del 1604. supplichino per la nuova erezione.

6 Per le altre Confraternite, precisamente del Santissimo Rosario, ò intralasciate, ò non erette coll'autorità Archiepiscopale, ò erette prima dell'anno 1604; diano le suppliche, acciocchè erette con nostra autorità, possano aggregarsi all'Arciconfraternita, e rispettivamente ottenere dal Reverendissimo Padre Generale del nostro Ordine l'aggregazione, in virtù della quale guadagnino i tesori delle indulgenze per salute delle anime loro.

Regole non approvate dall' Arcivescovo sono nulle. Similmente le cōtrarie alle presenti.

7 Finalmente tutte le Regole, patti, e statuti, che da Noi, ò da' nostri Predecessori non sono stati approvati, conosciuti, ò moderati non siano validi, ma irriti, e cassi, e perciò non habbiano esecuzione alcuna, giusta l'accennata costituzione di Clemente VIII. al §. *Statuta*; anzi gli stessi approvati, per quello, che forse non converranno colle seguenti regole s'intendano cassi, nulli, ed aboliti.

Del certo numero de' fratelli.

CAP. III.

Numero de' fratelli deve esser certo, e registrato.

1 FOndata canonicamente la Confraternita, l'Arciprete ò Parroco noterà in un libro à ciò destinato un certo numero di fratelli, giusta l'ordinato da Noi nel primo nostro Sinodo Cap. XV. *de Administratoribus locorum piorum, & de Confratribus*, dalli quali Fratelli, e non da altri si eleggerà il Priore nella maniera, che soggiungeremo quì al Cap. XIV.

Possono scriversi altri per guadagnar le indulgenze, ma questi non debbono ingerirsi co' sudetti.

2 Nè questo certo numero impedisce, che la Confraternita habbia altri ascritti per guadagnare le Indulgenze, come può avvenire in quelle del Santissimo Corpo di Christo, e del Santissimo Rosario: poiche nello stesso libro separatamente possono scriversi tutti quelli della Terra, ò Castello, che vogliono guadagnare le Indulgenze; ma non possono questi nè vestir sacco, nè ingerirsi nel numero de' fratelli già detti, nè nella elezione degli Ufficiali.

Non si ammetta altri, che nelle vacanze.

3 Detto numero sarà determinato, e non vi entrerà altri, se non vacherà il luogo, ò per morte, ò per cassazione d'altro fratello.

Quali sorti di persone si debbono ricevere nella Confraternità, e quali nò.

C A P. I V.

1 SI debbono solo ammettere huomini timorati di Dio, amatori della santa pace, solleciti nelle opere di Carità, costanti ne' buoni proposti, trattabili, e diligenti osservatori della Christiana disciplina, ò almeno desiderosi, e ben disposti di esser tali, e che habbiano almeno sedici anni compiuti.

Chi si de' ammettere, e di quale età.

2 I minori di sedici anni si potranno introdurre per assuefarsi alla divozione, ed arrivati poi all'età competente, havendone essi desiderio, ed essendo giudicati idonei si potranno ricevere nel numero de' fratelli, quando vi sarà la vacanza.

I Giovanetti s' introducono per ben avvezzargli.

3 Non si debbono poi ammettere quelli, che non sanno le cose necessarie della nostra Santa Fede.

Chi nō si de' ammettere.

4 Nè meno gli huomini facinorosi, di vita scandalosa, ò che habbiano qualche nota d'infamia.

5 Se alcuno degli ammessi commetterà difetto notabile, sarà corretto tre volte dal Padre Prefetto, e se non si amenderà, dovrà essere onninamente escluso.

Preceda l'ammoniz. all'esclusione degli āmessi difettosi.

6 Chi è di una Confraternita non deve essere dell'altra nello stesso tempo: eccettochè del numero di quelli, che sono ascritti solo per guadagnare l'indulgenze, ma non per vestir sacco, ed haver voce attiva, e passiva nella elezione degli Vfficiali.

Niuno sia Cōfrate di due Confratern.

7 L'accettazione di nuovi fratelli si farà per voti segreti coll'assistenza del Prefetto, e saranno istruiti dal medesimo negli esercizj spirituali, e nella osservanza di queste Regole.

Accettaz. de' nuovi fratelli.

Degli habiti de' Confratelli.

C A P. V.

1 CIascheduno, che sarà ammesso, habbia il suo sacco, ò sia cappa di tela semplice, del colore, che sarà deputato alla sua Confraternita, e colla insegna della medesima.

Qualità dell'habito.

2 Sia-

Pulitezza, e lunghezza.

2 Siano i detti sacchi puliti, ed in niuna parte laceri, è tutti della stessa maniera, e lunghezza, tanto che cuoprano tutto il corpo.

Sacchi si conservino tutti in Chiesa al suo luogo.

3 I medesimi sacchi non siano mai in casa propria de' fratelli, ancorche alcuni di essi se gli havesser fatti à loro spese, ma si conservino tutti, non già nelle casse poste per dentro la Chiesa, ma in vn cassone, ò scanzia, ò stipo, posto in luogo destinato per la supellettile della Compagnia, che sogliono chiamare *spogliaturo*, dove si conserveranno lo stendardo, la Croce processionale, il bastone priorale, i lanternoni, ed altre cose necessarie per la Confraternita, sotto pena di un carlino à ciascheduno per ciascuna trasgressione, d'applicarsi alla stessa Confraternita.

Pena a' trasgressori.

Quãdo si de' portar l'habito.

4 Si porterà tal'habito nell'andare in processione, nell'accompagnare i fratelli defunti à sepellire, in pigliare la sagrosanta Eucaristia, e con esso si faranno portare alla sepoltura.

Delle opere pie da esercitarsi da' Confratelli.

CAP. VI.

Frequẽza de' Sagramenti.

1 TVtti i Fratelli in ciascuna compagnia dovranno attendere alla frequenza de'Sagramenti della Confessione, e della Comunione, assai più che gli altri del popolo; precisamente ogni prima, ò terza Domenica del mese, nelle quali secondo l'uso di ciascuna Compagnia si fanno le processioni, ò del Santissimo Sagramento, ò del Santissimo Rosario, ò altre; ed in tal dì dovranno confessarsi, e comunicarsi tutti unitamente co'loro habiti nella medesima Messa, ed intervenire alla processione con ogni divozione, per guadagnare le Indulgenze. Oltre alla Pasqua di Resurrezione non dovranno mancare di confessarsi, e comunicarsi nel Natale, nella Pentecoste, nell'Assunzione della Santissima Vergine, nella festa di tutti i Santi, e nella festa principale della Compagnia. Altrimenti nelle due prime mancanze saranno corretti dal Prefetto, ò Padre spirituale, e nella terza esclusi onninamente dalla Confraternita.

Pena a' trascurati.

Raunati nella Chiesa, ò nell' Oratorio, in che si eserciterãno.

2 Ogni Domenica, e festa di precetto ad hora congrua si raduneranno tutti i fratelli di ciascuna Cõfraternita nella Chiesa, ove è eretta, ed ivi (se sapranno leggere) divotamen-

mente, e con pausa reciteranno l'ufficio breve della B. Vergine; e se la maggior parte non saprà leggere, diranno il Santissimo Rosario, e poi assisteranno tutti alla Messa cantata, ò alla Parrocchiale, ed a'sermoni, che si fanno in quello, ò in altro tempo. I negligenti siano puniti dal Prefetto, ò Padre spirituale, secondo la qualità, ed il numero delle mancanze.

3 Ogni prima Domenica del mese reciteranno in vece dell'ufficio della Madonna quello de'Morti per gli defunti fratelli; e que' che non sanno leggere, come sopra, diranno il Santissimo Rosario, conchiudendo le decadi (dette poste) col *Requiem æternam, &c.*

Vfficio, ò Rosario per gli defunti fratelli.

4 In tutti i Venerdì di Quaresima si congregheranno la sera all'hora dell'Ave Maria nel luogo, come sopra, e fatta un poco di orazione mentale, per la quale si leggeranno dal Prefetto i punti da meditare, si farà da tutti la disciplina con i soliti Salmi, ed orazioni vocali, e dopo, ò prima, secondo che parerà più opportuno, il Padre Prefetto, overo il Predicatore farà un breve discorso a'fratelli, per infervorargli al servigio di Dio.

Disciplina ne' Venerdì della Quaresima.

5 Si osservi rigoroso silenzio, massimamente nell'hora dell'ufficio, ò del Rosario rispettivamente. Fuori di ciò non si ragioni, se non di cose di edificazione, ricordandosi della presenza del Signore, che dice: *Dove saranno due, ò tre congregati nel nome mio, quivi sarò in mezzo di loro.*

Si osservi il silenzio.

6 Niuno uscirà dalla raunanza senza licenza del Padre Prefetto, ed in assenza di lui, del Priore.

Licenza per uscire di raunanza.

7 Non mancheranno (sempre che sarà loro possibile) di udire ogni giorno divotamente la Messa, e di raccomandarsi cotidianamente al Signore, alla Santissima Vergine, ed a'loro Santi Avvocati.

Messa cotidiana.

8 Sarà precisa obbligazione de' fratelli di ciascuna Confraternita, e precisissima di quelli, che sono ascritti nella Compagnia del Corpo del Signore, di accompagnare il Santissimo Sagramento, quando si porta agl'infermi, e se i Confrati del Santissimo mancheranno sei volte in un'anno colpevolmente, pure che non si trovino fuori in campagna, restino esclusi dalla Confraternita: ed i fratelli delle altre Compagnie soggiaccino alla correzzione, e penitenza, che imporrà loro il Padre spirituale, che invigilerà alla esecuzione di quest'ordine, che riguarda immediatamente l'ossequio

Debbono accōpagnare il SS. Sagramēto agl'infermi.

Pena a' mancanti.

ſequio da noi dovuto al noſtro Dio Sagramentato.

Viſita degli infermi fratelli.

9 Nel tempo dell'infermità d'un fratello ciaſcun confratello non laſcierà di viſitarlo caritativamẽte, e di ſoccorrerlo ſecondo le forze; pregherà Dio per lui, e procurerà che a tempo ſuo gli ſiano amminiſtrati i Santiſſimi Sagramenti, e chi ſarà in ciò negligente, dovrà eſſer corretto dal Padre Spirituale.

Eſequie de' fratelli defunti.

10 Quando paſſerà all'altra vita un fratello tutti gli altri, che non ſono legitimamente impediti, ſiano obbligati accompagnarlo divotamente alla ſepoltura, ed aſſiſtere in Chieſa all'eſequie, che ſe gli faranno. In oltre faraſſi una taſſa tra eſſi fratelli, acciocchè gli ſi canti un'officio, ò meſſa de'morti: e ciaſcheduno fratello potendo, farà celebrare per l'anima del defunto una meſſa baſſa, e non potendo per la povertà, reciterà in quella ſettimana tutto il Roſario intiero della Santiſſima Vergine per l'anima di lui: ricordevole, che la ſteſſa miſura di carità, che uſerà con gli altri, ſarà praticata con eſſo lui.

Meſſe per le anime de'ſudetti, ò altra orazione.

Pace tra'fratelli.

11 Acciocchè di vero cuore ſi eſercitino queſti atti di carità con gl'infermi, e co' defunti, debbono eſſi fratelli amarſi in vita, ed honorarſi frà di loro con particolare affetto, come veri fratelli nel Signore: ed a queſto effetto ogni anno quando ſi eliggono gli Ufficiali, ſi eliggeranno per *Pacieri*, cio è Mantenitori, e Procuratori della pace, e della concordia, due de'fratelli di età più matura, e più riſpettati da gli altri, li quali con iſpecial premura, ed applicazione dovranno nelle occorrẽze pacificare, ed unire in ſanta pace, non ſolo i confratelli frà di loro diſcordanti, ma tutti gli altri del luogo, acciocchè l'odio radice di tutti i mali, non allìgni nelle loro terre.

Eletti a mantenerla.

Procurino la ſalute altrui.

12 Procurino tutti i fratelli col buono eſempio della lor vita, e colle parole efficaci tirar gli altri all'oſſervanza della Divina legge, ſpecialmente a levar le male pratiche, e l'occaſione de'peccati, ed alla frequenza de'Sagramenti.

Ajutino il Parroco nell'eſercizio della dottrina Chriſtiana.

13 Sarà preciſa loro obbligazione, il dopò pranzo delle feſte, due, ò 4. di eſſi fratelli di ciaſcheduna Compagnia (conſiderato il maggiore, ò minore numero loro) ſecondo che ſaranno deſtinati dal Prefetto, ajutare il Parroco nell'eſercizio tanto importante della Dottrina Chriſtiana, e faranno l'ufficio, detto da S.Carlo de' *Peſcatori* nell'andare attorno per la Città, ò Terra per radunare i figluoli a queſto

sto santo esercizio. Chi destinato dal Prefetto mancherà, pagherà per pena ogni volta due grana, che s'impiegheranno dal Parroco in compera de' premj, che si dãno a' figliuoli, i quali imparano bene la Christiana dottrina: e non pagando, nella sesta mancanza resti escluso dalla Compagnia.

Pena a' mancanti.

14 Da questa carità, che eserciteranno con gli altri, apprenderanno quanto siano i confratelli obbligati ad istruire, ò far istruire, ed insegnare tutte le loro famiglie. Con istudiarsi di mantenerle nel santo timor di Dio, e lontane da' peccati.

Istruzione della famiglia.

Degli Oratorj delle Confraternite.

C A P. VII.

1 Quelle Confraternite, che hanno Oratorj particolari, sappiano, che non possono tenere in essi il Santissimo Sagramento, senza licenza del Sommo Pontefice; nè vi si può amministrare la Santa comunione dalla Domenica delle palme fino alla Domenica *in albis exclusive*. Nè nelle feste maggiori, come del Natale del Signore, Ascensione Pentecoste, Assonzione della Madonna, e nella festività di tutti i Santi, ne' quali dì anderanno a comunicarsi nelle loro Chiese Parrocchiali.

SS. Sagramẽto non si può tenere negli Oratorj. Quando non vi si può amministrare la S. commun.

2 Non vi si celebri Messa ne' giorni festivi avanti la Parrocchiale; ne' giorni feriali avanti l'aurora, ò dopò mezzo giorno, nè il Giovedì Santo; nè vi si benedicano candele, palme, uova, nuovi frutti, ò altre cose simili; spettando ciò al Parroco.

Quando vi si de' dire Messa, quãdo nò: quali benedizioni vietate.

3 Ne' medesimi Oratorj non si faccia processione del Santissimo Sagramento, nè orazione delle quarant'ore, senza espressa nostra licenza; e, concedendosi detta licenza, si faccia con assistenza continua, ed a vicenda, di un Sacerdote, e di due Confrati almeno vestiti di sacco.

Processione del Santissimo, e quarãt' hore vietate senza licẽza.

4 Si osservi in detti Oratorj divoto silenzio, e vi sia qualche libro spirituale approvato, e nel tempo, che non si fanno altri pii esercizi, si vada leggendo qualche cosa ad utilità, e consolazione de' fratelli.

Silenzio, ò lezzione negli Oratorj.

Delle Proceſſioni.

C A P. VIII.

Proceſſioni fuori dell'Oratorio vietate.

1 LE Compagnie non poſſono fare alcuna proceſſione fuori de' loro Oratorj, ſenza noſtra licenza, e ne' giorni, ed hore da Noi preſcritte, e coll'aſſiſtenza del Curato, ò altri a ciò deputato da Noi, ſotto pena a noſtro arbitrio.

Dove debbono veſtirſi per le Proceſſioni.

2 Facendoſi da' confratelli proceſſione, debbono tutti onninamente andar veſtiti co' ſacchi, e di queſti debbono veſtirſi tutti nel loro Oratorio, ò ſia *ſpogliaturo*, ò pure in un angolo della Chieſa Parrocchiale, donde proceſſionalmente debbono uſcire, e proceſſionalmente ritornarvi.

Come debbono andare alle Proceſſioni.

3 Andando alle comuni proceſſioni del Clero (al che ſiano tenuti tutte le volte, che ſaranno di ordine noſtro chiamati) vadano dicendo, ò litanie, overo cantando alcuni hinni, e ſimili orazioni, a propoſito della feſta, ò de'caſi, per gli quali ſi faranno le proceſſioni. E que' che non ſapranno leggere, riſponderanno alle litanie, che reciterà il loro Prete, ed attendano di procedere con modeſtia, gravità, e divozione, ſenza alcun ſegno d'atti indecenti, havendo avanti gli occhi la gloria di Dio noſtro Signore, e la buona edificazione del proſſimo.

Pena à chi manca alle Proceſſioni.

4 Lo ſteſſo oſſerveranno nell'accompagnamento de' morti fratelli: e chi colpevolmente mancherà d'intervenire a tali proceſſioni di obbligo, ſia aſtretto a pagare per le due prime mancanze un mezzo carlino a beneficio della Compagnia: e mancando la terza volta nel medeſimo anno ſenza legittima cagione, ſia immediatamente eſcluſo.

Croce quale eſſer debba.

5 Non portino avanti Croce, ſimile a quella del Clero, ma l'imagine del Croceſiſſo, e de'Santi.

Del celebrare le feſte della Confraternita.

C A P. IX.

Modeſtia nelle feſte.

1 NEl celebrar le feſte della Compagnia s'attenda con particolare ſtudio a glorificare Dio più coll'apparato interno, che coll'eſterno.

2 E pe-

2 E però confessati, e vestiti de' loro sacchi, anderanno a ricevere la comunione della Santissima Eucaristia; e per maggior ajuto, e consolazione, procureranno vi sia anche il cibo della parola di Dio, predicata da uno, che sia da Noi approvato.

Comunione, e predica nelle stesse.

3 Si proibiscono totalmente i conviti, che già in tali giorni si facevano a spese delle Confraternite, come alieni dalla Christiana disciplina, e di dispendio alla compagnia. Si vietano anche gli sbari de' mortaletti, le lotte, i palij, e simiglianti giuochi a spese delle confraternite, giusta il tenore del Cap. XV. del nostro primo Sinodo n. 6.

Ciocchè è vietato nelle feste.

Degli Vfficiali intorno alle cose spirituali sudette, e prima del Prefetto, ò Padre Spirituale,

C A P. X.

1 OGni Confraternita havrà il suo Padre spirituale, ò sia Prefetto, il quale indirizzi i Confratelli nella via del Signore, e nell'osservanza delle Regole, che prescriviamo,

Prefetto.

2 Egli havrà cura di far convenire a suo tempo i fratelli, di far loro frequentare i Sagramenti della confessione, e comunione, praticare gli esercizi spirituali prescritti, e recitare le divine lodi; invigilerà, che non siano ammessi quelli, che non debbono ammettersi: che siano penitenziati i difettosi, ed esclusi gl'incorriggibili.

Suo ufficio.

3 Dove sarà copia di Sacerdoti, i fratelli co' voti segreti, assistendovi il Vicario foraneo, ò l'Arciprete, ò il Parroco, eliggeranno il più idoneo; ed il migliore sarà chi sia habile ad udire le confessioni, ed a somministrare la divina parola. Dove poi non è altro idoneo, che l'Arciprete, ò il Parroco, egli farà quest'ufficio, compartendosi il tempo, sicchè gli esercizj de' fratelli non l'impediscano la soddisfazione del Popolo. Al sudetto Prefetto si darà dalla confraternita qualche congruo emolumento.

Legittima elezzione del Prefetto.

Emolumento del Prefetto.

4 Per le Confraternite erette nelle Chiese de' Regolari, il Prefetto sarà quegli, che sarà deputato dal Superiore Regolare.

Prefetto Regolare.

Degli Assistenti.

CAP. XI

Assistenti, e loro ufficio.

1 PEr suo ajuto habbia il Prefetto due Assistenti da eliggersi ogn'anno da'medesimi fratelli per voti segreti, l'ufficio de'quali sarà d'invigilare sopra i costumi de'fratelli circa l'osservanza delle Regole prescritte, e di supplire in quello, che il Prefetto per legittimo impedimento mancasse. E tutti i fratelli debbono portare ogni rispetto, e riverenza al Prefetto, a'suoi Assistenti, ed agli altri ufficiali della Compagnia, ubbidendo loro con ogni prontezza nelle cose spettanti al servigio di Dio, al bene della Compagnia medesima, ed alla correzzione de' costumi, ed osservanza delle Regole.

Del Segretario.

CAP. XII.

Vfficio del Segretario.

1 IL Segretario dovrà eliggersi dal medesimo Prefetto, il cui ufficio sarà, registrare nel libro con buon ordine, ed accuratamente ciocchè ordinerà il Prefetto, a cui si debbono dagli Assistenti, e Segretario riferire tutte le mancanze de'fratelli per la dovuta correzzione da farsi, e pena da ingiungersi.

Dove non è Segret. supplisca il Prefetto.

2 Ne'luoghi, dove non è chi possa fare quest'ufficio, il Padre Prefetto medesimo registrerà le cose sudette, ed avverta, che ne darà conto a Noi in Visita, se non sarà fedele in iscrivere.

Del Sagrista.

CAP. XIII.

Sagrista non tocchi i vasi sagri.

1 IL Sagrista si eliggerà ogn' anno da' medesimi fratelli, per voti segreti; egli havrà cura della cera, olio, e di ogni altra cosa appartenente all'Oratorio. Il Calice però, e le vesti sagre si tratteranno dal Prefetto, e si conserveranno in armario separato.

2 Ter-

2 Terrà detto Oratorio ben netto da ogni immondizia, e farà altri servigi per bisogno di esso Oratorio, secondo gli ordini, che riceverà dagli Vfficiali: e quando havesse à pulire l'Altare, no'l faccia senza vestirsi il sacco.

Vesta il sacco per accostarsi à pulire l'Altare.

3 Nel principio del suo ministerio riceverà in consegna per inventario il tutto, e nel fine ne renderà conto: e non darà alcuna cosa consegnata in prestito à chi si voglia, senza nostra licenza.

Cõsegna per inventario. Non s'impresti senza licẽza dell'Arcivesc.

Della elezione degli Vfficiali per lo governo temporale.

C A P. X I V.

1 La elezione degli Vfficiali per lo governo temporale, si farà da'veri, e legittimi Confratelli, e non da altri, in presenza del Vicario foraneo, dove si trovi, ò dell'Arciprete, ò del Parroco, e co'voti segreti, acciocchè sia libero ciascuno in dare il suo voto. Se tal'uno coarterà l'elezione con potestà laicale, resti *ipso facto scomunicato*.

Vfficiali come debbono eliggersi.

Scomunica à chi coarta l'elezione.

2 Gli Vfficiali eletti non potranno ricusare l'ufficio senza legittima cagione, da approvarsi da Noi, ò dal nostro Vicario Generale, sotto pena di cinque ducati, da applicarsi à beneficio della stessa Compagnia, ed in sussidio della esclusione irrefragabile dalla Confraternita.

Pena à chi ricusa l'ufficio.

3 I medesimi Vfficiali eletti, havẽdo accettato, nõ eserciteràno l'ufficio, *sotto pena di scomunica ipso facto, à noi riservata*, se nõ dopo la nostra approvazione, ò confermazione, secondo il solito, ed à tenore de'decreti della Sagra Congregazione de'Vescovi XI. Agosto 1617. & in una *Cæsenaten.* 28. Maggio 1683. e della Costituzione del nostro primo Sinodo Cap. XV. n. 2. e dopo dato il giuramento nelle nostre mani, ò del nostro Vicario Generale, ò del Foraneo di ordine nostro, di esercitare la carica fedelmente, di render fedel conto della sua amministrazione, di osservare queste Regole, e di rendere interamente almeno frà un mese tutto quello, di che sarà dichiarato debitore, sotto pena di pagare il doppio di proprio, ed in sussidio *della scomunica maggiore*.

Scomunica à chi eletto esercita senza conferm. dell'Arcivesc.

Giuramento di ãministrar fedelmente.

Pena agli Vfficiali debitori se non pagano fra un mese.

4 L'elezione sudetta seguirà nel giorno precedente alla festa della Chiesa, ò dell'Altare, ove le Confraternite sono erette; ma l'eletto, e da Noi confermato, non principierà

Tempo della elezione.

l'uffi-

L'amministrazione cominci à Gennajo. l'ufficio, se non nel primo di Gennajo dell'anno immediatamente seguente à quello della elezione, e terminerà la carica a'31, di Decembre dello stess'anno, nel cui primo di Gennajo hà principiato l'ufficio. E ciò si osserverà per evitare la varietà delle diverse elezzioni, che cagionerebbe sconvolgimento per quando si manda à rivedere i conti.

Niuno si confermi nell'ufficio senza licẽza dell'Arcivesc.

5 Terminato l'anno, niuno Vfficiale potrà continuare nell'ufficio, nè potrà essere in esso confermato, senza nostra licenza *in scriptis*, ò del nostro Vicario Generale.

Del Priore, ò Mastro, ò Economo.

CAP. XV.

Elezione del Priore, e sua ufficio.

1 LA cura de'beni temporali della Compagnia sarà presso il Priore, il quale sarà eletto co'voti segreti da' soli Confrati, e non da altri, coll'assistenza dell'Arciprete, ò Parroco, ò del nostro Vicario Foraneo, dove si troverà, che procureranno di non far eliggere chi non è stato ascritto alla Compagnia, almeno per due anni (eccetto che per questa prima volta): che non sia debitore di Chiese, e che non habbia figliuoli con tali debiti, massimamente se provvengono da simiglianti amministrazioni: che non sia povero, ò decotto; ò pure troppo avido di esercitare tale ufficio.

Chi non può essere eletto Priore.

Che de'cõsegnare il Priore vecchio al nuovo.

2 Il Priore, che lascia l'ufficio, subito, che saprà, che il suo successore sia stato da Noi approvato, e confermato, ed haverà dato il giuramento sudetto, dovrà consegnargli tutte le cose spettanti all'ufficio, specialmente l'Inventario di tutte le robe, i libri dell'introito, ed esito, l'esiggenze, ò residui di esse, le significatorie, ed altre scritture necessarie, colle quali possa il successore regolarsi nella sua amministrazione. Le supellettili, vasi, &c. e gli Animali non si consegnino in confuso, ed alla cieca; ma si faccia la consegna distintamente *per fustim* dal Priore passato al nuovo, alla presenza del Vicario Foraneo, ò Arciprete, ò proprio Parroco, con sottoscriversi tutti nella ricevuta, ed accettazione, che fà il nuovo Priore di detti Animali, e robe: e tutto ciò sotto pena dell'*Interdetto* dall'ingresso della Chiesa, *ipso facto*.

Come si de' fare la consegna.

Pena dell'interdetto a' trasgressori.

Del

Del Camerlengo.

C A P. X V I.

1 OLtre al Priore ſi eleggerà il Camerlengo (che dove era uſo di eliggere due Maſtri, ſarà il ſecondo) co' voti ſegreti in preſenza del Vicario Foraneo, ò Arciprete, ò Parroco, da'ſoli fratelli, e ſarà perſona, c'habbia ſufficiente patrimonio di beni ſtabili, ò almeno, che dia idonea ſicurtà.

Elezione del Camerlengo, e ſue qualità.

2 In congiuntura di qualſivoglia ſorte di pagamento niun'altro, che il Camerlengo poſſa ingerirſi: dichiarando eſſer peſo, ed ufficio ſuo di eliggere, e sborſare il denaro per quelle coſe, che ſaranno ordinate dal Priore; e perciò nel ſuo libro *dell'eſito* noterà in queſta maniera:

Vfficio del Camerlengo.

A dì, &c. per ordine del Priore dato à N. per cagione di N. ducati, &c.

Della retta amminiſtrazione de'beni della Confraternita.

C A P. X V I I.

1 IL Priore non faccia fare ſpeſa veruna (eccette le cotidiane, e forzoſe) anche a titolo di limoſina, ſenza licenza della noſtra Corte Arciveſcovale, ſotto pena di pagare il doppio *de proprio* a beneficio della Confraternita, ed in ſuſſidio della ſcomunica, comminata nel noſtro primo Sinodo Cap.XV. n.6.

Quali ſpeſe può ordinare il Priore, e quali nò.
Pena della ſcomunica a' trasgreſſori.

2 Occorrendo di far qualche ſpeſa notabile, compera, inveſtitura, alienazione, ò altro in beneficio del luogo pio, dovranno in preſenza del Vicario Foraneo, dove ſi trovi, ò dell'Arciprete, o Parroco, congregarſi tutti i fratelli, e propoſto dal Priore quel tanto, che fà di biſogno, havuto il conſenſo da tutti i Confrati, ò dalla maggior parte di eſſi per voti ſegreti, e concluſo, ſi mandi la concluſione al noſtro Vicario Generale; dal quale *conſideratis conſiderandis*, ottenuta la licenza eſpreſſa, ed *in ſcriptis* in piedi della concluſione, ſi faccia la ſpeſa, ò la compera, ò la inveſtitura. E nella ſtipulazione degl'iſtrumenti de'contratti ſi regiſtri la licenza del noſtro Tribunale *de verbo ad verbum*, e riſpetto

Compere, inveſtiture, alienazioni, come ſi debbono fare.

all'alie-

all'alienazione il nostro Vicario Generale *formato processu* provveda *prout juris*. Chi controverrà à questa ordinazione, incorrerà nella pena *della scomunica à Noi riservata* nel primo nostro Sinodo Cap.XV. n.4.

Scomunica a' trasgressori.

Vfficiali non predano per se beni della Confraternita sotto qualsivoglia titolo.

3 Ciascheduno tanto Priore, quanto Camerlengo nel tempo del suo ufficio non possa comperare nè per se, nè per mezzo di altri gli Animali di qualsivoglia sorte del luogo pio. Nè ritenere per se stesso, nè sotto nome di affitto, ò di altro titolo i beni del luogo pio medesimo; nè in tutto, nè in parte, nè meno à suo arbitrio, si possa affittare a'suoi parenti, ò ad altri; ma quando si havranno da fare affitti, si facciano ad *estinzione di candela*, poste prima le solite cedole, ove si dichiari, che *si daranno à quelli, che più offeriranno*; altrimenti i contratti siano nulli; dichiarando, che le locazioni non passino il termine di tre anni, nel fine de'quali, colle condizioni, come sopra, e non altrimenti si affittino; ma non à quelli, i quali si troveranno debitori per gli affitti antecedenti, ma à persone, che habbiano beni stabili, e con idonea sicurtà di pagare le pensioni a'suoi tempi, obbligando sotto le medesime pene, ed altre à nostro arbitrio tutti coloro, i quali si troveranno tenere in affitto i beni del luogo pio, che subito dopo il mietere, se saranno campagne seminate: e fatte le vindemmie, se saranno vigne, debbano restituirle a'Priori, ed Vfficiali.

Affitti come si debbono fare.

Solo per tre anni.

Non si possa imprestare senza liceza.

4 Il denaro del luogo pio, il vino, grano, ed olio non si possano imprestare, nè meno con essi negoziare, ò col denaro farne compere, ancorche ridondino in utilità del luogo, senza nostra licenza *in scriptis*, ò del nostro Vicario Generale. Avvertendo, che l'imprestito sarà à rischio del Priore, ed Vfficiale, e nel fine dell'anno nel rendere i conti pagheranno del proprio.

Rischio di chi impresta.

Rinnovazione della Platea ogni dieci anni.

5 In ogni dieci anni infallibilmente si rinnovi il Catasto, ò Platea, in conformità delle Istruzioni da Noi date nell'Appendice del primo nostro Sinodo; l'originale si presenterà nel nostro Archivio Arcivescovale: ed appresso gli Vfficiali della Confraternita resterà la copia.

Della Questuazione.

CAP. XVIII.

1 NEl questuare le limosine, di nostra facoltà, secondo il *§. quibus etiam* dell'accennata costituzione di Cle-

Clemente VIII. le cassette de'questuarj debbono essere serrate con due chiavi diverse, una delle quali tenga il Vicario, ò Curato del luogo, e l'altra il Priore della Compagnia, e non si estraggano le limosine delle dette cassette, se non presenti li due sudetti Vicario, ò Curato, e Priore: subito estratte si notino nel libro destinato à questo effetto con sottoscrizione de'sopradetti: e se alcuno questuario sarà trovato colla cassetta aperta, ò con chiavi di poterla aprire, incorra per ogni volta in pena di cinque carlini.

Cassettine delle limosine siano con due chiavi.

Limosine si notino à libro.

2 Similmente il grano, che si questua nelle aje, l'olio, ed altre cose simili, subito si registrino nell'accennato libro.

Del rendimento de'conti.

CAP. XIX.

1 NEl primo nostro Sinodo Cap. XV. n. 5. è imposta la *scomunica, à Noi riservata*, à que' che di ordine nostro dimandati in qualsivoglia tempo di rendere i conti, ricuseranno; è ben vero però, che niuno mai hà ricusato, giusta l'antico solito, e la disposizione del Sagro Concilio di Trento *sess. 22. de reform. cap. 9.*

Scomunica à chi ricusa rendere i conti.

2 L'introito, ed esito non si registrerà più in cartoline volanti, come si è fatto per lo passato, ma in libro ben formato. Ed à questo effetto habbiamo deputati Computisti esperti per tutta la Diocesi, che formino detti libri à beneficio de'luoghi pii, li quali si dovranno seguitare nella stessa maniera, essendosi messa in pratica la più facile che sia.

Introito, ed esito si registri in libro, non in cartoline.

3 Se bene la revisione de'conti è riserbata al Computista da Noi destinando; con tutto ciò quindici giorni prima, che sia finito il tempo degli Vfficiali vecchi, il Vicario foraneo, ò l'Arciprete del luogo, rivegga l'introito, e l'esito, e noti le mancanze, se vi sono, non per determinare, ò far significatorie, il che loro s'inibisce; ma per istruirne il nostro Computista, secondo la verità delle partite.

Revisione de'conti.

4 L'Vfficiale, che resterà dichiarato debitore dal nostro Computista, sborserà subito in mano del nuovo Camerlengo quello, che deve. Nè ciò basti farlo con assegnazione de'debitori, e partite non esatte; ma sia obbligato pagarlo del suo: ed esiggere poi à suo piacere quelle partite, nelle quali è stato negligente à riscuotere per propria colpa, ò viziosa

Vfficiali debitori à che sono tenuti.

ziosa indulgenza co'debitori, non già quelle partite, che di sua natura fossero inesigibili, ò, fatte le diligenze, non havesse potuto esiggere: rimanendo anche à favore della Confraternita, ò altro luogo pio, l'azzione contro a'debitori.

Istruzione al Computista per gli saldi, significatorie, residui, &c.

5 I saldi, che si faranno dal Computista agli Vfficiali delle Compagnie, ò altri luoghi pii, come *Spedali*, *Monti di Pietà, e Conventi soppressi*, si notino anche in un libro, che sarà per tale effetto nell'Archivio Arcivescovale, e che porterà sempre seco il Computista, quando esce per la revisione de'conti de'luoghi pii della Diocesi. Così parimente in questo libro dell'Archivio si noti la significatoria contra al Priore se restasse significato, si registrino le partite, che restano in quell'anno da esiggersi, e nelle quali non resta obbligato il Priore, come residui, non per colpa propria. Questo libro finalmente sarà un ristretto del libro della Confraternita, e servirà per raccordo a Noi, ed al nostro Vicario Generale, à fine di premere con gli ordini *ab alto* per l'indennità de'medesimi luoghi pii, raccomandati alla nostra protezione.

Conchiusione.

CAP. XX.

Queste Regole, per quello, che cocerne il temporale obbligano tutti gli amministratori de' luoghi pii.

1 LE presenti regole per ciocchè concerne il temporale astringano rispettivamente gli Economi, ò comunque si appellino, gli Amministratori degli altri luoghi pii, come sono *Spedali, Monti di Pietà, ò Frumentarj*; eccetto per la parte di quelle sole spese, che si fanno *in dies* per adempimento della propria obbligazione, sotto le pene in esse contenute; e dichiariamo, che le *scomuniche* nelle medesime fulminate, *sono tutte à Noi riservate*. Raccordiamo perciò à tutti, che le robe, che amministrano, sono Patrimonio di Christo, sono beni puramente Ecclesiastici, e conseguentemente niuno vi hà altra autorità, che quella, che dal Superiore Ecclesiastico, cioè dall'Arcivescovo, come unico, e principale Amministratore de'medesimi, canonicamente gli si concede.

Le scomuniche, fulminate in queste Regole, sono riservate all' Arcivescovo

2 Ed acciocchè queste Regole non vadano in dissuetudine, ordiniamo, che ogni luogo pio, sotto qualsivoglia nome ne procuri, e conservi una copia, e si leggeranno sotto

pena

pena dell'interdetto ogni anno nella elezione de'nuovi Vfficiali, prima, che s'incomincino dette elezzioni. Ogni volta, che si tratti di affittare beni delle Compagnie, e di fare spesa, benche con nostra facoltà, che trapassi la somma di dieci ducati, si leggerà almeno tutto il Cap XV. E nel primo giorno dell'anno dopo il Vespro congregati tutti i Fratelli, ed altri Amministratori di ciascun luogo pio, *ad sonum Campanæ* dentro la Parrocchiale, l'Arciprete, ò Curato leggerà loro tutte interamente queste Regole, sotto pena *di un ducato*. Si leggeranno parimente ò tutte, ò in parte, per ordine del Prefetto, per quello, che concerne lo spirituale: e del Priore per quello, che spetta al temporale, a'loro Confrati, quando il bisogno il richiegga.

Le presẽti Regole si leggano ogni anno nella elezione de' nuovi Vfficiali, sotto pena dell' interdetto.

Altri tempi, in cui si debbono leggere.

3 In fine rigidamente incarichiamo l'osservanza di queste Regole per servigio de'luoghi pii, e per salute delle anime de'Fedeli; onde si tolga à Noi il disgustevole motivo di procedere colle pene contro a'trasgressori, e gli ubbidiẽti habbiano quella benedizione, che diede l'Apostolo a'Galati, nel cap.6. *Et quicumque hanc Regulam secuti fuerint, pax super illos, & misericordia*. Dato in Benevento nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato a'24. di Agosto 1689.

S'incarica l'osservanza.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

E per Sua Em. Pietro Paolo Piani Vic.Gen.

P. Abate Sarnelli Vditore,
e Segretario del Sinodo.

SOMMARIO

DELLE INDVLGENZE

Concedute dalla santa memoria di Paolo Papa Quinto a'Confrati, ed alle Consuore della Arciconfraternita del SS. SAGRAMENTO eretta in S.Maria della Minerva in Roma, nel suo Breve seguente,

Comunicate à tutte le Confraternite, erette, ò da ergersi colla Autorità Apostolica, overo Ordinaria in qualsivoglia parte del mondo, come nel susseguente Breve della Santità di PP. INNOCENZIO XI.

PAOLO PP. V. A' diletti figliuoli Amministratori, e Confrati dell'Arciconfraternita del SS. Sagramento nella Chiesa della B. Maria sopra Minerva di Roma dell'Ordine de' Frati Predicatori canonicamente istituita,salute,ed Apostolica benedizione.Havendo Noi stimato esser dicevole, dover prescrivere à ciascuna Confraternita certe Indulgenze, e grazie spirituali, delle quali godano in avvenire; a questo effetto rivocando Noi,ed annullando,e dichiarando essere di niuna forza, e momento tutte, e qualsivoglia Indulgenze, grazie, remissioni di peccati e rilassazioni di penitenze, concedute fin'hora da qualsivoglia de'Romani Pontefici predecessori nostri alla vostra Arciconfraternita, ed a'Confrati, e Consuore di essa, confidati nella misericordia dell'Onnipotente Dio, e nell'autorità de' Beati Pietro, e Paolo Apostoli di lui, nel Signore misericordiosamente concediamo

1 A tutti i fedeli di Christo dell'uno, e dell'altro sesso, che per l'avvenire entreranno in detta Arciconfraternita, nel primo giorno del loro ingresso, se veramente pentiti, e confessati riceveranno il Santissimo Sagramento dell'Eucaristia, *Indulgenza plenaria.*

2 E tanto ad essi Confrati e Consuore, che secondo il tempo si andaranno scrivendo, quanto a' già descritti nella medesima Arciconfraternita, li quali veramente pentiti, confessati, e comunicati si troveranno divotamente presenti alla processione, che ogn'anno suol farsi da' medesimi Confrati nel giorno ottavo del Santissimo Corpo di Christo, ed accompagneranno detto Santissimo Sagramento, ed ivi divotamente pregheranno per la concordia de' Principi

cipi Christiani, per la estirpazione dell'eresie, e per la esaltazione della S. Madre Chiesa, eziandio concediamo *Indulgenza plenaria*.

3 Eziandio a' medesimi Confrati, e Consuore, se si troveranno impediti anche di ordine della detta Arciconfraternita giusta le sue costituzioni, e però non possano trovarsi presenti alla detta Processione, se saranno similmente pentiti, confessati e comunicati, e pregheranno come sopra, concediamo altresì *Indulgenza plenaria*.

4 A tutti i fedeli Christiani dell'uno, e dell'altro sesso, ascritti nella detta Arciconfreternita, se trovandosi in articolo di morte, pentiti, confessati, e comunicati divotamente invocheranno il Nome di GIESV colla bocca, se potranno, ò, non potendo, col cuore, nel Signore altresì misericordiosamente concediamo *Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i loro peccati.*

5 Oltre a ciò, a' medesimi Confrati veramente pentiti, e confessati, li quali si comunicheranno nella festa del Santissimo Sagramento, e pregheranno come sopra, concediamo *sette anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.*

6 In oltre à tutti quelli, che saranno presenti agli vfficj divini, ed a le Processioni di detta Arciconfraternita, concediamo *cento giorni d'Indulgenza*, ed *altrettanti giorni* parimente a quelli, che divotamente visiteranno, nel Venerdì di qualsivoglia settimana la Chiesa della B. Maria sopra Minerva di Roma de' Frati Predicatori, ed ivi pregheranno come si è detto.

7 A' medesimi Confrati, e Consuore, che pentiti, confessati, e comunicati interverranno alla Processione, che suole farsi in qualsivoglia Terza Domenica del mese, e nel Giovedì santo, e pregheranno Dio, com'è detto, concediamo *sette anni d'Indulgenza*, *ed altrettante quarantene.*

8 Ed a tutti i fedeli di Christo dell'vno, e dell'altro sesso, non descritti in detta Arciconfraternita, se interverranno a detta processione concediamo *ducento giorni d'Indulgenza.*

9 Altresì a' medesimi Confrati, e Consuore, che almeno contriti, e confessati, accompagneranno processionalmente il Santissimo Sagramento nel detto Giovedì santo, concediamo *cento giorni d'Indulgenza*. Ma a quelli, che ò con lume, ò senza lume accompagneranno detto Santissimo Sagramento, quando sarà portato tanto agl'infermi, quanto altrove per qualsivoglia occasione, concediamo *sette anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.*

10 A que' della Parrocchia, ed a tutti i fedeli di Christo dell'uno, e dell'altro sesso, che con lume, ò senza lume accompagneranno il predetto Santissimo Sagramento, concediamo *cinque anni d'Indul-*

dulgenza, ed altrettante quarantene. Ed a' medesimi, se, trovandosi impediti, diranno vn *Pater noster*, ed vn' *Ave Maria*, e pregheranno com'è detto, concediamo *cento giorni d'Indulgenza.* Di più alle donne, che per giusta cagione non potranno accompagnare il predetto Santissimo Sagramento, se diranno un *Pater noster*, & un' *Ave Maria*, e divotamente pregheranno Dio per l'infermo, concediamo *cento giorni d'Indulgenza.*

11 Ed a' predetti Confrati, e Consuore, che nel Giovedì santo visiteranno il luogo, dove si conserva il Santissimo Sagramento, e pregheranno com'è detto, *rilassiamo* nella consueta forma della Chiesa altresì *cento giorni delle penitenze loro ingiunte, ò in qualsivoglia altra maniera dovute.*

Ed oltre à ciò, con autorità Apostolica nel tenore delle presenti concediamo facoltà a voi, ed alla vostra Confraternita, che liberamente, e lecitamente possiate aggregare Confraternite, e comunicar loro tutte le sopradette Indulgenze, servata però la forma data nella Costituzione della felice ricordanza di Clemente Papa VIII. predecessor nostro, fatta, e publicata intorno alle aggregazioni delle sopradette Confraternite.

Le presenti vagliano ne' perpetui tempi futuri, non ostanti le Costitutioni, ed ordinazioni Apostoliche, ed ogn'altra qualsivoglia cosa in contrario. Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'Anello del Pescatore a' 3. di Novembre 1606. nel secondo anno del nostro Ponteficato.

La Santità d' Innocenzio PP. XI. conferma il decreto, che le Confraternite erette, e da ergersi sotto il titolo del SS. SAGRAMENTO siano partecipi delle Indulgenze, concedute all' Arciconfraternita, istituita sotto il medesimo titolo, nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva di Roma colla concessione delle Indulgenze per quelli, che accompagnano lo stesso SS. Sagramento, quando per lo Viatico sarà portato agl'infermi.

INNOCENZIO PP. XI.
A perpetua memoria, &c.

IL debito del Pastorale ufficio, commessoci dal Cielo, richiede, che con pietosa carità continuamente intenti all'accrescimento della divozione de' fedeli, ed al promovimento della salute delle anime, col patrocinio del nostro Apostolico munimento corroboriamo quelle cose, che salutevolmente si conoscono esser emanate da questa Santa Sede, per incitare, e mantenere la pietà, e divozione de'

de' medesimi fedeli verso il Santissimo, ed augustissimo Sagramento del Corpo, e Sangue del N. S. Giesù Christo, e che colla prudente dispensazione de' celesti doni, per quanto ci vien conceduto dal Cielo, ci studiamo di ampliare il culto, e la venerazione del medesimo Ss. Sagramento.

E perche non è gran tempo, che di comandamento della felice ricordanza di Clemente Papa X. predecessor nostro, uscì dalla Congregazione degli allora esistenti Cardinali della S. R. C. proposti alle Indulgenze, ed alle Sagre Reliquie, un decreto del tenor seguente, cioè: Ancorche Paolo PP. III. di santa memoria, con due sue costituzioni havesse conceduto, che tutte, e singole le Confraternite del Santissimo Corpo di Christo, istituite, ò da istituirsi in qualsivoglia luogo, potessero, e dovessero servirsi, valersi, e godere degli stessi privilegj, concessioni, indulgenze, grazie, ed indulti, che conceduto havea, e che era per concedere in avvenire alla Confraternita del Santissimo Sagramento, eretta nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva di Roma; perche nondimeno le facoltà, ed indulgenze prima concedute tanto alla sudetta S. Maria della Minerva, quanto à tutte le altre Confraternite si trovano ò abrogate, ò almeno moderate per mezzo di alcune costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche, in appresso emanate, e precisamente per la Costituzione della santa memoria di Clemente VIII. intorno alle aggregazioni; e perche vi sono altri decreti di questa sorte, onde si può rivocare in dubbio, se le accennate Costituzioni di Paolo III. habbiano ancora il suo pristino vigore. La Congregazione degli Eminentissimi, e Reverendissimi Cardinali della S. R. C. proposti alle Indulgenze, ed alle Sagre Reliquie, desiderando sommamente, che la venerazione, ed il culto del Santissimo Sagramento si vada sempre piu accrescendo, e che per tal cagione si erga simigliante Compagnia in tutte le Chiese Parrocchiali, e che a ciò fare i fedeli di Christo siano eccitati con grazie particolari, d'ordine speciale, havuto coll'oracolo della viva voce dal SS. S. N. Clemente PP. X. inerente alle vestigia di Paolo V. di felice ricordanza, determina, e dichiara, che giusta le medesime Costituzioni di Paolo III. tutte, e singole le Confraterte del SS. Corpo di Christo, fin'hora erette, ò da ergersi in avvenire in qualsivoglia parte del mondo con autorità Apostolica, overo Ordinaria, senza altra nuova, ò particolare concessione, comunicazione, overo aggregazione, siano, e debban essere partecipi di qualsivoglia Privilegj, concessioni, indulgenze, facoltà, grazie, ed indulti, nominatamente, ed espressamente conceduti dal medesimo

Minerva nel Breve dato in Roma presso S. Pietro a' 3. di Novembre 1606. e che in avvenire dalla Santa Sede Apostolica si concederanno alla medesima; e subito, che con Autorità Apostolica, overo Ordinaria, sarà stata fatta la erezione delle medesime Confraternite, esse possano, e debbano godere di tutti, e singoli i sudetti privilegi, concessioni, indulgenze, facoltà, grazie, ed indulti. Salva però in tutte le altre cose la Costituzione predetta di Clemẽte VIII. Non ostanti le Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche intorno al non doversi concedere le Indulgenze *ad instar*, nè qualsivoglia altra cosa in contrario. Dato in Roma a' 23. di Aprile 1676. C. Cardinal Massimi, Michelangelo Ricci Segretario.

Percio Noi, desiderando provvedere al perpetuo stabilimento del medesimo decreto, con autorità Apostolica nel tenore delle presenti approviamo, confermiamo, & innoviamo lo stesso decreto preinserto, con tutte, e singole le cose in esso contenute, e gli aggiugniamo il vigore della inviolabile Apostolica fermezza.

Oltre à ciò, à tutti, e singoli i fedeli di Christo dell'uno, e dell'altro sesso, tanto commoranti in questa nostra Alma Città, quanto in qualsivoglia parte del mondo, li quali divotamente accompagneranno il predetto SS. Sagramento dell'Eucharistia, quando si porterà agl'infermi per lo viatico, e pregheranno divotamente Dio per la concordia de' Principi Christiani, per l'estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, per ogni volta, che ciò faranno, rilassiamo loro misericordiosamente nel Signore, giusta la consueta forma della Chiesa, se accompagneranno quello con lume *sette anni, ed altrettante quarantene*: se senza lume, *cinque anni, e cinque quarantene* rispettivamente, delle penitenze loro ingiunte, ò per altro in qualsivoglia maniera da loro dovute. Ma dichiariamo, che la presente concessione d'Indulgenze, overo rilassamento di penitenze possano, e debbano suffragare a ciascuno de' fedeli, non cumulativamente colle altre simili, che si trovano concedute per lo passato, precisamente dalla fel. mem. di Clemente PP. VIII. parimente nostro predecessore à que' che facevano le cose premesse, ma privativamente rispetto à quelle.

Decretando, che le medesime presenti lettere esistano, e debbano essere sempre ferme, valide, ed efficaci, e che debbano sortire, ed ottenere i loro effetti pieni, ed intieri, e pienissimamente in tutto, e per tutto suffragare a quelli, alli quali spetta, ed alli quali, secondo il tempo, spetterà, e che così debba giudicarsi, e definirsi nelle cose premesse da qualsisiano Giudici ordinarj, e delegati, anche dagli Auditori delle cause del Palagio Apostolico, e da' Cardinali della

stessa S.R.C. eziandio Legati de latere, e Nunzj dell'Apostolica Sede, e da qualsivoglia altro, che eserciti, ò sia per esercitare qualsivoglia potestà, e preminenza, tolta loro, ed à ciascuno di loro qual sisia autorità, e facoltà d'interpretare, e di giudicare altramenti: e che sia nullo, e vano ciocchè avverrà, che scientemente, ò ignorantemente sia attentato da chi si voglia di qualsisia autorità. Non ostante la Costituzione nostra di non doversi concedere Indulgenze *ad instar*, nè altre Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche, ed ogni altra qualsivoglia cosa in contrario. Ma vogliamo, che a'transunti delle medesime presenti lettere, ò loro esempli, anche stampati, sottoscritti per mano di alcun pubblico Notajo, e munite col suggello di persona costituita in Ecclesiastica dignità, si habbia onninamente quella fede, tanto in giudicio, quanto fuori di quello, in qualunque luogo si sia, che si haverebbe alle stesse presenti se fossero esibite, ò dimostrate. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore il dì primo di Ottobre 1678. l'anno secondo del nostro Ponteficato.

CATALOGO
DELLE INDVLGENZE

Concedute da' Sommi Pontefici Vrbano IV. Martino V. ed Eugenio IV. à que' che intervengono a' divini Ufficj nel giorno del Santissimo Corpo di Chisto, e per tutta l'ottava.

Citato nel Cap. VIII. de Indulgentiis. pag.9.

Nella solennità del Santissimo Corpo di Christo da' primi a' secondi Vespri.

1 CHiunque nel giorno della festa del Santissimo Corpo di Christo sarà presente in qualsivoglia Chiesa, mentre si recita, ò canta il *Mattutino* di quel giorno, guadagna *quattrocento* gior-

Infra l'ottava della stessa solennità.

1 Chiunque, come sopra, farà presente *a' Mattutini* per gli giorni dell'ottava della detta festa, guadagna ogni volta *ducento* giorni d'Indulgenza.

2 *Alle Messe* per la stessa Ottava, ogni volta *ducento* giorni d'Indulgenza.

3 *A' vespri* per la medesima Ottava, ogni volta *ducento* giorni d'Indulgenza.

4 Alle altre *hore Canoniche* in detta ottava *Ottanta* giorni d'Indulgenza per ciascheduna.

Per chi farà altre opere pie.

1 Chi *digiunerà* il giorno prossimo precedente alla *festa* del Santissimo Corpo di Christo, overo si eserciterà in altra *opera pia*, giusta il consiglio del suo Confessoro, guadagna *ducento* giorni d'Indulgenza.

2 Chiunque nel giorno della detta festa, ò per la Ottava *si communicherà*, overo, essendo Sacerdote *dirà Messa*, guadagna per ogni volta *ducento giorni* d'Indulgenza.

Per accompagnar con lume, ò senza lume il Santissimo Sagramento portato agl'infermi.

1 Il SS. Padre nostro Innocenzio PP. XI. à chi con cereo acceso accompagnerà il Santissimo Sagramento, mentre si porta agl'infermi, e pregherà Dio per la concordia fra' Principi Christiani, per l'estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione della S. madre Chiesa concede *sette anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.*

2 A chi in quel tempo, ancorche senza il cereo acceso, anderà divotamente seguitando, e pregando come sopra, concede *cinque anni, e cinque quarantene*. Così nel Breve spedito il dì primo di Ottobre 1678. quali Indulgenze concede privativamente, non cumulativamente colle altre, che per ciò si trovano concedute.

Si esortano però tutti i fedeli di Christo à non trascurare l'acquisto di questi tesori spirituali, ed à prepararsi à ricevergli colla necessaria disposizione per mezzo de' Santi Sagramenti della Confessione, e Comunione.

EDIT-

EDITTO XV.

Con cui si pubblica il patrocinio di S. MICHELE ARCANGELO sopra tutto il Regno di Napoli.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORDINE de' Predicatori, per Divina Misericordia del Titolo di S. Sisto, della S. R. C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

INfino dal quinto secolo dopo Christo nato, la nostra Città godette del patrocinio del gloriosissimo Principe della Celeste Milizia S. MICHELE ARCANGELO, quando il Rè Odoacre con gli Eruli, e Napoletani acremente travagliando la medesima Città, i Beneventani uniti co' Sipontini, divinamente protetti dal S. Arcangelo, distrussero l'esercito nimico a' 29. di Settembre del 492. ed allora fù dal Clero, e dalla Città eletto speciale Padrone l'Arcangelo S. MICHELE Autore dell'insigne vittoria.

Hora havendolo la Città di Napoli ottenuto per Padrone di se, e di tutto il suo Regno, sperando di esser libera dagli horrendi tremuoti sotto il patrocinio di un tanto Principe del Cielo, che con un piede su'l mare, e coll'altro sù la terra fù nell'Apocalisse veduto, perche siccome scuote il mare, e commove la terra, così l'uno, e l'altro commosso ferma, e tranquilla: Noi godiamo, che tanta protezione, già sparsa sù la nostra Città, si diffonda anche sù la nostra ampia Diocesi; onde per notizia di tutti, pubblichiamo il decreto della Sagra Congregazione de' Riti del tenor seguente:

Neapolitana. *Audita electione Sancti Michaëlis Archangeli in Patronum, & Protectorem Civitatis Neapolis, & illius Regni, facta occasione*

tenorem Rubricarum Breviarii, & Missalis Romani, & Constitutionis praefati Urbani VIII. super observatione festorum die 13. Septembris 1642. emanatae. Hac die 13. Octobris 1688. A.Card.Cybo. Bernardinus Casalius Sac.Rit.Congr.Secr.

Esortiamo adunque tutti à meritare il Patrocinio del S. Principe, (che la S.Chiesa Cattolica hà havuto sempre per suo Protettore) colla vera divozione, e colla riforma de'costumi, acciocchè come Conduttiere della Celeste milizia ne difenda da'nostri spirituali nimici in terra, e come Proposto del Paradiso ne introduca nella gloria del Cielo. Dato in Benevento nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato a' 24. di Agosto 1689.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIVESC.

E per Sua Em. Pietro Paolo Piani Vic.Gen.

P. Abate Sarnelli Uditore, e Segretario del Sinodo.

Tabella Precum in Processione Synodali.

Hymni.

Veni Creator Spiritus.
Ave Maris Stella.
Exultet Orbis gaudiis.
Æterna Christi munera.

Psalmi.

Exultate justi in Domino. *Psal.32. in fer.2.*
Deus misereatur nostri. *Psal.66. in laud.Dom.*
Exurgat Deus. *Psal.67. in fer.4.*
Deus stetit in Synagoga Deorum. *Psal.81. in fer.6.*
Quam dilecta tabernacula. *Psal.83. in fer.6.*
Fundamenta ejus. *Psal.86. ibidem.*
Ecce quam bonum. *Psal.132. in vesp. fer.5.*

TA-

TABELLA

Delle Pubblicazioni Sinodali,

Da farsi ne'dì, ordinati nelle Costituzioni de'quattro Sinodi, e nelle cose medesime da pubblicarsi, sotto pena di uno scudo per ciascuna mancanza, eccette quelle, alle quali è prescritta maggior pena.

Per gli Parrochi.

EDitto III. della osservanza delle feste. *In Appendice I.Synodi. pag.* 52.	Nel giorno della Circoncisione del Signore, e nella Natività di S. Giovanni Battista. Ogni festa di prima classe, ed ogni prima Domenica del mese.
Editto V. cōtro à quelli, che direttamēte, ò indirettamente impediscono, che si faccia ricorso all'Arcivescovo. *In Appendice II. Synod.pag.* 17.	
Editto settimo per la osservanza della Quaresima. *In Appendice II.Synodi.pag.* 23.	La Domenica della Sessagesima, e la prima Domenica di Quaresima.
Editto ottavo, indittivo della Visita generale. *In Append.II. Synod.pag.* 27.	La Domenica precedente al giorno della Visita.
Editto IX. per la Cresima. *In Append.II.Synod.pag.* 37.	La Domenica precedente al giorno che si de'āministrare.
Tabelle de' Casi riservati al Papa. *In Appendice II.Synod.pag.* 43. ed all'Arcivescovo. *In Appendice I. Synod.pag.* 50. Vide etiam in *III. Synod.Cap.V.de Casib.reserv. n.2. & 3.pag.* 11.	Ogni Giovedì Santo, dopò riposti i Sagrosanti misteri nel Sepolcro.
Editto del S.Ufficio. *In Appendice III.Synod.pag.*	Nelle prime Domen. dell'Avvento, e della Quaresima.

Istruzione intorno alle Indulgenze, ed alla maniera di conseguirle. *In Appendice IV. Sinodi. pag.* 60.	L'ultima Domenica di Settembre, ed ogni volta, che occorrerà pubblicare Indulgenze.
Editto XIV. con cui si dichiara essere all'Eminentiss. Arciv. riservata l'assoluzione della sospensione *ipso facto incurrenda* da que' Preti, e Diaconi, che stanno col capo scoverto avanti a' Signori temporali. *In Appendice IV. Sinodi. pag.* 77.	Nelle terze Domeniche di Quaresima, dopo Pasqua, e dopo Pentecoste.
Regole da osservarsi da' fratelli delle Confraternite, &c. *In Append. IV. Synod. pag.* 89.	Nel primo giorno dell'anno dopo il Vespro a' fratelli, ed altri Amministratori de' luoghi pii.
Indulgenze di Paolo V. e di Innocenzio XI. Sommi Pontefici per le Confraternite del SS. Corpo di Christo. *In Appendice IV. Synodi. pag.* 108. 110.	La Domenica innanzi alla festa del SS. Corpo di Christo, e la Domenica infra l'ottava.
Indulgenze nella festa, e nell'ottava del Santissimo Sagramento. *In ead. Append. IV. Syn. pag.* 113.	La sudetta Domenica innanzi alla festa, e nella festa medesima.

Auvertimento a' Parrochi.

Occorrendo qualche pubblicazione assignata a giorno determinato con altra, ascritta à feste mobili, la prima si anteporrà, ò posporrà nella Domenica precedente, ò susseguente, non impedita.

Per le Congregazioni de' Casi.

Editto IV. della vita, ed honestà de' Chierici. *In Appendice I. Synodi. pag.* 69.	Editto XI. della disciplina del Coro. *In Appendice III. Sinod. pag.* 50.

Per le Congregazioni Capitulari.

Le Regole per le medesime si leggeranno nelle prime Congregazioni Capitulari di Gennajo, e di Luglio di ciascheduń anno. *Habentur in Append. IV. Synod. pag.* 70.

IN-

INDEX

Decretorum, & Capitum Constitutionum Synodalium.

TAVOLA DELL'APPENDICE.

	Menda	Emenda
Pag. 12. v. 4.	apertam	aperta
31. v. 9.	confirment	conforment
16. v. 31.	& quotas	& quam quotam.

FR·
VINC·MARIA
ORD·PRÆD·
CARD·VRSINVS
ARCHIEPVS
BNVS